



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 69 del 18 Novembre 2011

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

URP/Bura: Tel. **0862/364211- 364221**- Fax. **0862/364219**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. **0862/364702 - 364223 - 364222**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo **dall'1.1.2011** verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

DELIBERAZIONI

- GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 03.10.2011, n. 672:

REVOCA DELIBERAZIONE N. 308 DEL 9 MAGGIO 2011 avente ad oggetto “Art. 10, comma 5, del Decreto Legge 28 aprile 20, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 - Accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità e la Regione Abruzzo per il finanziamento di interventi ricostruzione o di restauro degli immobili destinati a centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà situati nei Comuni di cui all’articolo 1 del citato D.L. n.39/2009”. Pag. 10

DELIBERAZIONE 10.10.2011, n. 686:

Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi del comma 5 bis, dell’art. 1, della L.R. 16 marzo 2007, n. 4. Proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare della ASL regionale di Teramo, finalizzato alla copertura dei debiti a lungo termine..... Pag. 11

DELIBERAZIONE 17.10.2011, n. 695:

D.M. 14 Dicembre 2001, n. 454 - D.M. 26 febbraio 2002 del MIPAF - Assegnazione supplementiva di carburanti agricoli agevolati – Provincia di L’Aquila – U.T.A. di Avezzano – Anno 2011. Pag. 12

DELIBERAZIONE 24.10.2011, n. 703:

INTESA STATO-REGIONE IN MERITO ALL’ISTANZA PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI “AGLAVIZZA” (PROV. CHIETI)...... Pag. 12

DELIBERAZIONE 24.10.2011, n. 712:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Individuazione task force ambientale da finanziare con l’intervento della Misura 511- Assistenza Tecnica..... Pag. 14

DELIBERAZIONE 14.11.2011, n. 780:

L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni : Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Comunità Montane per l’esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali - Programma 2011...... Pag. 17

DECRETI

- COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 27.10.2011, n. 44/2011:

APPROVAZIONE DEI TETTI DI SPESA PER SINGOLA STRUTTURA E DEI CON-

TRATTI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 833/78 - ANNUALITÀ 2011 – 2012 - DA SOTTOPORRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 33/2011 DEL 5/09/2011. ULTERIORI DISPOSIZIONI..... Pag. 25

DECRETO 28.10.2011, n. 45/2011:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA PER SINGOLA STRUTTURA RELATIVI AL BIENNIO 2011-2012 PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN RESIDENZE ASSISTENZIALI (EX CENTRI RESIDENZIALI) DALLE STRUTTURE PRIVATE E DALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE. ULTERIORI DISPOSIZIONI..... Pag. 97

DECRETO 28.10.2011, n. 46/2011:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DEI TETTI DI SPESA PER SINGOLA STRUTTURA RELATIVI AL BIENNIO 2011-2012 PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN RESIDENZE PSICORIABILITATIVE DALLE STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 34/2011 DEL 05/09/2011. ULTERIORI DISPOSIZIONI. Pag. 115

DECRETO 28.10.2011, n. 47/2011:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DEI TETTI DI SPESA PER SINGOLA STRUTTURA RELATIVI AL BIENNIO 2011-2012 PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DALLE STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 32/2011 DEL 30/08/2011. ULTERIORI DISPOSIZIONI. Pag. 142

- **PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO 02.11.2011, n. 117/6bil:

Integrazione dei Cap. n. 11441 U.P.B. 02.01.007 denominato “Spese per fitto immobili”, Cap. n. 11472 U.P.B. 02.01.005 denominato “Spese per il funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e per il funzionamento del comitato dei garanti – art.27 L.R.77/99” e n. 11432 U.P.B. 02.01.007 denominato “Spese per l’esercizio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto” mediante utilizzo del Capitolo n. 321940 U.P.B. 15.01.002 denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”. Pag. 162

DETERMINAZIONI

Direttoriali

- **DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

DETERMINAZIONE 07.11.2011, n. DD/184:

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 57 DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II. COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 21, LETT. C) DELLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183 RECANTE: “MISURE ATTE A GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ,

BENESSERE DI CHI LAVORA E ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI IL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”, IN RAPPRESENTANZA DELLA GIUNTA REGIONALE..... Pag. 162

● **DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DE/62:

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1 – ART. 61 – INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA CONTRIBUZIONE – APPROVAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE AREA DI L’AQUILA – SOCIETÀ A.R.P.A. S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CHIETI. Pag. 170

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DE/63:

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1 – ART. 61 – INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA CONTRIBUZIONE – APPROVAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE AREA DI TERAMO – SOCIETÀ A.R.P.A. S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CHIETI. Pag. 172

Dirigenziali

● **DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA**
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE 03.11.2011, n. DC19/222:

Decadenza contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 20/12/2000, n.115 per interventi di edilizia scolastica..... Pag. 175

● **DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 27.10.2011, n. DH35/181:

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i.. Domanda di pagamento in acconto n. 94750702931. DITTA: BIO FUCINO Società Cooperativa Agricola residente in Via ORTO PRESUTTI, 32 Comune di CELANO Prov. (AQ) part. IVA 01665610661. Liquidazione in acconto del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH24/41 del 26/07/2010..... Pag. 177

DETERMINAZIONE 03.11.2011, n. DH35/183:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" - D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta PEDACE NINA con sede in Comune di SCONTRONE (AQ). Revoca per rinuncia del beneficiario del contributo concesso con DH24/65 del

23/08/2010..... Pag. 178

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/306:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750947508603333. DITTA: DOMENICONE BRUNO nato il 22/06/1960 in Comune di ARSITA Prov. TE residente in Via COLLEMESOLE Comune di ARSITA Prov. TE Codice fiscale DMNBRN60H22A445W part. IVA 00612340679. Opere: Realizzazione recinzione ed acquisto attrezzatura. Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/85 del 15/03/2011..... Pag. 178

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/307:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750879861. DITTA: MAROZZI EDDA nata il 02/02/1960 in Comune di ASCOLI PICENO Prov. AP residente in Via ROMA, 284 Comune di MARTINSICURO Prov. TE Codice fiscale MRZDDE60B42A462M part. IVA 00632590675. Opere: RISTRUTTURAZIONE F.R. DA ADIBIRE A CANTINA ED ACQUISTO ATTREZZATURE ENOLOGICHE. Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH36/55 del 30/05/2011. Pag. 179

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/308:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750766316. DITTA: VIRGILII MARILENA nata il 05/04/1961 in Comune di TOSSICIA Prov. TE residente in Via C.DA S.MAURO Comune di MONTORIO AL VOMANO Prov. TE Codice fiscale VRGMLN61D45L314J part. IVA 01425000674. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/254 del 15/11/2010. Pag. 179

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/309:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750749874. DITTA: D'AMICO CARLO nato il 24/10/1941 in Comune di COLLEDARA Prov. TE residente in Via FRAZIONE ORNANO PICCOLO Comune di COLLEDARA Prov. TE Codice fiscale DMCCRL41R24C311G part. IVA 00190710673. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/178 del 24/09/2010. Pag. 180

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/310:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 947507532215. DITTA: FERRETTI BERNARDO na-

to il 29/01/1955 in Comune di ATRI Prov. TE residente in Via CONTRADA REILLE Comune di ATRI Prov. TE Codice fiscale FRRBNR55A29A488Y part. IVA 00848430674. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/261 del 15/11/2010.....
 Pag. 181

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/311:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750867759. DITTA: D'ANTONIO PASQUALINA nata il 11/10/1968 in Comune di MOSCIANO S. A. Prov. TE residente in Via LENIN, 10 Comune di MOSCIANO S.A. Prov. TE Codice fiscale DNTPQL68R51F764J part. IVA 00897290672. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/329 del 29/12/2010. Pag. 181

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/312:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Am-modernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750880075. DITTA: TITI GABRIELE nato il 12/05/1930 in Comune di BELLANTE Prov. TE residente in Via C.TROIA, 70 Comune di BELLANTE Prov. TE Codice fiscale TTIGRL30E12A746F part. IVA 00276540671. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/229 del 30/11/2010. Pag. 182

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/313:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750883434. DITTA: DI ANTONIO MARIA nata il 14/08/1954 in Comune di ROCCA S. MARIA Prov. TE residente in Via VILLA FALCHINI Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale DNTMRA54M54H440U part. IVA 00871240677. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/286 del 30/11/2010. Pag. 183

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/314:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750550579. DITTA: DIDU LUMINITA nata il 28.8.1987 in Comune di ROMANIA Prov. residente in Via F.NE ALVI Comune di CROGNALETO Prov. TE Codice fiscale DDILNT87M68Z129O part. IVA 01732390677. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH12/137 del 06/05/2010..... Pag. 183

- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 27.10.2011, n. DR4/113:

Ditta CSA - Centro Servizi alle Aziende - Via San Giuseppe, 36 - L'Aquila (AQ). Autorizzazione per l'esercizio di n. 4 impianti mobili di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208, comma 15, aventi i seguenti identificativi: 1. Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89268; 2. Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89267; 3. Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 93182; 4. Frantoio ad urto Rockster R 900, con

- box di vagliatura RS83, n. serie 89157. Pag. 184**
- DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO
- DETERMINAZIONE 28.10.2011, n. DB8/85:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale..... Pag. 190
- DETERMINAZIONE 31.10.2011, n. DB8/86:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti vincolati eliminati dal conto dei residui..... Pag. 192
- DETERMINAZIONE 03.11.2011, n. DB8/89:
Reiscrizione in bilancio di economie vincolate..... Pag. 194
- DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
- DETERMINAZIONE 21.10.2011, n. DG21/145:
Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento per l'impianto riconosciuto con n. IT 2033 CE per variazione della ragione sociale dalla ditta "Lattanzi Tommaso", alla ditta "Lattanzi Tommaso S.r.l." sede legale e stabilimento in via Chieti – località Marina, comune di Mosciano Sant'Angelo (TE). Pag. 196

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO QUALITA' DELLE ACQUE
- Decreto Presidente G.R.A. del 13.08.2007 n. 3/Reg. – Allegato tecnico ET7 – Piano finanziario delle opere progettate. Nota circolare. Pag. 197**
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI
- DETERMINAZIONE N. DT - 333 del 03/03/2011. Oggetto: Provvedimento di concessione di derivazione a sanatoria di l/s. 0,75 medi e l/s. 1,5 max d'acqua, pari a mc/annui medi 23.500, dal subalveo del fiume sangro in c.da Saletti del Comune di Atesa, per uso industriale tramite pozzo, con scarico delle acque derivante direttamente in fogna, alla Società Maio Guglielmo srl (P.IVA n. 01240140697) con sede legale a Atesa in Zona Industriale Val di Sangro, con istanza del 28.09.2007 (Cod. Univoco: CH/D/11269). Pag. 200**
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
- Lavori di realizzazione del raccordo anulare della S.P. n. 22 "Circonfucense" di collegamento Avezzano – San Benedetto dei Marsi e delle direttrici centrali S.P. n. 19 "Ultrafucense" tratto Celano – Trasacco e S.P. n. 20 "Marruviana" tratto Avezzano – San Benedetto dei Marsi. Approvati con deliberazione e/o determina, in atti. Occupazione di urgenza preordinata all'esproprio dei beni occorrenti. Determinazione in via provvisoria dell'indennità espropriativa. n. 64869 /2011. Pag. 202**

- **COMUNE DI COLLELONGO (AQ)**
Espropriazione per causa di pubblica utilità lavori di miglioramento e la messa in sicurezza incrocio stardale S.P. n. 19 e Via Roma. Pag. 212

- **COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (CH)**
 - **AVVISO DI DEPOSITO “PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA”.**
..... **Pag. 212**

 - **REALIZZAZIONE DI OPERE URGENTI DI RIPASCIMENTO PROTETTO....** **Pag. 212**

- **CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVEZZANO (AQ)**
Realizzazione nel Nucleo Industriale di Avezzano di un Fabbricato artigianale da adibire ad “Officina Meccanica” da parte della ditta Guagnozzi Maurizio di Avezzano e strada di accesso.
..... **Pag. 213**

- **FEDELE DI DONATO S.R.L. TERAMO**
Campagna di attività recupero rifiuti inerti non pericolosi (R5) mediante l’utilizzo di un impianto mobile di trattamento rifiuti. Pag. 213

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
 DELLA REGIONE E DELLO STATO

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 03.10.2011, n. 672:

REVOCA DELIBERAZIONE N. 308 DEL 9 MAGGIO 2011 avente ad oggetto "Art. 10, comma 5, del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 - Accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità e la Regione Abruzzo per il finanziamento di interventi ricostruzione o di restauro degli immobili destinati a centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà situati nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato D.L. n. 39/2009".

Il Componente della Giunta Regionale Dr. Angelo Di Paolo, con deleghe "Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa" riferisce quanto segue.

Ricorda che:

- il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, in virtù del disposto di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", il quale prevede che al "fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di

immobili a tale scopo destinati", predisponere un apposito documento di accordo da sottoscrivere con la Regione Abruzzo per il trasferimento di detto finanziamento;

- a seguito di proposta a firma del Componente della Giunta D.ssa Federica Carpineta, formulata con nota n. 1628 del 25.03.2011, all'Assessorato Lavori Pubblici veniva chiesto di farsi carico della gestione operativa dell'iniziativa in parola, nel rispetto del vincolo indicato nella citata normativa con riferimento, in particolare, alla destinazione e alla allocazione territoriale degli immobili;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 9 maggio 2011, si approvava lo schema di Accordo, autorizzando il Direttore della struttura Lavori Pubblici a sottoscrivere il relativo documento e a trasmetterlo al competente Dipartimento Pari Opportunità.

Riferisce che il Direttore Ing. Caputi Pierluigi ha regolarmente sottoscritto lo schema di Accordo anzidetto, inviando successivamente apposita nota al Dipartimento con la quale si chiedeva di concludere l'iter e di accreditare l'importo del finanziamento in conformità alla disposizione citata.

Rende noto che, solo recentemente, con posta elettronica pervenuta dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio in data 6.09 u.s., l'Assessorato è stato edotto sulla nuova procedura avviata dalla Presidenza del Consiglio, che ha ritenuto di affidare il finanziamento non già alla Regione Abruzzo propriamente detta ma alla gestione della Struttura del Commissario Delegato per la ricostruzione, in base all'assunto che il finanziamento in parola, traendo origine da una disposizione normativa che disciplina interventi specifici per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate, è specificamente destinato a finanziare l'attività della struttura commissariale anzidetta nell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

Sulla base delle suddette argomentazioni, suffragate anche da idonea documentazione in atti, il Componente della Giunta propone di provvedere alla revoca della Deliberazione di G.R. n. 308 del 9 maggio 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la proposta del Componente della Giunta che ha relazionato sull'argomento;

Premesso che l'articolo 10, comma 5, del Decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", prevede che al "fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati";

Rammentato che

- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 308 del 9 maggio 2011, approvava lo schema di Accordo, all'uopo predisposto dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio per disciplinare lo svolgimento delle attività e per assicurare un costante monitoraggio degli interventi finanziati con il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
- detto Accordo prevedeva l'attribuzione della gestione operativa del finanziamento alla struttura dell'Assessorato Lavori Pubblici;

Rilevato che, per effetto di un diverso orientamento interpretativo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di affidare il finanziamento alla gestione della Struttura del Commissario Delegato per la ricostruzione e non già alla Regione Abruzzo propriamente detta, in base all'assunto che il finanziamento in parola, che trae origine da una disposizione normativa che disciplina interventi specifici per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate, è specificamente destinato a finanziare l'attività della struttura commissariale anzidetta nell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

Considerato, pertanto, che il disposto della

Deliberazione G.R. n. 308/2011, precedentemente citata, risultando di fatto inefficace, debba essere revocato nelle forme di legge;

Preso atto dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del provvedimento, espressa dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa Del Suolo e Della Costa;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente

1. di revocare, ad ogni effetto di legge, la propria Deliberazione n. 308 del 9 maggio 2011 avente ad oggetto "Art. 10, comma 5, del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 - Accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità e la Regione Abruzzo per il finanziamento di interventi ricostruzione o di restauro degli immobili destinati a centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà situati nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato D.L. n. 39/2009";
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 10.10.2011, n. 686:

Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi del comma 5 bis, dell'art. 1, della L.R. 16 marzo 2007, n. 4. Proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare della ASL regionale di Teramo, finalizzato alla copertura dei debiti a lungo termine.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi e palesi,
espressi nelle forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 1, della L.R. 16 marzo 2007, n. 4, come da "Prospetto di variazione di bilancio" allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la destinazione delle entrate da proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare delle ASL regionali finalizzati alla copertura dei debiti sanitari a lungo termine;
2. di inviare la presente deliberazione, entro 20 giorni dall'adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
3. di inviare la presente deliberazione all'Ufficio *B.U.R.A.* della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul *B.U.R.A.T.*, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. di inviare la presente deliberazione al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari e alla Direzione Politiche della Salute.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 17.10.2011, n. 695:

D.M. 14 Dicembre 2001, n. 454 - D.M. 26 febbraio 2002 del MIPAF - Assegnazione suppletiva di carburanti agricoli agevolati – Provincia di L'Aquila – U.T.A. di Avezzano – Anno 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate,

- di aumentare, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002, i consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, di cui alle relative tabelle approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 310 del 18 maggio 2011, entro la misura massima del 15%, oltre le maggiorazioni già previste dalle tabelle medesime, limitatamente al territorio di competenza dell'U.T.A. di Avezzano;
- di stabilire che le maggiorazioni delle assegnazioni, di cui al punto precedente, sono riferite all'ammontare annuale assegnato;
- di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Allegati:

- 1) nota n. RA 195140 del 26/09/2011 dell'UTA di Avezzano (AQ) (n. 3 pagine / 3 facciate).

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.10.2011, n. 703:

INTESA STATO-REGIONE IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI "AGLAVIZZA" (PROV. CHIETI).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, prot 12729 del 11/07/2008 /2008, con la quale viene comunicato che è stata accolta l'istanza presentata dalla soc. MEDOILGAS CIVITA Ltd per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "AGLAVIZZA" con l'invito alla soc.

MEDOILGAS CIVITA Ltd a produrre alla Regione Abruzzo la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di verifica di esclusione del progetto in esame alla V.I.A e contestualmente, la richiesta alla Regione Abruzzo l'espressione, dopo la conclusione del procedimento di verifica di esclusione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'accordo del 24 aprile 2001, dell'apposita *intesa* che comunque dovrà essere acquisita nel corso della conferenza dei servizi; **(All. 1);**

Vista l'istanza in data 30/09/2010 acquisita in pari data al n. di protocollo 12364 con cui la soc. MEDOILGAS CIVITA Ltd con sede legale in Roma, via Cornelia 428 ha presentato alla Regione Abruzzo- Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazioni impatto Ambientale e al Servizio Attività Estrattive e Minerarie avente per oggetto la richiesta di pronuncia V.I.A. al fine dell'attribuzione di concessione di coltivazione di idrocarburi "AGLAVIZZA", il progetto per la messa in produzione del pozzo a gas CIVITA 1 DIR e suo collegamento a cabina "Metamer" mediante metanodotto a bassa pressione, della lunghezza di 1.300 metri e diametro 3" **(All. 2);**

Preso atto che con nota prot. 14024 del 01/12/2010 la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, ha trasmesso copia conforme del giudizio n. 1619 del 25/11/2010 con il quale il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso in merito al progetto presentato dalla Società MEDOILGAS CIVITA Ltd avente per oggetto: Istanza di concessione AGLAVIZZA – Progetto per la messa in produzione del Pozzo Civita 1 Dir e suo collegamento alla cabina "Metamer" esistente e relativo metanodotto a bassa pressione della lunghezza di 1300 metri e diametro a 3" **(All. 3);**

Vista la legge regionale 10 marzo 2008, n. 2

e le successive modifiche ed integrazioni che non prevede la incompatibilità nella localizzazione di ogni opera relativa ad attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi gassosi tra le attività svolte sul territorio regionale per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 nel rilascio dell'Intesa prevista dall'art. 1 della legge n. 239/2004;

Visto l'art. 29, comma 2, lettera 1) del D.lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ." come sostituito dall'art. 3 , comma 1, lettera b) del D.lgs 443/1999 "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, che conserva allo Stato le funzioni amministrative relative alla prospezione , ricerca e coltivazione di idrocarburi, stabilendo che le stesse sono svolte d'intesa con la Regione interessata secondo le modalità procedurali definite con l'Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001 **(All. 4);**

Visti gli esiti favorevoli del documento istruttorio a cura del Servizio Risorse del Territorio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. **(All. 5);**

Ritenuto di poter esprimere l'Intesa di cui all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni del 24.04.2001, ai fini del rilascio del conferimento della concessione di coltivazione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "AGLAVIZZA" – Progetto per la messa in produzione del Pozzo Civita 1 Dir e suo collegamento alla cabina "Metamer" esistente e relativo metanodotto a bassa pressione della lunghezza di 1.300 metri con diametro a 3" limitatamente nelle modalità descritte nella relazione istruttorio, e nel rispetto delle prescrizioni, così come approvato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale espressa nel giudizio n. 1619 del 25/11/2010;

Vista la legge 23.08.2004 n. 239 di riordino del settore energetico, così come modificato dalla legge n. 99/2009;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

Dato atto che il Dirigente regionale del Ser-

vizio "Risorse del Territorio" ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell'atto con la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate,

- 1) di concedere l'Intesa di cui all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni del 24.04.2001, ai fini del rilascio del conferimento della concessione di coltivazione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "AGLAVIZZA" – Progetto per la messa in produzione del Pozzo Civita 1 Dir e suo collegamento alla cabina "Metamer" esistente e relativo metanodotto a bassa pressione della lunghezza di 1.300 metri e diametro a 3" alla Società MEDOILGAS CIVITA Ltd con sede in Roma, via Cornelia n. 498, limitatamente al progetto per la messa in produzione del Pozzo Civita 1 Dir e suo collegamento alla cabina "Metamer" esistente e relativo metanodotto a bassa pressione della lunghezza di 1.300 metri con diametro a 3" nelle modalità descritte nella relazione istruttoria, e nel rispetto delle prescrizioni, così come approvato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale espressa nel giudizio n. 1619 del 25/11/2010.
- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza e, alla Società MEDOILGAS CIVITA Ltd.
- 3) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.10.2011, n. 712:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Individuazione task

force ambientale da finanziare con l'intervento della Misura 511- Assistenza Tecnica.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m. e i.;

il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 e il Reg. 65 del 27 gennaio 2011 che stabiliscono modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, di cui alla Decisione Comunitaria n. C(2008)701 del 15/02/2008, (CCI2007IT06RPO001) e la successiva delibera n. 787 del 21/12/2009 quale presa d'atto della decisione della Commissione C(2009)10341 del 17/12/2009 che approva la revisione del PSR;

Preso atto che:

la Regione Abruzzo, con L.R. n. 27 del 9 agosto 2006 art. 11, ha istituito l'Autorità Ambientale Regionale, nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale, che svolge funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella Del.

CIPE 4 agosto 2000, n. 83;

l'Autorità Ambientale Abruzzo, il cui incarico è stato assegnato all'arch. Antonio Sorgi, attuale Direttore Regionale della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, con atto di nomina del Presidente della Regione Abruzzo del 3.04.2006, prot. n. RA 29533, svolge le sue attività con il supporto tecnico ed amministrativo della Task Force istituita presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente e Energia della Regione Abruzzo;

- nello specifico, l'Autorità Ambientale (A.A.) ha il compito di:
 - garantire un processo corretto, trasparente e partecipato, di valutazione degli effetti ambientali significativi, che si faccia carico anche delle fasi attuative, oltre che della verifica "continua" del grado di conseguimento degli obiettivi e del controllo degli effetti, previsti ed imprevisti, del piano/programma;
 - assicurare la valutazione degli aspetti legati allo sviluppo sostenibile, alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente, alla tutela della biodiversità e del patrimonio naturale e culturale;
 - assicurare la coerenza delle strategie e delle azioni programmate con la politica ambientale e la conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente;
 - collaborare alle iniziative di informazione, comunicazione, promozione e concertazione per quanto concerne i contenuti ambientali di sviluppo sostenibile;
 - svolgere attività di comunicazione ambientale per quanto concerne la divulgazione presso gli Enti locali delle procedure legate alla Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che le attività di competenza della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo presso la Direzione Politiche

Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ad oggi, in particolare, sono individuabili in:

- assistenza tecnica al PSR Abruzzo 2007-2013 per le attività di monitoraggio e valutazione ambientale e di partecipazione alla redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione, soprattutto per gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali, di sostenibilità degli interventi e di compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente;
- collaborazione con la Rete Rurale Nazionale e partecipazione al Progetto "Trasferimento e innesto di buone pratiche e innovazioni per il rafforzamento istituzionale dell'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2007-2013" relativi alla stesura del bando della Misura 3.2.3 del PSR Abruzzo 2007-2013 - Azione A "Sostegno per la redazione dei Piani di Gestione dei siti ricompresi nella Rete Natura 2000 e loro monitoraggio";
- collaborazione con la Direzione Politiche Agricole per l'attuazione della Misura 3.2.3 e l'attivazione della Misura 2.1.4 - Azione 4 - del PSR Abruzzo 2007-2013;
- partecipazione al Progetto "Focus Group sull'analisi degli impatti ambientali generati dal PSR Abruzzo 2007-2013" a supporto del corretto espletamento delle attività di valutazione del Piano di Sviluppo Rurale Abruzzo 2007-2013;
- partecipazione al Progetto "Rural4kids" e collaborazione con la Rete Rurale Nazionale alle attività di comunicazione inerenti la predisposizione di schede su tematiche ambientali dello sviluppo rurale quali la biodiversità, il risparmio energetico, la gestione delle risorse idriche ed i cambiamenti climatici.

Ravvisata la necessità di stabilire che i collaboratori impegnati nelle attività di competenza della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, devono concordare con il Dirigente del Servizio Pianificazione e gestione dei programmi cofinanziati, i compiti da assol-

vere, i locali da occupare, la strumentazione e mezzi da utilizzare e la loro eventuale presenza giornaliera;

Vista la nota prot. 6480 del 28/07/2011 della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, con la quale viene richiesto un cofinanziamento di €400.000,00 (quattrocentomila) per gli adempimenti previsti dai contratti di collaborazione dei componenti della Task Force dell'autorità Ambientale regionale per il periodo novembre 2011/ novembre 2015, per lo svolgimento delle attività sopra descritte;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010;

Considerato che la Misura 511 - Assistenza Tecnica, può finanziare, tra l'altro, in osservanza dell'art. 66 comma 2 del Reg. CE 1698/05, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo degli interventi previsti dal PSR;

Ritenuta congrua la somma massima di € 400.000,00 (quattrocentomila), per il periodo novembre 2011/novembre 2015, per la realizzazione delle attività sopra descritte, richiesta dalla Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, e di attingere, pertanto, ai seguenti capitoli di spesa:

- per la quota comunitaria (44%) - sulla U.P.B. 07.02.016 Cap. 102006/01 "Finanziamento Comunitario (FEASR) per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013" riscritte con determinazione DB8/14 del 17 febbraio 2011;
- per la quota statale (Stato + Regione 56%) - sulla U.P.B. 07.02.016 Cap. 102006/02 "Finanziamento statale (FdR) per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013" riscritte con determinazione DB8/14 del 17 febbraio 2011;

Preso atto inoltre che la somma massima concessa di €400.000,00, è oggetto di rimborso da parte di AGEA (Organismo Pagatore del PSR per la Regione Abruzzo) sulla base delle periodiche domande di pagamento che l'Autorità di Gestione del PSR produrrà a seguito delle spese effettivamente sostenute;

Ritenuto, pertanto, di ordinare alla Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia a rendicontare, con idonei giustificativi di spesa, con cadenza semestrale (31 dicembre - 30 giugno) le spese effettuate alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, in modo da permettere la richiesta di rimborso delle somme spese all'Organismo Pagatore AGEA;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Pianificazione e gestione dei programmi cofinanziati e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, hanno espresso per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente provvedimento;

Vista inoltre la L.R. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di prendere atto che le attività di competenza della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, sono individuabili in:
 - assistenza tecnica al PSR Abruzzo 2007-2013 per le attività di monitoraggio e valutazione ambientale e di partecipazione alla redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione, soprattutto per gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali, di sostenibilità degli interventi e di compatibilità con la politica e la

- normativa comunitaria in materia di ambiente;
- collaborazione con la Rete Rurale Nazionale e partecipazione al Progetto “Trasferimento e innesto di buone pratiche e innovazioni per il rafforzamento istituzionale dell’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2007-2013” relativi alla stesura del bando della Misura 3.2.3 del PSR Abruzzo 2007-2013 - Azione A “Sostegno per la redazione dei Piani di Gestione dei siti ricompresi nella Rete Natura 2000 e loro monitoraggio”;
 - collaborazione con la Direzione Politiche Agricole per l’attuazione della Misura 3.2.3 e l’attivazione della Misura 2.1.4 – Azione 4 - del PSR Abruzzo 2007-2013;
 - partecipazione al Progetto “Focus Group sull’analisi degli impatti ambientali generati dal PSR Abruzzo 2007-2013” a supporto del corretto espletamento delle attività di valutazione del Piano di Sviluppo Rurale Abruzzo 2007-2013;
 - partecipazione al Progetto “Rural4kids” e collaborazione con la Rete Rurale Nazionale alle attività di comunicazione inerenti la predisposizione di schede su tematiche ambientali dello sviluppo rurale quali la biodiversità, il risparmio energetico, la gestione delle risorse idriche ed i cambiamenti climatici.
2. di autorizzare la Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ad attingere la somma massima di € 400.000,00, (quattrocentomila), per il periodo novembre 2011/novembre 2015, per la realizzazione delle attività sopra menzionate, sui seguenti capitoli di spesa:
- per la quota comunitaria (44%) - sulla U.P.B. 07.02.016 Cap. 102006/01 “Finanziamento Comunitario (FEASR) per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013” riscritte con determinazione DB8/14 del 17 febbraio 2011;

- per la quota statale (Stato + Regione 56%) sulla U.P.B. 07.02.016 Cap. 102006/02 “Finanziamento statale (FdR) per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013” riscritte con determinazione DB8/14 del 17 febbraio 2011;
3. di ordinare alla Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia a rendicontare, con idonei giustificativi di spesa, con cadenza semestrale (31 dicembre – 30 giugno) le spese effettuate, alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, in modo da permettere la richiesta di rimborso delle somme spese all’Organismo Pagatore AGEA;
 4. di stabilire che i collaboratori impegnati nelle attività di competenza della Task Force dell’Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, devono concordare con il Dirigente del Servizio Pianificazione e gestione dei programmi cofinanziati, i compiti da assolvere, i locali da occupare, la strumentazione e mezzi da utilizzare e la loro eventuale presenza giornaliera.
 5. di pubblicare il presente atto sul *BURA* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

Allegato: nota prot. n. 6480 del 28/7/2011 della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.11.2011, n. 780:

L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni : Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Comunità Montane per l’esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali -

Programma 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il D. Lgs. 267/00 e s.m.i. recante: *“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali e s.m.i.”*;
- la L.R. 143/97 e s.m.i. recante *“Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni”*;
- la L.R. 10 /2008 e s.m.i. recante *.”Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali”*
- la L.R. n.2 del 10/01/2011 e s.m.i. recante - *Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 –Bilancio Pluriennale 2011-13 (pubblicata BURA speciale 14.01.2011 n. 6);*
- la DGR 886/2010 avente ad oggetto: *“LR143/97 e successive modificazioni ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Comunità Montane per l’esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali”*Programma 2010”;

Viste le note pervenute in data 03/08/2011 RA 263505; 08/09/2011 RA 180938; 09/09/2011 RA 176419 con le quali il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali:

- ha notificato alla Regione Abruzzo, di aver disposto, la ripartizione del contributo pari ad €368.948,38, a sostegno dell’associazionismo comunale, ai sensi dell’intesa n. 936 del 1° marzo 2006;
- ha precisato che tali fondi debbano essere destinati alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che hanno svolto, nell’anno 2011, gestioni associate di funzioni/servizi comunali;

Tenuto conto che, pertanto, i contributi concedibili sono quelli che si rendono disponibili sul Cap. 11044 UPB 14.01.002 codice SIOPE 01.05.03.1535, denominato “Sostegno per l’as-

soziazionismo comunale ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.131/2003 – Mezzi statali,” a seguito della DGR n. 687 del 10/10/2011 recante: *“ Variazione al Bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’art.25 comma 2 della LR 3/2002 Nuove Assegnazioni Variazione N. 13 e sul Cap 11464 UPB 14.01.002 codice SIOPE 01.05.03.1536, denominato “Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9-10-11 della L.R. 143/97”*;

Considerato che l’anno 2011 rappresenta un anno di transizione rispetto alle riforme istituzionali in atto che riguardano i piccoli Comuni e l’associazionismo obbligatorio di funzioni/servizi comunali, ai sensi dell’art. 14 della L. 122/2010 e dell’art.16 della L. 148/ 2011, a cui occorrerà dare attuazione entro il 31 dicembre 2012;

Dato atto che, in data 30 settembre 2011, si è tenuta in Pescara la riunione della Conferenza Permanente Regione/Enti Locali, che ha espresso il proprio parere favorevole, riguardo alla proposta di DGR inerente a *“Criteri e Modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni e alle CCMM per l’esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali “Programma 2011”, come da verbale allegato che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; (Allegato A)*

Ritenuto, pertanto, di recepire quanto concertato in sede di Conferenza Regione /EELL e quindi di:

- approvare i *“Criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per l’esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali , ai sensi dell’art. 9 della L.R. 143/97 e successive mod ed integrazioni (Programma 2011)”*;
- adottare gli stessi criteri che sono stati già individuati nella DGR 886 del 15 novembre 2010 e che pertanto:
- i fondi che si rendono disponibili sui pertinenti capitoli soprarichiamati, nell’anno 2011, vengano ripartiti alle 6 Unioni di Comuni ed alle 11 nuove Comunità Montane

costituite a seguito di accorpamento, come da decreti del PGR, per lo svolgimento in forma associata di funzioni/servizi comunali, svolti nell'anno 2011, riparametrando la quota spettante a ciascuno dei predetti enti sulla base di quanto concesso in totale, in termini percentuali, a ciascuna delle 6 Unioni e a ciascuna delle 17 CCMM che ne fecero richiesta, nell'anno 2010, ai sensi della DGR 886/2010;

- che la modalità per accedere alle risorse è che gli enti attestino, a pena di esclusione, secondo il modello All. B che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di avere svolto, in forma associata, nell'anno 2011, lo stesso numero e le medesime funzioni/servizi comunali per lo stesso numero di Comuni, per cui è stato percepito il contributo, nell'anno 2010, ai sensi della DGR 886/2010;
- di stabilire che, nel caso in cui non tutti gli enti attestino la conformità all'anno 2010, si dovrà procedere ad una nuova istruttoria, sempre secondo i criteri e modalità di cui alla DGR 886 del 15 novembre 2010;

Dato atto che il Dirigente del Servizio "Governance Locale, Riforme Istituzionali, e rapporti con gli Enti Locali" si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell'atto

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA


per quanto riferito in premessa di :

- approvare i "Criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per l'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 143/97 e successive mod ed integrazioni (Programma 2011) nel rispetto di tutto quanto riportato in premessa;
- che eventuali ulteriori risorse che si dovesse rendere disponibili a seguito di variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, saranno erogate alle Unioni di Comuni

e alle CCMM secondo gli stessi criteri e modalità;

- che la domanda, contenente l'attestazione, per la concessione del contributo deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, secondo il modello All. B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale e deve essere trasmessa, **a pena di decadenza**, entro 10 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul *BURA*, alla Regione Abruzzo- Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio ed Attività sportive"/Servizio "Governance Locale, Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti Locali", Via Raffaello n. 137, 65124 Pescara, **esclusivamente** tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (per la data di trasmissione fa fede il timbro apposto sulla busta dall'Ufficio postale che ha ricevuto la stessa per l'invio);
- che non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione sul *BURA* del presente provvedimento;
- di incaricare il Servizio "Governance Locale Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali", per la verifica dei requisiti di ammissibilità e di regolarità delle domande rispetto al presente provvedimento, per l'adozione delle determinazioni relative al Piano di riparto, all'impegno e alla liquidazione delle relative risorse che si rendono disponibili sul Cap. 11044 UPB 14.01.002 Codice Siope 01.05.03. 1535 denominato "Sostegno per l'associazionismo comunale ai sensi dell'art.8, comma 6, della L. 131/2003 – Mezzi statali" e sul Cap. 11464 UPB 14.01.002 Codice Siope 01.05.03.1536 denominato "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9-10-11 della L.R. 143/97;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul *BURA* e sul Sito INTERNET della Regione Abruzzo.

Seguono allegati



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **780** del **14 NOV. 2011**

ALL. A

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garofalo)

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE EE.LL.

SEDUTA 30 settembre 2011

Il giorno 30 del mese di settembre dell'anno duemilaundici, alle ore 12.00, presso la sede della Giunta Regionale, Viale Bovio, Pescara, "sala gialla" si è riunita la Conferenza Permanente Regione Enti Locali, convocata, sentito il Presidente della G.R., dall'Assessore regionale e Vice Presidente della Conferenza stessa, Avv. C. MASCI, con nota n. RA/192069 del 21 settembre 2011, per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Proposta di legge regionale di iniziativa della Giunta regionale "Testo Unico per la disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale";
- 2) L.R. 143/1997 – Criteri e modalità per l'erogazione di contributi per funzioni/servizi associati
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti alla seduta:

Avv. C. MASCI	Assessore regionale – VicePresidente Conferenza
Dott. A. D'OTTAVIO	Assessore Provincia di Pescara
Dott. D. GASBARRI	Presidente UNCEM
Dott. U. NORI	Presidente Legautonomie
Dott. D. DI CESARE	Rappresentante Comunità Montane Prov. L'Aquila
Dott. M. MAZZOCCA	Rappresentante Comunità Montane Prov. Pescara
Dott. A. INNAURATO	Rappresentante Comunità Montane Prov. Chieti

Sono, inoltre, presenti alla riunione:

Per l'U.P.A.

Dott. F. GRAZIOSI, delegato del Presidente

Per l'ANCI

Dott. MANGOLINI, Segretario

Per il Comune L'Aquila

Ing. R. AMOROSI, Dirigente

Per il Comune di Sant'Eufemia a Maiella

Dott.ssa P. BOCCACCIO, Assessore

Per la Direzione "LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa" Ing. E. PRIMAVERA, Dirigente Servizio "Per la sicurezza idraulica"

Per la Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali – Bilancio, Attività sportive" sono presenti:

Dott.ssa M.A. D'ANTONIO, Dirigente Servizio "Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali"

Dott.ssa E. DI STEFANO, Responsabile Ufficio "Qualità Istituzioni Pubbliche Locali e Innovazione Amministrativa"

Dott. V. Pallini, Responsabile Ufficio "Federalismo: sussidiarietà verticale e orizzontale" con mansioni di Segretario verbalizzante.

L'Avv. MASCI saluta gli intervenuti ed apre la seduta della Conferenza. Chiede ai presenti di anticipare la discussione del secondo punto all'o.d.g. " L.R. 143/1997 – Criteri e modalità per l'erogazione di contributi per funzioni/servizi associati".

La Conferenza accoglie la richiesta dell'Assessore Avv. MASCI.

La Dott.ssa D'ANTONIO illustra l'argomento facendo presente che, con nota pervenuta in data 25 luglio 2011, il Ministero dell'interno ha comunicato alla Regione Abruzzo l'assegnazione dei fondi statali regionalizzati a sostegno dell'associazionismo comunale, per effetto dell'Intesa Stato-Regioni n. 936/2006.

Lo stesso Ministero dell'Interno ha precisato che tali fondi debbano essere destinati alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane che hanno svolto, nell'anno 2011, gestione associata di funzioni/servizi.

In questa sede, pertanto, devono essere discussi e concertati i criteri e le modalità per l'erogazione di tali contributi e di quelli che, eventualmente, si rendano disponibili sul bilancio regionale.

Pertanto, tenuto conto che l'anno 2011 è un anno di transizione rispetto alle riforme in atto che andranno attuate entro il 31 dicembre 2012, propone che vengano adottati gli stessi criteri dell'anno 2010 e che i fondi a disposizione vengano ripartiti alle Unioni di Comuni ed alle 11 nuove Comunità montane per lo svolgimento in forma associata di funzioni/servizi già svolti nell'anno 2011, riparametrando la quota spettante a ciascuno sulla base di quanto percentualmente riscosso dalle Unioni e dalle 17 Comunità montane, in totale, nell'anno 2010, tenuto conto delle risorse a disposizione nell'anno 2011.

La modalità per accedere a tali risorse è che gli enti attestino di aver svolto, nell'anno 2011, lo stesso numero e le medesime funzioni e lo stesso numero e i medesimi servizi svolti nell'anno 2010 per lo stesso numero di Comuni e per i quali hanno ricevuto il contributo, ai sensi della DGR 886/2011.

Per quanto riguarda le nuove 11 Comunità montane, sorte a seguito di accorpamento, le risorse saranno erogate sulla base di quanto in precedenza erogato agli enti che, in alcuni casi, risultano accorpati.

Il Dott. GASBARRI chiede se si terrà conto, eventualmente, di quegli enti che nel corso dell'anno 2011 abbiano svolto più servizi associati rispetto all'anno 2010.

La Dott.ssa D'ANTONIO precisa che, nel caso in cui non si attesti la conformità all'anno 2010, si dovrà procedere ad una nuova istruttoria, sempre secondo i criteri e le modalità di cui alla DGR. N. 886 del 15 novembre 2010.

Il Dott. GASBARRI, inoltre, ritiene indispensabile che l'Assessore MASCI convochi un incontro urgente per discutere gli effetti che la manovra finanziaria recentemente approvata dal Parlamento, avrà sul territorio.

Il Dott. MANGOLINI interviene a questo proposito illustrando i contenuti dell'art. 16 del D.L. 138/2011, come convertito in L. 148/2011. Fa presente che finalmente il legislatore statale ha indicato con precisione il percorso che i Comuni di minore dimensione demografica devono seguire per gestire in forma associata funzioni/servizi comunali.


Ricorda, inoltre, che sono previste sanzioni a carico di quegli enti che non volessero rispettare tale percorso e che la Regione svolge, in questa fase, un ruolo importante e determinante per l'intero processo di attuazione delle riforme in atto che coinvolgono la maggior parte dei Comuni dell'Abruzzo.

Inoltre, fa presente che nella Regione Abruzzo sono circa 105 i Comuni che, essendo sotto la soglia dei 1.000 abitanti, subiranno maggiormente gli effetti della manovra finanziaria.

Per questa ragione appare indispensabile ed urgente che vengano convocati incontri territoriali da parte dell'Assessore Avv. MASCI al fine di sensibilizzare gli enti sui contenuti e sull'impatto dell'art. 16 del D.L. 138/2011, come convertito in L. 148/2011 ed all'art.14 della L. 122/2010

L'Avv. MASCI assicura che al più presto saranno convocati incontri a livello territoriale e che la Regione Abruzzo gestirà certamente l'intero processo per quanto le compete.

Invita, quindi, i presenti ad esprimersi sulla proposta sopra illustrata relativa ai criteri ed alle modalità di erogazione dei contributi a sostegno dell'associazionismo comunale relativi all'anno 2011.



La Conferenza esprime all'unanimità il proprio parere favorevole

A questo punto l'Avv. MASCI comunica ai presenti che per precedenti impegni già assunti è costretto a lasciare la seduta ed invita l'Assessore della Provincia di Pescara, Dott. A. D'OTTAVIO, ad assumere la presidenza della Conferenza.

Il Dott. D'OTTAVIO introduce l'argomento all'o.d.g. "Proposta di legge regionale di iniziativa della Giunta regionale "Testo Unico per la disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale" ed invita l'Ing. PRIMAVERA ad illustrarne i contenuti.

L'ing. PRIMAVERA, dopo avere indicato la normativa statale vigente in materia di invasi idrici e le disposizioni (D. Lgs. 112/98) che hanno conferito le funzioni sulla materia in oggetto alle Regioni nonché le norme (L.R. 72/98 art. 7, L.R. 81/98 art. 23, L.R. 15/2004 art. 139) in base alle quali la regione Abruzzo ha a sua volta trasferito le funzioni citate alle Province relativamente agli sbarramenti a servizio di piccole derivazioni idriche, illustra l'articolato del d.d.l.r.

In particolare, precisa che trattasi di una normativa che mira a definire l'iter amministrativo per la costruzione e la gestione di nuove dighe, ivi compresa la vigilanza, e per la sanatoria di quelle già costruite la cui competenza è attribuita alla Regione ed alle Province.

Il Dott. GASBARRI chiede se la normativa disciplina anche altre opere idriche, alcune di competenza comunale.

L'Ing. PRIMAVERA fa presente che il d.d.l.r. disciplina solo gli invasi idrici di competenza regionale e precisa le competenze attribuite alla Province.

Ricorda che ai Comuni sono attribuite specifiche competenze in materia di protezione civile escluse quelle attinenti l'autorizzazione a costruire e la gestione di dighe e invasi idrici.

Il Dott. GRAZIOSI ritiene che, trattandosi di conferimento di funzioni alle Province, debba essere rispettato quanto previsto nell'art. 71 della L.R. 72/98 nel quale vengono definiti e precisati i criteri per il trasferimento delle necessarie risorse umane e finanziarie indispensabili per l'esercizio di tali funzioni.

La Dott.ssa D'ANTONIO ritiene, a questo proposito, che la funzione di cui si discute è quella prevista nell'art. 7 della L.R. 72/98, già conferita alle Province con le deliberazioni di G.R. n. 592/2002 e n. 593/2002 nelle quali, tra l'altro, sono state già definite e trasferite le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative.

L'Ing. PRIMAVERA precisa che alle Province andranno le risorse derivanti dalle spese di istruttoria e dei proventi derivanti delle sanzioni a seguito di accertamento e contestazione delle violazioni.

Comunica a tal proposito che nella Regione Abruzzo sono approssimativamente stimati in circa 1.400 gli invasi già realizzati per i quali risulta necessario procedere alla regolarizzazione ai sensi della norma in discussione.

Infine, fa presente che il d.d.l.r. in esame dovrà acquisire il necessario parere del Servizio "Bilancio" della Regione Abruzzo.

Il Dott. D'OTTAVIO chiede ai presenti di esprimere il proprio parere in merito al testo del d.d.l.r. in discussione.

La Conferenza esprime all'unanimità il proprio parere favorevole al testo del d.d.l.r. fatto salvo il successivo parere rilasciato dal Servizio "Bilancio" della Regione Abruzzo.

A questo punto il Dott. D'OTTAVIO introduce il terzo punto all'o.d.g. "Varie ed eventuali".

Prende la parola il Dott. INNAURATO, appena entrato in sala, si rammarica di essere intervenuto tardi e di non avere avuto l'opportunità di rivolgersi all'Assessore e chiede quale sia la reale politica regionale a favore dell'associazionismo comunale e delle Comunità montane.

Infatti, osserva che la Regione Abruzzo per un verso afferma di sostenere le Comunità montane, per altro verso, invece, non assicura le necessarie risorse affinché questi enti possano continuare a svolgere i propri compiti, soprattutto quelli legati alla gestione associata di servizi che, altrimenti, in alcuni Comuni dell'interno sarebbero assenti.

Inoltre, è stato imposto alle Comunità montane di predisporre progetti di riorganizzazione degli enti che abbiano come obiettivo una riduzione del 20% delle risorse erogate nell'anno 2010.

Il quadro che si presenta appare quanto mai incerto e pericoloso per la stessa esistenza delle Comunità montane, alcune delle quali, come quella dallo stesso Dott. INNAURATO presieduta, potranno non assicurare gli emolumenti a favore del personale dipendente, sebbene nel corso degli ultimi tempi l'organico si sia ridotto notevolmente.

Infine, chiede che per l'associazionismo comunale vengano trasferite anche le risorse stanziare sul bilancio regionale.



La Dott.ssa D'ANTONIO fa presente che, in merito alla riduzione del 20% delle risorse trasferite alle Comunità montane nell'anno 2010, essa scaturisce da una specifica disposizione legislativa regionale (art. 5 della L.R. 35/2011) che non attiene alla gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

In ogni caso, con riguardo al sostegno delle gestioni associate, saranno trasferite alle Unioni ed alle 11 Comunità montane le risorse che si renderanno disponibili sui Cap. 11044 e 11464 del bilancio regionale per il sostegno all'associazionismo comunale.

Fa presente, inoltre, che le Comunità montane saranno enti finanziati esclusivamente dalle Regioni e che lo Stato finanzia lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni solo attraverso le forme della convenzione e dell'Unione attraverso il "federalismo municipale".

Infine, ricorda che la Regione Abruzzo ha appena stanziato € 5.000.000,00 a favore delle Comunità montane.

Il Dott. DE CESARE afferma che la Regione ha istituito una sottocommissione consiliare per esaminare le problematiche delle Comunità montane e chiede che in quella sede vengano definitivamente affrontate tutte le problematiche relative alla esistenza delle Comunità montane, alle competenze da attribuire ed al loro finanziamento.


Il Dott. MANGOLINI ritiene che le problematiche sollevate vadano inquadrare in un ambito più vasto, ovvero nel processo di riforma complessivo che il legislatore statale ha accelerato con la recente manovra finanziaria e le normativa vigente e precisa che nella seduta odierna della Conferenza sono state discusse le modalità e definiti i criteri per la erogazione delle risorse a sostegno dell'associazionismo comunale a Unioni e Comunità montane, come da ordine del giorno..

A tal fine la Dott.ssa D'ANTONIO ricorda che l'Assessore regionale Avv. MASCI si è impegnato a convocare incontri territoriali per affrontare le problematiche del processo di attuazione delle riforme istituzionali in atto.

Alle ore 13.30 il Dott. D'OTTAVIO dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Dott. V. Pallini




IL DIRIGENTE
REGIONALE

Dott.ssa M.A. D'Antonio



L'ASSESSORE
PROV. PESCARA

Dott. A.D. Ottavio




IL PRESIDENTE

Avv. C. Masci



GIUNTA REGIONALE
Direzione Riforme Istituzionali
Enti locali - Bilancio - Attività Sportive
Per copia conforme all'originale
Composto di n. 4..... fogli e n. 4..... fascicoli
PESCARA il 26 OTT. 2011

Dott.ssa E. Stefanini


RACCOMANDATA AR**ALLEGATO B
SCHEMA DOMANDA**

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo
 Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali,
 Bilancio, Attività Sportive"
 Servizio "Governance locale, Riforme Istituzionali
 e Rapporti con gli Enti Locali"
 Via Raffaello, 137
 65100 – **P E S C A R A**

OGGETTO: Delibera di G.R. n. _____ del _____ - **L.R. 143/97 e s.m.i. "Criteri per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per l'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali - Attestazione (Programma 2011).**

Il sottoscritto _____, rappresentante legale della
 Unione/Comunità montana:

TIPOLOGIA ENTE	DENOMINAZIONE
Unione di Comuni	
Comunità montana	

CHIEDE

- la concessione del contributo, relativo al Programma 2011, per l'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali, ai sensi della DGR _____

ATTESTA

- che per l'annualità 2011, sono stati svolti in forma associata lo stesso numero e le medesime funzioni/servizi comunali, per lo stesso numero di Comuni, per cui è stato percepito il contributo, nell'anno 2010, ai sensi della DGR 886/2010.

COMUNICA

- che le risorse erogate siano accreditate presso (*indicare codice IBAN*)

Data _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

N.B. La presente domanda, contenente l'attestazione per la concessione del contributo, deve essere prodotta, a pena di esclusione, secondo il presente modello allegato B parte integrante e sostanziale della DGR _____ debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale, deve essere trasmessa all'indirizzo sopra riportato, a pena di decadenza, esclusivamente tramite spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro **dieci giorni** dalla data di pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A. (per la data di trasmissione fa fede il timbro apposto sulla busta dall'Ufficio postale che ha ricevuto la stessa per l'invio).

DECRETI*Commissario ad Acta*

DECRETO 27.10.2011, n. 44/2011:

APPROVAZIONE DEI TETTI DI SPESA PER SINGOLA STRUTTURA E DEI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 833/78 - ANNUALITÀ 2011 - 2012 - DA SOTTOPORRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 33/2011 DEL 5/09/2011. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio Dei Ministri
dell'11/12/2009)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, tra l'altro quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 33 del 5/09/2011 recante *"Approvazione dei tetti di spesa per singola*

struttura e dello schema di contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 dalla rete privata accreditata per il biennio 2011 e 2012";

Considerato che con il predetto decreto l'Organo Commissariale, nell'approvare, i tetti di spesa per singola struttura, all'allegato 1 e lo schema di contratto, allegato 2, per l'acquisto di prestazioni riabilitative - annualità 2011 e 2012, di seguito per brevità SCHEMA DI CONTRATTO, ha disciplinato il procedimento della relativa negoziazione, prevedendo, nello specifico, che entro 10 giorni dalla notificata del richiamato decreto commissariale n. 33/2011 i Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione " (...) potranno presentare eventuali controdeduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute. La valutazione delle controdeduzioni e dei rilievi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011 - 2012";

Viste le osservazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO, presentate dai Rappresentanti Legali dei Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione e conservate agli atti del Servizio Assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;

Viste le valutazioni espresse in relazione alle predette osservazioni dall'Organo Commissariale notificate ai Centri di Riabilitazione proponenti e conservate, anch'esse, agli atti del Servizio assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitativa, protesica e termale della Direzione Politiche della Salute;

Ritenuto, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica delle disposizioni dello SCHEMA DI CONTRATTO indicate nella Tabella A di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:

TABELLA A

DISPOSIZIONE	Schema contrattuale di cui al DCA n. 33/2011 del 5 settembre 2011	Schema contrattuale di cui al DCA n. ____/2011 del ____ ottobre 2011
PREMESSE Punto 2	Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133)	Dichiarazione del Rappresentante Legale della struttura attestante l'ottemperanza degli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133)
VISTO	Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati lo schema di contratto relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il complessivo tetto di spesa previsto in relazione a tutti gli erogatori privati di relativo al periodo di riferimento 2011-2012	Il Decreto Commissariale n. 33/2011 del 5 settembre 2011 recante "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l'acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 dalla rete privata accreditata per il biennio 2011-2012". Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012 - da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 33/2011 del 5/09/2011. Ulteriori disposizioni" .
ART 6 p.3	Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L.	Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L.

	<p>è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.</p>	<p>è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.</p>
<p>ART 9</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento. 2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96. 3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996. 4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento. 2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96. 3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996. 4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura

	5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.	dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto 5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.
ART 10 p. 5	La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.	La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
ART. 12 bis p. 1	Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.	Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura della ASL di competenza".
ART 12 bis p.2	La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.	La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 85% (ottantacinquepercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura
ART 12 bis p.10	Gli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 1224 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.	Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
ART 14 p.2	Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.	Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.

Ritenuto, inoltre, che lo SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di Riabilitazione "Maristella S.r.l.", "SAN STEFAR S.r.l." e "VILLA PINI d'ABRUZZO, oltre alle variazioni sopra rappresentate, debba essere ulteriormente modificato nei punti sotto indicati per ciascun Erogatore e secondo le modalità chiarite di seguito a ciascun punto:

MARISTELLA

- modifica ed integrazione del punto 2 delle premesse dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: *"la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:*

- *certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;*
- *documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione o in cassa integrazione;*
- *certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);*
- *Documento Unico di Regolarità Contributiva;*
- *certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;*
- *certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;*
- *certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima";*

- modifica ed integrazione dell'art. 1 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: *"Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più tardi essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula";-*

- modifica dell'art. 15 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: *"in considerazione delle finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria. La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta";*

- modifica dell'art. 17 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico *"Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:*

- *l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;*
- *l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;*
- *la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;*
- *l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;*
- *l'accertata violazione degli obblighi in*

materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;

- *la mancata emissione della nota di credito di cui all'art.12bis;*
- *l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;*
- *la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;*
- *il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;*
- *inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto*

SAN STEFAR

- modifica ed integrazione del punto 2 delle premesse dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: *"la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:*

- *certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;*
- *documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione o in cassa integrazione;*
- *certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68);*
- *Documento Unico di Regolarità Contributiva;*
- *certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;*
- *certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappre-*

sentare la Struttura;

- *certificato rilasciato ai sensi degli art. 80 e 81 del D.lgs 231/01 di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima";*

- modifica ed integrazione dell'art. 1 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: *"Le certificazioni di cui in premessa dovranno al più tardi essere presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula";*

- modifica dell'art. 15 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico: *"in considerazione delle finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria. La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta";*

- modifica dell'art. 17 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO

Nello specifico *"Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:*

- *l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecu-*

zione del presente contratto;

- l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
- la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
- l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
- l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
- la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12 bis;
- l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
- la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
- inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.

Ritenuto, altresì, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica dell' allegato 1- Tetti massimi di spesa anno 2011 ex art. 26 L. 833/1978 - di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:

FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO

- modifica all'allegato 1 - Tetti massimi di spesa anno 2011 ex art. 26 L. 833/1978 -

Nello specifico viene accolta la richiesta di rimodulazione dei tetti di spesa per singola struttura, atteso che non viene superato il tetto complessivo di spesa e le relative capacità produttive di ogni singola struttura.

SEDI di:

- Gissi - Viale Serra, 1 € 1.372.700,00
- Avezzano - Via Macerine € 436.150,00
- Lanciano - Zona Industriale 65/A € 512.500,00

- Sulmona - Via Mazzini, 73	€ 481.500,00
- Vasto - C/da Lebba	€ 356.000,00
- Vasto - Via Platone, 50	€ 276.750,00
- Vasto - C/da San Tommaso	€ 217.800,00
- Vasto - Via Dalmazia, 116	€ 2.678.277,00
TOTALE	€ 6.331.677,00

WELLNESS

- modifica all'allegato 1 -Tetti massimi di spesa anno 2011 ex art. 26 L. 833/1978

Nello specifico viene confermato il tetto di spesa pari ad €1.120.598,00 della Deliberazione Commissariale n. 15/2010 del 18/02/2010 tenuto conto che la AUSL di Teramo ha precisato che le prestazioni riabilitative indicate con il T09 sono da considerarsi prestazioni ordinarie e che il TAR - Abruzzo si è espresso in favore della Società Wellness S.r.l. di Montorio al Vomano;

SANEX

- modifica all'allegato 1 -Tetti massimi di spesa anno 2011 ex art. 26 L. 833/1978

Nello specifico viene confermato il tetto di spesa pari ad € a €934.594,00 della Deliberazione Commissariale n. 15/2010 del 18/02/2010 tenuto conto che la AUSL di Teramo ha precisato che le prestazioni riabilitative indicate con il T09 sono da considerarsi prestazioni ordinarie;

Visto il decreto commissariale 13/2011 recante "Contratto di affitto tra il fallimento della società Villa Pini d'Abruzzo Srl e la società "Casa di cura Abano terme Polispecialistica e Termale SPA". Attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art 26 - Provvedimenti";

Precisato che la durata del contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative - annualità 2011-2012, da sottoporre alla sottoscrizione del Centro di Riabilitazione ad "Alta Intensità Assistenziale" coincide con la durata del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della Società "Villa Pini d'Abruzzo S.r.l. e la stessa Società "Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale SPA" come stabilito dal riferito decreto commissariale n.13/11;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'art. 16 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione al Centro di Riabilitazione ad Alta Intensità Assistenziale Villa Pini d'Abruzzo secondo le modalità di seguito indicate: *Art. 16.1. il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:*

- *dal giorno della sottoscrizione del presente contratto con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;- dal giorno 01.01.2012 fino alla scadenza naturale del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della società Villa Pini d'Abruzzo S.r.l e la Società "Casa di Cura Abano terme Polispecialistica e Termale S.p.A"(02 ottobre 2012) o - eventualmente - a quella inferiore derivante da anticipata cessazione del medesimo, intervenuta per qualsiasi causa, come stabilito con decreto commissariale n. 13/2011 del 31/03/2011;*

Precisato che le modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO disposte con specifico ed esclusivo riferimento ai Centri "Maristella S.r.l." e "San Stefar S.r.l.", sopra dettagliate, hanno carattere eccezionale e sono giustificate dalle particolari situazioni in cui versano detti Erogatori;

Precisato, altresì, che le modifiche di cui all'allegato 1 - in ordine ai tetti di spesa dei Centri Fondazione P. A. Mileno, Wellness S. r. l. e Sanex S.r.l. - scaturite dalla procedura di interlocuzione, hanno portato un incremento di spesa di € 636.802,00 rispetto al tetto di spesa complessivo previsto dal Decreto Commissariale n. 33/2011 del 5/09/2011;

Confermate tutte le ulteriori disposizioni contenute nello SCHEMA DI CONTRATTO non espressamente modificate/integrate/precisate dal presente provvedimento;

Ritenuto, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, che il Commissario Ad Acta sia parte del contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012;

Visto il contratto per l'acquisto di prestazioni

riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011- 2012 di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante, le modificazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO analiticamente descritte nella Tabella A del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione di seguito indicate:

- Fondazione Anffas
- Fondazione Padre Alberto Mileno
- San Raffaele
- Istituto Don Orione
- Fondazione Papa Paolo VI
- Fondazione Piccola Opera Charitas
- Fondazione Santa Caterina
- Monteferrante S.r.l.
- Casa di Cura Nova Salus
- Riabilitativa San Rocco S.r.l.
- Villa Serena – S. Agnese
- Wellness Sr.l.
- Medisalus
- Medical Marsicano
- Sanex S.r.l.
- Anesis S.r.l.
- Villa Dorotea

Visti i contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011- 2012 - di cui agli allegati 3, 4, 5 - parti costitutive ed integranti del presente provvedimento- da sottoporre alla sottoscrizione, rispettivamente, ai Centri MARISTELLA-SAN STEFAR – Villa Pini d'Abruzzo recanti, ciascuno, oltre alle modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO rappresentata nella tabella A del presente decreto, le ulteriori variazioni indicate in premessa con specifico riferimento ai predetti Centri;

Stabilita la natura definitiva e non più controvertibile dei contratti di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, ;

Stabilita, altresì, la natura definitiva e non

più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all'allegato 1;

Considerato che il Decreto Commissariale n. 33/2011 ha fissato, quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011 - 2012, il giorno 20 ottobre 2011;

Ritenuto di posticipare il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012 - di cui agli allegati 2, 3, 4, 5 differendolo al giorno 3 novembre 2011 stante la necessità di concludere le fasi di interlocuzione;

Visto l'art. 16.2 dei contratti di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, a tenore del quale *"le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definitive nel contratto relativo all'annualità 2010;*

Ratificata la nota prot. n. RA 21719/Comm/DG16/D18 del 27 gennaio 2011 con la quale il Sub Commissario Dr.ssa Baraldi, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012, al fine di contemperare l'esigenza di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni e alle strutture la possibilità di programmare ed organizzare le proprie attività, *rebus sic stantibus*, ha confermato i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relativi alla contrattazione 2010;

Stabilito di notificare il presente provvedimento ai Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione a mezzo raccomandata a.r. dalla cui ricezione gli Erogatori potranno concordare con l'Organo Commissariale una data utile per procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al presente decreto presso la sede della Regione Abruzzo - V.le Bovio n. 425 - Pescara fermo restando il predetto termine ultimo fissato al giorno 3 novembre 2011;

Precisato che la mancata sottoscrizione del

contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii.;

Atteso il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, in ragione del quale la Direzione regionale ne curerà l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

Stabilito, da ultimo, di comunicare il presente decreto ai Direttori generali e di procederne alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per finalità notiziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. è approvata la ripartizione definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all'allegato 1 con un incremento di spesa pari ad € 636.802,00 rispetto al tetto di spesa complessivo previsto dal Decreto Commissariale n. 33/2011 del 5/09/2011;
2. è approvata la spesa complessiva pari ad € 69.236.829,00 (sessantanovemilioniduecentotrentaseimilaottocentoventinove/00) per l'erogazione delle prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 rispettivamente per le annualità 2011- 2012;
3. è approvato il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto delle prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011 e 2012 - di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 33/2011:
 - Fondazione Anffas
 - Fondazione Padre Alberto Mileno
 - San Raffaele

- Istituto Don Orione
 - Fondazione Papa Paolo VI
 - Fondazione Piccola Opera Charitas
 - Fondazione Santa caterina
 - Montefferrante S.r.l.
 - Casa di Cura Nova Salus
 - Riabilitativa San Rocco S.r.l.
 - Villa Serena – S. Agnese
 - Wellness Sr.l.
 - Medisalus
 - Medical Marsicano
 - Sanex S.r.l.
 - Anesis S.r.l.
 - Villa Dorotea.
4. sono approvati i testi definitivi e non più controvertibili dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative - annualità 2011-2012 - di cui agli allegati 3, 4, 5, , parti integranti e costitutive del presente decreto, da sottoporre, rispettivamente, alla sottoscrizione del Centro di Riabilitane MARISTELLA, SAN STEFAR , Villa Pini d'Abruzzo ammessi alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 33/2011;- è differito al giorno 3 novembre 2011 il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti di cui agli allegati 2, 3, 4, 5,;
5. è ratificata la nota a firma del Sub Commissario Dr.ssa Baraldi del 27 gennaio 2011 prot. n. RA21719/Comm/DG16/DG18 che conferma, nelle more della definizione dei

contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 - annualità 2011-2012, i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relative alla contrattazione 2010;-

6. il presente provvedimento è notificato ai Centri di Riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del decreto n. 33/2011 mediante raccomandata a.r. dalla cui ricezione gli erogatori potranno concordare con l'Organo Commissariale la data per procedere alla relativa sottoscrizione presso i locali della Regione Abruzzo - V.le Bovio n. 425 - Pescara - fermo restando il termine ultimo stabilito al giorno 3 novembre 2011;
8. la mancata sottoscrizione dei contratti di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92;
9. il presente provvedimento è trasmesso, per la relativa validazione, ai Ministeri della Salute e dell'Economia, è comunicato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed è pubblicato per finalità notiziali sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Visto

IL SUB COMMISSARIO
Dr.ssa Giovanna Baraldi

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati

ALLEGATO 1

Tetti massimi di spesa anno 2011
Ex art.26 L.833/1978

	Strutture	Tetto per sedi operative	Tetto Totale per Struttura
1	FONDAZIONE ANFFAS - Teramo	€ 2.122.942,00	€ 2.122.942,00
2	FONDAZIONE PADRE A. MILENO - Vasto - Sedi di:		€ 6.331.677,00
	Sedi di:		
	a. Gissi-Viale Serra, 1	€ 1.372.700,00	
	b. Avezzano - Via Macerine	€ 436.150,00	
	c. Lanciano - Zona Industriale 65/A	€ 512.500,00	
	d. Sulmona - Via Mazzini, 73	€ 481.500,00	
	e. Vasto - C.DA Lebba	€ 356.000,00	
	f. Vasto - Via Platone, 50	€ 276.750,00	
	g. Vasto - C.da S. Tommaso	€ 217.800,00	
	h. Vasto -Viale Dalmazia, 116	€ 2.678.277,00	
3	SAN RAFFAELE	€ 580.544,00	€ 580.544,00
4	ISTITUTO DON ORIONE	€ 4.395.730,00	€ 4.395.730,00
5	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI		€ 12.319.320,00
	Sedi di:		
	a. Chieti	€ 2.269.943,00	
	b. Castiglione a Casauria	€ 463.876,00	
	c. Bolognano	€ 3.155.234,00	
	d. Penne	€ 1.369.646,00	
	e. Pescara - Via Papa Giovanni XXIII, 55	€ 1.782.520,00	
	f. Pescara - Via Pesaro, 9	€ 1.991.503,00	
	g. Pescara - Via Tavo, 86	€ 595.201,00	
	h. Raiano	€ 691.397,00	
6	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS - Sedi di:		€ 6.286.524,00
	Sedi di:		
	a. Giulianova	€ 5.939.664,00	
	b. Chieti	€ 346.860,00	
7	FONDAZIONE SANTA CATERINA	€ 2.950.326,00	€ 2.950.326,00
8	MONTEFERRANTE Srl	€ 1.448.940,00	€ 1.448.940,00
9	CASA DI CURA NOVA SALUS	€ 842.490,00	€ 842.490,00
10	RIABILITATIVA S. ROCCO Srl - Sedi di:		€ 2.198.687,00
	Sedi di:		
	a. Casoli	€ 1.165.076,00	
	b. Atesa	€ 1.033.611,00	
11	VILLA SERENA (S. AGNESE - PINETO)	€ 5.682.705,00	€ 5.682.705,00
12	WELNESS S.r.l.	€ 1.120.589,00	€ 1.120.589,00
13	MEDISALUS	€ 544.398,00	€ 544.398,00
14	MEDICAL MARSICANO	€ 581.514,00	€ 581.514,00
15	SANEX Srl	€ 934.594,00	€ 934.594,00

Tetti massimi di spesa anno 2011
Ex art.26 L.833/1978

	Strutture	Tetto per sedi operative	Tetto Totale per Struttura
16	ANESIS Srl	€ 1.036.638,00	€ 1.036.638,00
17	VILLA DOROTEA	€ 2.042.888,00	€ 2.042.888,00
18	Casa di Cura ABANO TERME - VILLA PINI D'ABRUZZO	€ 5.117.951,00	€ 5.117.951,00
19	Curatela Fallimentare SAN STEF.A.R. S.R.L.		€ 9.899.597,00
	Sedi di:		
	a. Castel di Sangro (AQ)	€ 410.282,69	
	b. Chieti	€ 713.629,93	
	c. Chieti Scalo (CH)	€ 833.587,75	
	d. S. Egidio alla Vibrata (TE)	€ 340.628,87	
	e. Atri (TE)	€ 632.266,51	
	f. Roseto degli Abruzzi (TE)	€ 824.112,43	
	g. Alba Adriatica (TE)	€ 412.435,54	
	h. Teramo	€ 761.781,07	
	i. Lanciano (CH)	€ 1.283.467,78	
	l. Vasto (CH)	€ 408.014,66	
	m. Villa S. Maria (CH)	€ 278.378,95	
	n. Casalbordino (CH)	€ 249.945,05	
	o. San Salvo (CH)	€ 325.217,33	
	p. Pescara	€ 748.995,05	
	q. Montesilvano (PE)	€ 1.043.625,63	
	r. L'Aquila	€ 633.227,75	
20	Curatela Fallimentare MARISTELLA S.R.L.	€ 2.798.775,00	€ 2.798.775,00
	Totali	€ 69.236.829,00	€ 69.236.829,00

ALLEGATO 2**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE
EX ART. 26 DELLA LEGGE 833/78**

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in _____, alla via _____, n._____, in persona del_____;
- il **Commissario Ad Acta** per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, dott. Giovanni Chiodi;
- **le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via_____ n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via_____ ,n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3–Pescara con sede in Pescara, alla Via_____ ,n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore_____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4– Teramo con sede in Teramo, alla Via_____ , n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore_____ C.F. _____ P.I. _____;

E

- La (**Struttura**)_____, con sede in _____, alla via _____, in persona del_____ e legale rappresentante pro – tempore, sig. _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come “struttura”).

PREMESSO CHE

- 1). La Struttura è provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78.
- 2). La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, qualora ne sussista l'obbligo, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352;
 - Dichiarazione del Rappresentante Legale attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie.

VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011 – 2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio – sanitarie della rete territoriale.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati il tetto di spesa per singola struttura e lo schema di contratto per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 relativo alle annualità 2011 e 2012.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante: "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 – annualità 2011- 2012 – da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del Decreto del commissario ad Acta n. 33/2011 del 5/09/2011. Ulteriori disposizioni"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1**Documentazione**

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla certificazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2**Oggetto**

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3**Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa**

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 autorizzate ed accreditate provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come

corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro _____
e, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro _____ per un totale complessivo di
euro _____.

2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali , in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di riabilitative, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile massimo. Detta oscillabilità quando in eccesso non

è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).

2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza extraospedaliera riabilitativa di cui all'art. 26 della legge 833/78 è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008 – 2010) e dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 10/01/2011.
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della struttura.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la "Ricollocazione nei Livelli

Essenziali di Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria (D.P.C.M. 29/11/2001) delle attività svolte dalle strutture extra-ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale”.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “governo clinico”, ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
2. La struttura si obbliga a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm , l’invio mediante strumenti telematici alla A.S..L nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura le informazioni di seguito dettagliate:
 - a) Comunicazione di presa in carico del Paziente, completa di impegnativa della richiesta di prestazione e della autorizzazione della UVM entro 24 ore;
 - b) Comunicazione di dimissione del Paziente entro 24 ore;
 - c) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero di pazienti trattati in regime semiresidenziale, ambulatoriale, extramurale e domiciliari a carico del S.S.N., distinto per tipologia.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l’obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l’impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 1 della L. 662/96.

3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge 833/78, come disciplinato dalla normativa regionale.
2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
4. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori

obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (R.I.A.) e regionali.

5. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
6. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
7. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione della tariffa corrispondente alla prestazione erogata.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L' A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.

6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero, prestazioni a ciclo diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La ASL deve effettuare acconti mensili pari all'85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel

- trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
 8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
 9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
 10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
 11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 671 dell'1/01/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 157/2 del 21/12/2004, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/78, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno

portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 17.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad

esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19**Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21**Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

2. Lanciano, Vasto, Chieti

3. Pescara

4. Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

Per la Struttura

ALLEGATO 3**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE
EX ART. 26 DELLA LEGGE 833/78**

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in _____, alla via _____, n. _____, in persona del _____;
- il **Commissario Ad Acta** per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, dott. Giovanni Chiodi;
- le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3–Pescara con sede in Pescara, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

E

- La(**Struttura**) MARISTELLA S.R.L., con sede in _____, alla via _____, in persona del _____ e legale rappresentante pro – tempore, sig. _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come “struttura”).

PREMESSO CHE

- 1). La Struttura è provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78.
- 2). La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, qualora ne sussista l'obbligo, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;
 - Dichiarazione del Rappresentante Legale attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima.

VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011 – 2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio – sanitarie della rete territoriale.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati il tetto di spesa per singola struttura e lo schema di contratto per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 relativo alle annualità 2011 e 2012.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante: "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 – annualità 2011- 2012 – da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del Decreto del commissario ad Acta n. 33/2011 del 5/09/2011. Ulteriori disposizioni"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla certificazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 autorizzate ed accreditate provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro_____

ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro _____ per un totale complessivo di euro _____.

2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali , in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di riabilitative, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile massimo. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-

novembre-dicembre 2012).

2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza extraospedaliera riabilitativa di cui all'art. 26 della legge 833/78 è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008 – 2010) e dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 10/01/2011.
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della struttura.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la "Ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria (D.P.C.M. 29/11/2001) delle attività svolte dalle strutture extra-ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale".

Art. 7**Ulteriori obblighi della Struttura**

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “governo clinico”, ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
2. La struttura si obbliga a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm , l’invio mediante strumenti telematici alla A.S..L nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura le informazioni di seguito dettagliate:
 - a) Comunicazione di presa in carico del Paziente, completa di impegnativa della richiesta di prestazione e della autorizzazione della UVM entro 24 ore;
 - b) Comunicazione di dimissione del Paziente entro 24 ore
 - c) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero di pazienti trattati in regime semiresidenziale, ambulatoriale, extramurale e domiciliari a carico del S.S.N., distinto per tipologia.

Art. 8**Documentazione relativa agli utenti**

1. La Struttura ha l’obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9**Personale della Struttura e requisiti di compatibilità**

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l’impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l’accertamento della

insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge 833/78, come disciplinato dalla normativa regionale.
2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
4. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (R.I.A.) e regionali.
5. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi

consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.

6. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
7. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione della tariffa corrispondente alla prestazione erogata.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L. potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L' A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8 , fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative

necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:

- le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
- di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.

- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
- entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento.

9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.

10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero, prestazioni a ciclo diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.

4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La ASL deve effettuare acconti mensili pari all'85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL,

non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.

8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 671 dell'1/01/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 157/2 del 21/12/2004, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/78, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa

nel termine di 20 giorni, dall'ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.

3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte. In considerazione della finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.
2. La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta.
1. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 17.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all' art. 12bis;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente,

completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

2. Lanciano, Vasto, Chieti

3. Pescara

4. Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

Per la Struttura

ALLEGATO 4**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE
EX ART. 26 DELLA LEGGE 833/78**

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in _____, alla via _____, n. _____, in persona del _____;
- il **Commissario Ad Acta** per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, dott. Giovanni Chiodi;
- **le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3–Pescara con sede in Pescara, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4– Teramo con sede in Teramo, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

E

- La(**Struttura**) SAN STEFAR S.R.L., con sede in _____, alla via _____, in persona del _____ e legale rappresentante pro – tempore, sig. _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come “struttura”).

PREMESSO CHE

- 1). La Struttura è provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78.
- 2). La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, qualora ne sussista l'obbligo, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;
 - Dichiarazione del Rappresentante Legale attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie non rientrando in tale ultima fattispecie nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della società in bonus e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima.

VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011 – 2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio – sanitarie della rete territoriale.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati il tetto di spesa per singola struttura e lo schema di contratto per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 relativo alle annualità 2011 e 2012.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante: "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 – annualità 2011- 2012 – da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del Decreto del commissario ad Acta n. 33/2011 del 5/09/2011. Ulteriori

disposizioni”

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità eccezion fatta per il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà essere presentato entro 90 giorni dalla predetta stipula.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla certificazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3**Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa**

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 autorizzate ed accreditate provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro _____ ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro _____ per un totale complessivo di euro _____.
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.

Art. 4**Condizioni di erogabilità delle prestazioni**

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5**Criteria di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di riabilitative, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile massimo. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6**Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza extraospedaliera riabilitativa di cui all'art. 26 della legge 833/78 è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008 – 2010) e dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 10/01/2011.
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della struttura.

5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la "Ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria (D.P.C.M. 29/11/2001) delle attività svolte dalle strutture extra-ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale".

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
- ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico", ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
2. La struttura si obbliga a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. , l'invio mediante strumenti telematici alla A.S..L nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura le informazioni di seguito dettagliate:
- a) Comunicazione di presa in carico del Paziente, completa di impegnativa della richiesta di prestazione e della autorizzazione della UVM entro 24 ore;
 - b) Comunicazione di dimissione del Paziente entro 24 ore
 - c) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero di pazienti trattati in regime semiresidenziale, ambulatoriale, extramurale e domiciliari a carico del S.S.N., distinto per tipologia.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge 833/78, come disciplinato dalla normativa regionale.
2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del

S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.

3. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
4. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (R.I.A.) e regionali.
5. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
6. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
7. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione della tariffa corrispondente alla prestazione erogata.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L' A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste

dall'art. 12 bis.

4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
 5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
 6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8 , fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
 7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
 8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
- Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.

10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero, prestazioni a ciclo diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La ASL deve effettuare acconti mensili pari all'85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di

credito.

4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla

deliberazione di Giunta Regionale n. 671 dell'1/01/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 157/2 del 21/12/2004, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.

2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/78, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte. In considerazione della finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua ricollocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato è consentita eccezionalmente la cessione del contratto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.
2. La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Presidente della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, salva l'ipotesi in cui cessi il regime di commissariamento oltre che all'esibizione, a cura del cessionario, di tutta la documentazione prescritta.

2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 17.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e /o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;

- inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
- 2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
- 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21
Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Lanciano, Vasto, Chieti

Pescara

Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

Per la Struttura

ALLEGATO 5**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE
EX ART. 26 DELLA LEGGE 833/78**

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in _____, alla via _____, n._____, in persona del_____;
- il **Commissario Ad Acta** per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, dott. Giovanni Chiodi;
- le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via_____ n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via_____ ,n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3–Pescara con sede in Pescara, alla Via_____ ,n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore_____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4– Teramo con sede in Teramo, alla Via_____ , n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore_____ C.F. _____ P.I. _____;

E

- La(**Struttura**) VILLA PINI d'ABRUZZO, con sede in _____, alla via _____, in persona del_____ e legale rappresentante pro – tempore, sig. _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come “struttura”).

PREMESSO CHE

- 1). La Struttura è provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78.
- 2). La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, qualora ne sussista l'obbligo, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352;
 - Dichiarazione del Rappresentante Legale attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie.

VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011 – 2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio – sanitarie della rete territoriale.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati il tetto di spesa per singola struttura e lo schema di contratto per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 relativo alle annualità 2011 e 2012.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante: "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dei contratti per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 – annualità 2011- 2012 – da sottoporre alla sottoscrizione dei Centri di riabilitazione ammessi alla negoziazione ai sensi del Decreto del commissario ad Acta n. 33/2011 del 5/09/2011. Ulteriori disposizioni" .

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla certificazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 26 della legge 833/78 autorizzate ed accreditate provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro_____

e, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro _____ per un totale complessivo di euro _____.

2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di riabilitative, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile massimo. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di

riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).

2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza extraospedaliera riabilitativa di cui all'art. 26 della legge 833/78 è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008 – 2010) e dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 10/01/2011.
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della struttura.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la "Ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria (D.P.C.M. 29/11/2001) delle attività

svolte dalle strutture extra-ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale”.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:

- ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di “governo clinico”, ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

2. La struttura si obbliga a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm , l’invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura le informazioni di seguito dettagliate:

- a) Comunicazione di presa in carico del Paziente, completa di impegnativa della richiesta di prestazione e della autorizzazione della UVM entro 24 ore;
- b) Comunicazione di dimissione del Paziente entro 24 ore
- c) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero di pazienti trattati in regime semiresidenziale, ambulatoriale, extramurale e domiciliari a carico del S.S.N., distinto per tipologia.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l’obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:

- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
- b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.

2. La Struttura garantisce l’impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 1 della L. 662/96.

3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge 833/78, come disciplinato dalla normativa regionale.
2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
4. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (R.I.A.) e regionali.

5. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
6. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
7. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione della tariffa corrispondente alla prestazione erogata.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L. potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L' A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.

6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8 , fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.

- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
 10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero, prestazioni a ciclo diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La ASL deve effettuare acconti mensili pari all'85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel

- trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
 8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
 9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
 10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
 11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 671 dell'1/01/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 157/2 del 21/12/2004, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/78, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno

portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni, dall'ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 17.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 fino alla scadenza naturale del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della Società "Villa Pini d'Abruzzo Srl e la Società Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale Spa (2 ottobre 2012) o – eventualmente – a quella inferiore derivante da anticipata cessazione del medesimo, intervenuta per qualsiasi causa, come stabilito con decreto commissariale n. 13/2011.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all' art. 12bis;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19**Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21**Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Il Commissario Ad Acta

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

2. Lanciano, Vasto, Chieti

3. Pescara

4. Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

Per la Struttura

DECRETO 28.10.2011, n. 45/2011:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA PER SINGOLA STRUTTURA RELATIVI AL BIENNIO 2011-2012 PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN RESIDENZE ASSISTENZIALI (EX CENTRI RESIDENZIALI) DALLE STRUTTURE PRIVATE E DALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009*)

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato *Commissario ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l'altro quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009;

VISTO il decreto n. 31 del 30/08/2011 recante "*Approvazione dello schema di contratto e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (ex Centri Residenziali) dalle strutture private provvisoriamente accreditate*";

CONSIDERATO che con il predetto decreto l'Organo Commissariale, nell'approvare, i tetti di spesa per singola struttura, all'allegato 1 e lo schema di contratto, allegato 2, per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (RA) - annualità 2011 e 2012, di seguito per brevità SCHEMA DI CONTRATTO, ha disciplinato il procedimento della relativa negoziazione, prevedendo, nello specifico, che entro 10 giorni dalla notifica del richiamato decreto commissariale n. 31/2011 le Strutture private provvisoriamente accreditate che erogano tale tipologia di prestazioni ammesse alla negoziazione " (...) potranno presentare eventuali controdeduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute. La valutazione delle controdeduzioni e dei rilievi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (RA) — annualità 2011 e 2012";

VISTE le osservazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO, presentate dai Rappresentanti Legali delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (RA) ammesse alla negoziazione e conservate agli atti del Servizio Programmazione Socio-Assistenziale, Progettualità di

territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e dipendenze della Direzione Politiche della Salute;

VISTE le valutazioni espresse in relazione alle predette osservazioni dall'Organo Commissariale notificate alle Strutture R.A. proponenti e conservate, anch'esse, agli atti del Servizio Programmazione Socio-Assistenziale, Progettualità di territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e dipendenze della Direzione Politiche della Salute;

RITENUTO, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica delle disposizioni dello SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE indicate nella Tabella A di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:

TABELLA A

DISPOSIZIONE	Schema contrattuale di cui al DCA n. 31/2011 del 30 agosto 2011	Schema contrattuale di cui al DCA n. ___/2011 del ___ ottobre 2011
PREMESSE Punto 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (omissis) ▪ Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133) ▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva ▪ (omissis) ▪ (omissis) ▪ (omissis) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (omissis) ▪ Dichiarazione del Rappresentante Legale della struttura attestante l'ottemperanza degli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133) ▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva, qualora ne sussista l'obbligo ▪ omissis) ▪ (omissis) ▪ (omissis)
VISTI	<p>Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie della rete territoriale.</p> <p>Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.</p>	<p>Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie della rete territoriale.</p> <p>Il Decreto Commissariale n. 31/2011 del 30 agosto 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (ex Centri Residenziali) relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.</p> <p>Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante: "Approvazione dello schema di accordo contrattuale e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (ex Centri Residenziali) dalle strutture private e dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) provvisoriamente accreditate. Ulteriori disposizioni".</p>

ART. 1.3	3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'ASL di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.	3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'ASL di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo. Ai sensi della normativa vigente le strutture pubbliche sono escluse dall'osservanza degli obblighi di cui al presente punto.
ART.3.2	2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 95% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati.	1. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto provvisoriamente accreditati
ART 6.2	2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Assistenziali è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008 – 2010) e successivamente modificato dall'art. 20 della L.R. n. 1 del 10/01/2011.	2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Assistenziali è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, che è tenuta a fornire la risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di attivazione delle prestazioni.
Art.6.4	4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.	4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.

ARTT. 7, 10, 12, 12-BIS	“fatture”	“fatture/note contabili”
ART 9.1	1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.	1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento. Restano salve le norme transitorie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 361/2003.
ART. 12 bis.1	1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.	1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
ART 12 bis.2	2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.	2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 85% (ottantacinquepercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura
ART. 13	1. (OMISSIS). 2. (OMISSIS). 3. (OMISSIS).	1. (OMISSIS). 2. (OMISSIS). 3. (OMISSIS). 4. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale di anziani non autosufficienti e disabili, al fine di conservare il posto letto al paziente, l'Azienda Sanitaria Locale corrisponderà alla Struttura il 50% della tariffa giornaliera per i primi 15 (quindici) giorni di ricovero.

RITENUTO, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica dell'allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. 31 del 30.08.2011, “Tetti di spesa annualità 2011 e 2012 Residenze Assistenziali (R.A.)” estrapolando la Struttura “ Piccolo Rifugio "La Cicala" - Atessa (CH) in ragione dell'oggettiva impossibilità, al momento, della stessa di erogare prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali come rappresentato dal Curatore fallimentare con lettera prot. n. 30/2011/CF del 16 settembre 2011, acquisita al prot. della Direzione Politiche della Salute al n. RA/190734 del 19/09/2011.

CONFERMATE tutte le ulteriori disposizioni contenute nello SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE non espressamente modificate/integrate/precisate dal presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, che il Commissario Ad Acta sia parte del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali - annualità 2011-2012;

VISTO il contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali - annualità 2011- 2012 di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le

modificazioni allo SCHEMA CONTRATTUALE analiticamente descritte nella Tabella A del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali ammesse alla negoziazione di seguito indicate:

- Società Lido srl - Casa Albergo "Il Castello" - Crecchio (CH)
- Società Lido - Casa di Riposo "Tommaso Berardi" - Ortona (CH)
- Casa Sollievo "S. Camillo" - Bucchianico (CH)
- Cr Frati Religiosi Antoniano - Lanciano (CH)
- Cr Fraternitas - Castel Frentano (CH)
- Coop Sociale "Il Quadrifoglio" s.c. Onlus - Giulianova (TE)
- I.P.A.B. casa di riposo "F. Alessandrini" - Civitella del Tronto (TE)
- I.P.A.B Casa di Riposo "G. De Benedictis" - Teramo
- Istituto Sacri Cuori "C. Ciampoli" - Marina di San Vito (CH)
- Ist. Riuniti "S. Giovanni Battista" - Chieti
- Istituto Sacri Cuori "Maria Assunta" - Lanciano (CH)
- Soc. Coop. Simeoni - Guardiagrele (CH)
- Soc. Coop. Simeoni - Orsogna (CH)
- Società IS.EN.CO s.r.l. - Ripa Teatina (CH)
- Società "Il Giardino" s.p.a.
- Centro Servizi Anziani Comune di L'Aquila - L'Aquila

STABILITA la natura definitiva e non più controvertibile del contratto di cui all'allegato 2;

STABILITA, altresì, la natura definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all'allegato 1;

CONSIDERATO che il Decreto Commissariale n. 31/2011 ha fissato, quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali - annualità 2011 - 2012, il giorno 20 ottobre 2011;

RITENUTO di posticipare il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali - annualità 2011-2012 - di cui all'allegato 2, differendolo al giorno 3 novembre 2011 stante la necessità di concludere le fasi di interlocuzione, giusta comunicazione prot. n. RA/215898/COMM. del 20 ottobre 2011 ;

RITENUTO opportuno, altresì, rinviare ogni valutazione relativa alla stipula del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali dalla Struttura "Piccolo Rifugio "La Cicala" - Atesa (CH), in ragione dell'oggettiva impossibilità della suddetta Struttura di erogare, al momento, prestazioni, come rappresentato dal Curatore fallimentare, con lettera prot. n. 30/2011/CF del 16 settembre 2011, acquisita al prot. della Direzione Politiche della Salute al n. RA/190734 del 19/09/2011, fermo restando i limiti e le modalità di assegnazione del tetto di spesa di cui al decreto commissariale n. 26/2011;

VISTO l'art. 16.2 dei contratti di cui all'allegato 2, a tenore del quale *"le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definitive nel contratto relativo all'annualità 2010"*;

RATIFICATA la nota prot. n. RA 21719/Comm/DG16/D18 del 27 gennaio 2011 con la quale il Sub Commissario Dr.ssa Baraldi, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali - annualità 2011-2012, al fine di contemperare l'esigenza di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni e alle strutture la possibilità di programmare ed organizzare le proprie attività, *rebus sic stantibus*, ha confermato i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relativi alla contrattazione 2010;

STABILITO di notificare il presente provvedimento alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali ammesse alla negoziazione a mezzo raccomandata a.r.;

conseguentemente gli Erogatori potranno procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al presente Decreto presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute, Via Conte di Ruvo n. 74 - Pescara nel giorno 3 novembre 2011;

PRECISATO che la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii.;

ATTESO il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, in ragione del quale la Direzione regionale ne curerà l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

STABILITO, da ultimo, di comunicare il presente decreto ai Direttori generali e di procederne alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per finalità notiziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. È approvata la ripartizione definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all'allegato 1 con un decremento di spesa pari a € 1.068.977,75 rispetto al tetto di spesa complessivo previsto dal Decreto Commissariale n. 31/2011 del 30/08/2011 e che corrisponde al tetto di spesa assegnato alla Struttura "Piccolo Rifugio "La Cicala" - Atessa (CH);
2. è approvata la spesa complessiva pari ad € 14.562.343, (quattordicimilionicinquecentosessantaduemilatrecentoquarantatre/00) per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali rispettivamente per le annualità 2011-2012;
3. è approvato il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali annualità 2011 – 2012 di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture che erogano le suddette prestazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 31/2011:
 - Società Lido srl - Casa Albergo "Il Castello" - Crecchio (CH)
 - Società Lido - Casa di Riposo "Tommaso Berardi" - Ortona (CH)
 - Casa Sollievo "S. Camillo" - Bucchianico (CH)
 - Cr Frati Religiosi Antoniano - Lanciano (CH)
 - Cr Fraternitas - Castel Frentano (CH)
 - Coop Sociale "Il Quadrifoglio" s.c. Onlus - Giulianova (TE)
 - I.P.A.B. casa di riposo "F. Alessandrini" - Civitella del Tronto (TE)
 - I.P.A.B Casa di Riposo "G. De Benedictis" - Teramo
 - Istituto Sacri Cuori "C. Ciampoli" - Marina di San Vito (CH)
 - Ist. Riuniti "S. Giovanni Battista" - Chieti
 - Istituto Sacri Cuori "Maria Assunta" - Lanciano (CH)
 - Soc. Coop. Simeoni - Guardiagrele (CH)
 - Soc. Coop. Simeoni - Orsogna (CH)
 - Società IS.EN.CO s.r.l. - Ripa Teatina (CH)
 - Società "Il Giardino" s.p.a.
 - Centro Servizi Anziani Comune di L'Aquila - L'Aquila
4. è differito al giorno 3 novembre 2011 il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto di cui all'allegato 2;
5. è rinviata ogni valutazione relativa alla stipula del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali dalla Struttura "Piccolo Rifugio "La Cicala" - Atessa (CH), in ragione dell'oggettiva impossibilità, al momento, della suddetta Struttura di erogare prestazioni, come rappresentato dal Curatore fallimentare con lettera prot. n. 30/2011/CF del 16 settembre 2011, acquisita al prot. della Direzione Politiche della Salute al n. RA/190734 del 19/09/2011, fermo

restando i limiti e le modalità di assegnazione del tetto di spesa di cui all'Allegato 1 al decreto commissariale n. 31/2011;

6. è ratificata la nota a firma del Sub Commissario Dr.ssa Baraldi del 27 gennaio 2011 prot. n. RA21719/Comm/DG16/DG18 che conferma, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali annualità 2011 - 2012, i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relative alla contrattazione 2010;
7. il presente provvedimento è notificato alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali ammesse alla negoziazione a mezzo raccomandata a.r.; conseguentemente gli Erogatori potranno procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al presente decreto presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute, Via Conte di Ruvo n. 74 - Pescara nel giorno 3 novembre 2011;
8. la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii;
9. il presente provvedimento è trasmesso, per la relativa validazione, ai Ministeri della Salute e dell'Economia, è comunicato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed è pubblicato per finalità notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Visto

Il Sub Commissario

Dr.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Chiodi

LE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PESCARA, IL 28 OTT. 2011

Dott.ssa Barbara MORGANTI

Seguono allegati

ad ACTA del Commissario

n. 45 del 28 OTT. 2011

ALLEGATO 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. del		
TETTI DI SPESA ANNUALITA' 2011 E 2012 RESIDENZE ASSISTENZIALI (R.A.)		
STRUTTURA	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Società Lido srl - Casa Albergo "Il Castello" - Crecchio (CH)	€ 1.297.192,00	€ 1.297.192,00
Società Lido - Casa di Riposo "Tommaso Berardi" - Ortona (CH)	€ 1.052.733,00	€ 1.052.733,00
Casa Sollievo "S. Camillo" - Bucchianico (CH)	€ 526.367,00	€ 526.367,00
Cr Frati Religiosi Antoniano - Lanciano (CH)	€ 789.550,00	€ 789.550,00
Cr Fraternitas - Castel Frentano (CH)	€ 394.775,00	€ 394.775,00
Coop Sociale "Il Quadrifoglio" s.c. Onlus - Giulianova (TE)	€ 394.775,00	€ 394.775,00
I.P.A.B. casa di riposo "F. Alessandrini" - Civitella del Tronto (TE)	€ 960.619,00	€ 960.619,00
I.P.A.B Casa di Riposo "G. De Benedictis" - Teramo	€ 1.868.600,00	€ 1.868.600,00
Istituto Sacri Cuori "C. Ciampoli" - Marina di San Vito (CH)	€ 328.979,00	€ 328.979,00
Ist. Riuniti "S. Giovanni Battista" - Chieti	€ 4.102.225,00	€ 4.102.225,00
Istituto Sacri Cuori "Maria Assunta" - Lanciano (CH)	€ 460.571,00	€ 460.571,00
Soc. Coop. Simeoni - Guardagrele (CH)	€ 328.979,00	€ 328.979,00
Soc. Coop. Simeoni - Orsogna (CH)	€ 657.958,00	€ 657.958,00
Società IS.EN.CO s.r.l. - Ripa Teatina (CH)	€ 315.820,00	€ 315.820,00
Società "Il Giardino" s.p.a.	€ 556.833,00	€ 556.833,00
Centro Servizi Anziani Comune di L'Aquila - L'Aquila	€ 526.367,00	€ 526.367,00
Totale	€ 14.562.343,00	€ 14.562.343,00

gfb

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 45 del 28 OTT. 2011

ALLEGATO 2

AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. DEL

**ACCORDO CONTRATTUALE PROPOSTO ALLE STRUTTURE PRIVATE E DALLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) PROVVISORIAMENTE
ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN RESIDENZE
ASSISTENZIALI (EX CENTRI RESIDENZIALI)
PER IL BIENNIO 2011/2012**

STIPULATO PRESSO IN DATA

TRA

- la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in _____, alla via _____, n. _____, in persona del _____;
- il Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3–Pescara con sede in Pescara, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4– Teramo con sede in Teramo, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

E

- La (Struttura) _____, con sede in _____, alla via _____, in persona del _____ e legale rappresentante pro – tempore, sig. _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come “struttura”).

PREMESSO CHE

- 1) La Struttura è provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (ex Centri Residenziali).
- 2) La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, qualora ne sussista l'obbligo, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - Dichiarazione del Rappresentante Legale della Struttura attestante l'ottemperanza degli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva, qualora ne sussista l'obbligo;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 9, 11, 31 e 32 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie della rete territoriale.
- Il Decreto Commissariale n.31 del 30/08/2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dello schema di accordo contrattuale e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (ex Centri Residenziali) dalle strutture private e dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) provvisoriamente accreditate. Ulteriori disposizioni".

SI CONVIENE E SI STIPULA**Art. 1****Documentazione**

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente contratto la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla certificazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'ASL di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.



Ai sensi della normativa vigente le strutture pubbliche sono escluse dall'osservanza degli obblighi di cui al presente punto.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente contratto:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali per le quali risulta autorizzata ed accreditata provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro _____ ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro _____ per un totale complessivo di euro _____;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto provvisoriamente accreditati.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. 32/2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della ASL competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni in Residenze Assistenziali, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile

massimo. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).

2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Assistenziali è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, che è tenuta a fornire la risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di attivazione delle prestazioni.
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e socio-sanitaria (DPCM 29.11.2001) delle attività svolte dalle strutture extra ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico" ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
2. La struttura, per quanto attiene le prestazioni in Residenze Assistenziali, si obbliga a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura le informazioni di seguito dettagliate:
 - a) Comunicazione dell'ammissione in struttura del Paziente completa di impegnativa della richiesta di prestazione e della autorizzazione della UVM, entro 24 ore.
 - b) Comunicazione di dimissione e/o di dimissioni temporanee (ricovero in ospedale) del Paziente entro 24 ore.

- c) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze a carico del S.S.N., distinto per tipologia di fascia e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura/nota contabile).

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento. Restano salve le norme transitorie di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.361/2003.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. La struttura si impegna a comunicare trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute, l'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla ASL competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura/nota contabile di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali, come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
2. Il file di produzione costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura/nota contabile, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le giornate di presenza maturate e le prestazioni erogate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al file di produzione, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione :
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura/nota contabile.

5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed in particolare il flusso informativo FAR (Flusso Assistenza Residenziale e semiresidenziale) - in attuazione del DM 17 dicembre 2008 - nonché il modello ministeriale STS24.
6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. L'ASL al ricevimento della fattura/nota contabile e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione elettronica della prestazione e della tariffa corrispondente.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la ASL, potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L'ASL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della ASL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.

- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;

- entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura stessa l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
 10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempimenti relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla ASL di competenza territoriale, la fattura/nota contabile relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura/nota contabile è trasmessa all'ASL territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura/nota contabile deve indicare separatamente le prestazioni in Residenze Assistenziali rese a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per ASL di residenza del paziente.
4. Alla fattura/nota contabile deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura/nota contabile non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art.12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La ASL deve effettuare acconti mensili pari all'85% (ottantacinque) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30%, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura/nota contabile.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la ASL procede al saldo della fattura/nota contabile - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art.11 e all'art.13 del presente contratto. Ove necessario l'ASL richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art.17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione

- con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
 8. La ASL sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
 9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
 10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile.
 11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 1° agosto 2002, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.
4. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale di anziani non autosufficienti e disabili, al fine di conservare il posto letto al paziente, l'Azienda Sanitaria Locale corrisponderà alla Struttura il 50% della tariffa giornaliera per i primi 15 (quindici) giorni di ricovero.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica, dalla ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 17.

Art. 16**Durata**

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente contratto sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17**Risoluzione del contratto**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18**Controversie**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19**Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21**Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

2. Lanciano, Vasto, Chieti

3. Pescara

4. Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

Per la Struttura

DECRETO 28.10.2011, n. 46/2011:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DEI TETTI DI SPESA PER SINGOLA STRUTTURA RELATIVI AL BIENNIO 2011-2012 PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN RESIDENZE PSICORIABILITATIVE DALLE STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 34/2011 DEL 05/09/2011. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio Dei Ministri dell'11/12/2009*)

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l'altro quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, *siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010*, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009;

VISTO il decreto n. 34 del 05/09/2011 recante "*Approvazione dello schema di contratto e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Psicoriabilitative dalle strutture private provvisoriamente accreditate*";

CONSIDERATO che con il predetto decreto l'Organo Commissariale, nell'approvare, i tetti di spesa per singola struttura, all'allegato 1 e lo schema di contratto, allegato 2, per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicoriabilitative - annualità 2011 e 2012, di seguito per brevità SCHEMA DI CONTRATTO, ha disciplinato il procedimento della relativa negoziazione, prevedendo, nello specifico, che entro 10 giorni dalla notifica del richiamato decreto commissariale n. 34/2011 le Strutture private provvisoriamente accreditate che erogano tale tipologia di prestazioni ammesse alla negoziazione " (...) *potranno presentare eventuali controdeduzioni o rlievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute. La valutazione delle controdeduzioni e dei rlievi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicoriabilitative — annualità 2011 e 2012*";

VISTE le osservazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO, presentate dai Rappresentanti Legali delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Psicoriabilitative ammesse alla negoziazione e conservate agli atti del Servizio Programmazione Socio-Assistenziale, Progettualità di territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e dipendenze della Direzione Politiche della Salute;

VISTE le valutazioni espresse in relazione alle predette osservazioni dall'Organo Commissariale notificate alle Strutture psicoriabilitative proponenti e conservate, anch'esse, agli atti del Servizio Programmazione Socio-Assistenziale, Progettualità di territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e dipendenze della Direzione Politiche della Salute;

RITENUTO, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica delle disposizioni dello SCHEMA DI CONTRATTO indicate nella Tabella A di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:

TABELLA A

DISPOSIZIONE	Schema contrattuale di cui al DCA n. 34/2011 del 05 settembre 2011	Schema contrattuale di cui al DCA n. ___/2011 del ___ ottobre 2011
PREMESSE Punto 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (omissis) ▪ Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133) ▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva ▪ (omissis) ▪ (omissis) ▪ (omissis) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (omissis) ▪ Dichiarazione del Rappresentante Legale della struttura attestante l'ottemperanza degli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133) ▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva, qualora ne sussista l'obbligo ▪ omissis) ▪ (omissis) ▪ (omissis)
VISTI	<p>Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio – sanitarie della rete territoriale.</p> <p>Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.</p>	<p>Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio – sanitarie della rete territoriale.</p> <p>Il Decreto Commissariale n. 34/2011 del 05 settembre 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.</p> <p>Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dello schema di contratto e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Psicoriabilitative dalle strutture private provvisoriamente accreditate. Ulteriori disposizioni".</p>

ART 6.2	2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Sanitarie Assistenziali è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008 - 2010) e successivamente modificato dall'art. 20 della L.R. n. 1 del 10/01/2011.	2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Sanitarie Assistenziali è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, che è tenuta a fornire la risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di attivazione delle prestazioni.
Art.6.4	4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.	4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
ART. 12 bis p. 1	1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.	1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
ART 12 bis p.2	2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.	2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 85% (ottantacinquepercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura

RITENUTO, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica dell'allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 05.09.2011 - "Tetti di spesa annualità 2011 e 2012 Strutture Psicoriabilitative" - di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di esse:

SOC. COOP. IL QUADRIFOGLIO S.R.L. ROSELLO (CH)

- modifica all'allegato 1 - "Tetti di spesa annualità 2011 e 2012 Strutture Psicoriabilitative"-

Nello specifico viene accolta la richiesta di rimodulazione dei tetti di spesa per singola struttura, atteso che non viene superato il tetto complessivo di spesa e le relative capacità produttive di ogni singola struttura.

	Anno 2011	Anno 2012
Il Quadrifoglio srl - Rosello (CH) - Tipologia A	€ 404.060,00	€ 404.060,00
Il Quadrifoglio srl - Rosello (Ch) Delib. C.A n.9 del 28/01/2010	€ 786.570,00	€ 786.570,00
Il Quadrifoglio srl - Rosello (CH) - Tipologia B	<u>€ 281.665,00</u>	<u>€ 281.665,00</u>
	€ 1.472.295,00	€ 1.472.295,00

SOCIETA' CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA – CITTA' S. ANGELO (PE)
modifica all'allegato 1 - "Tetti di spesa annualità 2011 e 2012 Strutture Psicoriabilitative"

Nello specifico, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Struttura di che trattasi relativamente all'incremento di prestazioni rese, nel corso dell'anno 2010, in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, viene accolta la richiesta di rimodulazione del tetto di spesa assegnato e si accorda un incremento di budget pari a € 255.392,41 che corrisponde al valore del suddetto incremento

Società Villa Serena srl - Città S. Angelo (PE) – tipologia A

	Anno 2011	Anno 2012
"Armonia" - Città S. Angelo (PE)	€ 1.122.849,04	€ 1.122.849,04
"Incontro" - Città S. Angelo (PE)	€ 1.122.849,04	€ 1.122.849,04
"Gardenia" - Città S. Angelo (PE)	€ 1.122.849,04	€ 1.122.849,04
"Arcobaleno" - Città S. Angelo (PE)	€ 1.122.849,04	€ 1.122.849,04
"Il Ciliegio" - Città S. Angelo (PE)	€ 467.431,61	€ 467.431,61
tot. tipologia	€ 4.958.827,78	€ 4.958.827,78

Società Villa Serena srl - Città S. Angelo (PE) – tipologia D

	Anno 2011	Anno 2012
S.N. - C.da Madonna della Pace (1) - Città S. Angelo (PE)	€ 480.933,78	€ 480.933,78
S.N. - C.da Madonna della Pace (2) - Città S. Angelo (PE)	€ 480.933,78	€ 480.933,78
"In Campagna" (1) - Città S. Angelo (PE)	€ 790.116,40	€ 790.116,40
"In Campagna" (2) - Città S. Angelo (PE)	€ 790.116,40	€ 790.116,40
"Villa Teresa" - Pescara	€ 403.638,13	€ 403.638,13
"La Tartaruga" - Montesilvano (PE)	€ 403.638,13	€ 403.638,13
tot. tipologia	€ 3.349.376,63	€ 3.349.376,63
TOTALE STRUTTURA	€ 8.308.204,41	€ 8.308.204,41

VISTO il decreto commissariale 13/2011 recante "Contratto di affitto tra il fallimento della società Villa Pini d'Abruzzo Srl e la società "Casa di cura Abano terme Polispecialistica e Termale SPA". Attività di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, riabilitazione psichiatrica e riabilitazione ex art 26 – Provvedimenti";

PRECISATO che la durata del contratto per l'acquisto di prestazioni di psicoriabilitazione - annualità 2011-2012, da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo coincide con la durata del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della Società "Villa Pini d'Abruzzo S.r.l." e la stessa Società "Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale SPA" come stabilito dal riferito decreto commissariale n. 13/11;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'art. 16 punto 1 dello SCHEMA DI CONTRATTO da sottoporre alla sottoscrizione al Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo secondo le modalità di seguito indicate: "Art. 16.1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente contratto con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 fino alla scadenza naturale del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della Società Villa Pini d'Abruzzo S.r.l e la Società "Casa di Cura Abano terme Polispecialistica e Termale S.p.A" (02 ottobre 2012) o - eventualmente - a quella inferiore derivante da anticipata cessazione del medesimo, intervenuta per qualsiasi causa, come stabilito con decreto commissariale n. 13/2011 del 31/03/2011;

PRECISATO, che le modifiche allo schema di contratto disposte con specifico ed esclusivo riferimento alla Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo sopra dettagliate hanno carattere eccezionale e sono giustificate dalla particolare situazione in cui si trova detto Erogatore;

PRECISATO, altresì, che le modifiche di cui all'allegato 1 - in ordine ai tetti di spesa della Società Casa di Cura Villa Serena S.r.l. - scaturite dalla procedura di interlocuzione, hanno portato un incremento di spesa di € 255.392,41 rispetto al tetto di spesa complessivo previsto dal Decreto Commissariale n. 34/2011 del 5/09/2011;

CONFERMATE tutte le ulteriori disposizioni contenute nello SCHEMA DI CONTRATTO non espressamente modificate/integrate/precisate dal presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, che il Commissario Ad Acta sia parte del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali - annualità 2011-2012;

VISTO il contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali - annualità 2011-2012 di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO analiticamente descritte nella Tabella A del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali ammessi alla negoziazione di seguito indicate:

- Società Casa di Cura Villa Serena srl - Città S. Angelo (PE)
- Passaggi srl - Oricola (AQ)
- Il Castello srl - Anversa degli Abruzzi (AQ)
- Fondazione P. Alberto Mileno - Vasto Marina (CH)
- Soc. Coop. Il Quadrifoglio srl - Rosello (CH)

VISTO il contratto per l'acquisto di prestazioni in Residenze Psicosociali - annualità 2011-2012 - di cui all'allegato 3 - parte costitutiva ed integrante del presente provvedimento - da sottoporre alla sottoscrizione alla Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo recante, oltre alle modifiche allo SCHEMA DI CONTRATTO rappresentata nella tabella A del presente decreto, l'ulteriore variazione indicata in premessa con specifico riferimento alla predetta Struttura;

STABILITA la natura definitiva e non più controvertibile del contratto di cui agli allegati 2 e 3;

STABILITA, altresì, la natura definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all'allegato 1;

CONSIDERATO che il Decreto Commissariale n. 34/2011 ha fissato, quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali - annualità 2011 - 2012, il giorno 20 ottobre 2011;

RITENUTO di posticipare il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali - annualità 2011-2012 - di cui agli allegati 2 e 3, differendolo al giorno 3 novembre 2011 stante la necessità di concludere le fasi di interlocuzione;

VISTO l'art. 16.2 dei contratti di cui agli allegati 2 e 3, a tenore del quale *"le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definitive nel contratto relativo all'annualità 2010"*;

RATIFICATA la nota prot. n. RA 21719/Comm/DG16/D18 del 27 gennaio 2011 con la quale il Sub Commissario Dr.ssa Baraldi, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali - annualità 2011-2012, al fine di contemperare l'esigenza di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni e alle strutture la possibilità di programmare ed organizzare le proprie attività, *rebus sic stantibus*, ha confermato i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relativi alla contrattazione 2010;

STABILITO di notificare il presente provvedimento alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali ammessi alla negoziazione a mezzo raccomandata a.r.; conseguentemente gli Erogatori potranno procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al presente Decreto presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Politiche della Salute, Via Conte di Ruvo n. 74 - Pescara nel giorno 3 novembre 2011;

PRECISATO che la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii.;

ATTESO il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, in ragione del quale la Direzione regionale ne curerà l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

STABILITO, da ultimo, di comunicare il presente decreto ai Direttori generali e di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per finalità notiziali;

TUTTO CIÒ PREMESSO DECRETA


per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. è approvata la ripartizione definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all'allegato 1 con un incremento di spesa pari a € 255.392,41 rispetto al tetto di spesa complessivo previsto dal Decreto Commissariale n. 34/2011 del 05/09/2011;
2. è approvata la spesa complessiva pari ad € 17.706.403,71 (diciassettemilionisettesecentesimilaquattrocentotre/71) per l'erogazione delle prestazioni in Residenze Psicosociali rispettivamente per le annualità 2011- 2012 ;
3. è approvato il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali annualità 2011 - 2012 - di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture che erogano le suddette prestazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 34/2011:
 - Società Casa di Cura Villa Serena srl - Città S. Angelo (PE)
 - Passaggi srl - Oricola (AQ)
 - Il Castello srl - Anversa degli Abruzzi (AQ)
 - Fondazione P. Alberto Mileno - Vasto Marina (CH)
 - Soc. Coop. Il Quadrifoglio srl - Rosello (CH)
4. è approvato il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali annualità 2011 - 2012 - di cui all'allegato 3, parte integrante e costitutiva del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo ammessa alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 34/2011;
5. è differito al giorno 3 novembre 2011 il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto di cui all'allegato 2;
6. è ratificata la nota a firma del Sub Commissario Dr.ssa Baraldi del 27 gennaio 2011 prot. n. RA21719/Comm/DG16/DG18 che conferma, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali annualità 2011 - 2012, i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relative alla contrattazione 2010;
7. il presente provvedimento è notificato alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali e ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto n. 34/2011 raccomandata a.r.; conseguentemente gli Erogatori potranno procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al presente Decreto presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Politiche della Salute, Via Conte di Ruvo n. 74 - Pescara nel giorno 3 novembre 2011;
8. la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Psicosociali annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii
9. il presente provvedimento è trasmesso, per la relativa validazione, ai Ministeri della Salute e dell'Economia, è comunicato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed è pubblicato per finalità notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Visto

Il Sub Commissario

Dr.ssa Giovanna Baraldi



Il Commissario a.c.a.
Dott. Giovanni Chiodi



PEP COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pescara, li 28 OTT. 2011

Seguono allegati

ALLEGATO 1					
Allegato al Decreto del Commissario AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. DEL					
n. 46 del 12.8 OTT, 2011					
OGGETTO: BILANCI DI SPESA ANNUALITA' 2011-2012 STRUTTURE PSICORABILITATIVE					
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Società Villa Serena sri - Città S. Angelo (PE)	"Armonia" - Città S. Angelo (PE)	30	A	€ 1.122.849,04	€ 1.122.849,04
	"Incontro" - Città S. Angelo (PE)	30	A	€ 1.122.849,04	€ 1.122.849,04
	"Gardenia" - Città S. Angelo (PE)	30	A	€ 1.122.849,04	€ 1.122.849,04
	"Arcobaleno" - Città S. Angelo (PE)	30	A	€ 1.122.849,04	€ 1.122.849,04
	"Il Ciliegio" - Città S. Angelo (PE)	12	A	€ 467.431,61	€ 467.431,61
		132	tot. tipologia	€ 4.958.827,78	€ 4.958.827,78
	S.N. - C.da Madonna della Pace (1) - Città S. Angelo (PE)	12	D	€ 480.933,78	€ 480.933,78
	S.N. - C.da Madonna della Pace (2) - Città S. Angelo (PE)	12	D	€ 480.933,78	€ 480.933,78
	"In Campagna" (1) - Città S. Angelo (PE)	20	D	€ 790.116,40	€ 790.116,40
	"In Campagna" (2) - Città S. Angelo (PE)	20	D	€ 790.116,40	€ 790.116,40
"Villa Teresa" - Pescara	10	D	€ 403.638,13	€ 403.638,13	
"La Tartaruga" - Montesilvano (PE)	10	D	€ 403.638,13	€ 403.638,13	
	84	tot. tipologia	€ 3.349.376,63	€ 3.349.376,63	
TOTALE STRUTTURA				€ 8.308.204,41	€ 8.308.204,41
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Passaggi sri - Oricola (AQ)	Passaggi sri - Oricola (AQ)	8	A	€ 343.830,00	€ 343.830,00
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Il Castello sri - Anversa degli Abruzzi (AQ)	Il Castello sri - Anversa degli Abruzzi (AQ)	20	D	€ 877.818,00	€ 877.818,00
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Fondazione P. Alberto Mileno - Vasto Marina (CH)	"Villa Altruda" - Vasto (CH)	10	A	€ 412.734,57	€ 412.734,57
	"Il Gabbiano" (A) - Lanciano (CH)	10	A	€ 412.734,57	€ 412.734,57
		20	tot. tipologia	€ 825.469,14	€ 825.469,14
	"L'Airone" - Vasto (CH)	10	B	€ 286.022,43	€ 286.022,43
	"Il Gabbiano" (B) - Lanciano (CH)	10	B	€ 286.022,43	€ 286.022,43
	20	tot. tipologia	€ 572.044,86	€ 572.044,86	
TOTALE STRUTTURA				€ 1.397.514,00	€ 1.397.514,00
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Soc. Coop. Il Quadrifoglio sri - Rosello (CH)	Il Quadrifoglio sri - Rosello (CH)	10	A	€ 404.060,00	€ 404.060,00
	Il Quadrifoglio sri - Rosello (Ch) Delib. C.A n.9 del 28/01/2010	20	A	€ 786.570,00	€ 786.570,00
	tot. tipologia	30	tot. tipologia	€ 1.190.630,00	€ 1.190.630,00
	Il Quadrifoglio sri - Rosello (CH)	10	B	€ 281.665,00	€ 281.665,00
	10	tot. tipologia	€ 281.665,00	€ 281.665,00	
TOTALE STRUTTURA				€ 1.472.295,00	€ 1.472.295,00
STRUTTURA	SEDE OPERATIVA	POSTI LETTO	TIPOLOGIA	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo	Chieti - Loc. Crocifisso ex Farese	10	A	€ 429.787,50	€ 429.787,50
	Chieti - Via Malella 72	15	A	€ 644.681,25	€ 644.681,25
	Chieti - Via M. del Freddo	13	A	€ 558.723,75	€ 558.723,75
	tot. tipologia	38	tot. tipologia	€ 1.633.192,50	€ 1.633.192,50
	Chieti - S. Domenico - Via Giuliano 1	10	B	€ 297.840,00	€ 297.840,00
	tot. tipologia	10	tot. tipologia	€ 297.840,00	€ 297.840,00
	Chieti - Via Ferni	35	D	€ 1.596.619,50	€ 1.596.619,50
	Chieti - Via Malella 1	13	D	€ 593.030,10	€ 593.030,10
	Chieti - Via Eugenio Bruno	13	D	€ 593.030,10	€ 593.030,10
	Chieti - Via dei Frentani	13	D	€ 593.030,10	€ 593.030,10
tot. tipologia	74	tot. tipologia	€ 3.375.709,80	€ 3.375.709,80	
TOTALE STRUTTURA				€ 5.306.742,30	€ 5.306.742,30
TOTALE REGIONE				€ 17.706.403,71	€ 17.706.403,71

Allegato a Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 46 del 28 OTT. 2011

ALLEGATO 2

AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. DEL

**CONTRATTO PROPOSTO ALLE STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE
ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PSICORIABILITATIVE
PER IL BIENNIO 2011/2012**

STIPULATO IN, IN DATA

TRA

- la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in _____, alla via _____, n. _____, in persona del _____;
 - il Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, dott. Giovanni Chiodi;
 - le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3–Pescara con sede in Pescara, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4– Teramo con sede in Teramo, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
- E
- La (Struttura) _____, con sede in _____, alla via _____, in persona del _____ e legale rappresentante pro - tempore, sig. _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "struttura").

PREMESSO CHE

- 1) La Struttura è provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione.
- 2) La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, qualora ne sussista l'obbligo, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - Dichiarazione del Rappresentante Legale della Struttura attestante l'ottemperanza degli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva, qualora ne sussista l'obbligo;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 9, 11, 31 e 32 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie della rete territoriale.
- Il Decreto Commissariale n. 34/2011 del 05/09/2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dello schema di contratto e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Psicoriabilitative dalle strutture private provvisoriamente accreditate. Ulteriori disposizioni".

SI CONVIENE E SI STIPULA**Art. 1****Documentazione**

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla certificazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'ASL di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.



Art. 2**Oggetto**

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3**Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa**

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione per le quali risulta autorizzata ed accreditata provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro _____ ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro _____ per un totale complessivo di euro _____;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati.

Art. 4**Condizioni di erogabilità delle prestazioni**

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. 32/2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della ASL competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5**Criteri di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile massimo. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo

trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).

2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Psicoriabilitative è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, che è tenuta a fornire la risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di attivazione delle prestazioni.
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e socio-sanitaria (DPCM 29.11.2001) delle attività svolte dalle strutture extra ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico" ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
2. La struttura, per quanto attiene le prestazioni psicoriabilitative residenziali, si obbliga a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura le informazioni di seguito dettagliate:
 - a) Comunicazione dell'ammissione in struttura del Paziente completa di impegnativa della richiesta di prestazione e della autorizzazione della UVM, entro 24 ore.
 - b) Comunicazione di dimissione e/o di dimissioni temporanee (ricovero in ospedale) del Paziente entro 24 ore.
 - c) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze a carico del S.S.N., distinto per tipologia di fascia e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in

fattura).

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. La struttura si impegna a comunicare trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute, l'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. La Struttura fornisce alla ASL competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di psicoriabilitazione, come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
2. Il file di produzione costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le giornate di presenza maturate e le prestazioni erogate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al file di produzione, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.

5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed in particolare il flusso informativo SISM (Sistema Informativo della Salute Mentale) – in attuazione del DM 15 ottobre 2010 – nonché il modello ministeriale STS24.
6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. L'ASL al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione elettronica della prestazione e della tariffa corrispondente.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la ASL, potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L' ASL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della ASL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8 , fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.

- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
- entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura stessa l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore

a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.

9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla ASL di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R. nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'ASL territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni di psicoriabilitazione rese in regime di ricovero a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per ASL di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la ASL procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art.11 e all'art.13 del presente contratto. Ove necessario l'ASL richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art.17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13

del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.

8. La ASL sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 3 ottobre 2001, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni psicosociali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica, dalla ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 17.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.

2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21
Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

2. Lanciano, Vasto, Chieti

3. Pescara

4. Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

Per la Struttura

Allegato a Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 46 del 28 OTT. 2011,

ALLEGATO 3

AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. DEL

**CONTRATTO PROPOSTO ALLE STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE
ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PSICORABILITATIVE
PER IL BIENNIO 2011/2012**

STIPULATO IN, IN DATA

TRA

- la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in _____, alla via _____, n. _____, in persona del _____;
- il Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, dott. Giovanni Chioldi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3–Pescara con sede in Pescara, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4– Teramo con sede in Teramo, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

E

- La (Struttura) _____, con sede in _____, alla via _____, in persona del _____ e legale rappresentante pro - tempore, sig. _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "struttura").

PREMESSO CHE

- 1) La Struttura è provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione.
- 2) La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, qualora ne sussista l'obbligo, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - Dichiarazione del Rappresentante Legale della Struttura attestante l'ottemperanza degli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva, qualora ne sussista l'obbligo;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 9, 11, 31 e 32 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie della rete territoriale.
- Il Decreto Commissariale n. 34/2011 del 05/09/2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dello schema di contratto e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Psicoriabilitative dalle strutture private provvisoriamente accreditate. Ulteriori disposizioni".

SI CONVIENE E SI STIPULA**Art. 1****Documentazione**

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestata dalla certificazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'ASL di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2**Oggetto**

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3**Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa**

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione per le quali risulta autorizzata ed accreditata provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro _____ ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro _____ per un totale complessivo di euro _____;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati.

Art. 4**Condizioni di erogabilità delle prestazioni**

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. 32/2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della ASL competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5**Criteri di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile massimo. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).

2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Psicoriabilitative è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, che è tenuta a fornire la risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di attivazione delle prestazioni.
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e socio-sanitaria (DPCM 29.11.2001) delle attività svolte dalle strutture extra ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico" ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
2. La struttura, per quanto attiene le prestazioni psicoriabilitative residenziali, si obbliga a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura le informazioni di seguito dettagliate:
 - a) Comunicazione dell'ammissione in struttura del Paziente completa di impegnativa della richiesta di prestazione e della autorizzazione della UVM, entro 24 ore.
 - b) Comunicazione di dimissione e/o di dimissioni temporanee (ricovero in ospedale) del Paziente entro 24 ore.
 - c) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze a carico del S.S.N., distinto per tipologia di fascia e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura).

Art. 8**Documentazione relativa agli utenti**

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9**Personale della Struttura e requisiti di compatibilità**

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che, per quanto di sua conoscenza, non versì in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. La struttura si impegna a comunicare trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute, l'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10**Obblighi informativi della Struttura**

1. La Struttura fornisce alla ASL competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di psicoriabilitazione, come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
2. Il file di produzione costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le giornate di presenza maturate e le prestazioni erogate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al file di produzione, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione :
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed in particolare il flusso informativo SISM (Sistema Informativo della Salute Mentale) – in attuazione del DM 15 ottobre 2010 – nonché il modello ministeriale STS24.
6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni;

l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.

7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. L'ASL al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione elettronica della prestazione e della tariffa corrispondente.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la ASL, potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L' ASL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della ASL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
 - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura stessa l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.

10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla ASL di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R. nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'ASL territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni di psicoriabilitazione rese in regime di ricovero a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per ASL di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la ASL procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art.11 e all'art.13 del presente contratto. Ove necessario l'ASL richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art.17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La ASL sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.

9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 al fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 3 ottobre 2001, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni psicosociali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica, dalla ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 17.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 fino alla scadenza naturale del contratto di affitto fra la Curatela fallimentare della Società "Villa Pini D'Abruzzo s.r.l." e la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A (2 ottobre 2012) o – eventualmente – a quella inferiore derivante da anticipata cessazione del medesimo, intervenuta per qualsiasi causa, come stabilito con decreto commissariale n. 13/2011.

2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;
 - l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21
Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

2. Lanciano, Vasto, Chieti

3. Pescara

4. Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

Per la Struttura



DECRETO 28.10.2011, n. 47/2001:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DEI TETTI DI SPESA PER SINGOLA STRUTTURA RELATIVI AL BIENNIO 2011-2012 PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DALLE STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 32/2011 DEL 30/08/2011. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio Dei Ministri dell'11/12/2009*)

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l'altro quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009;

VISTO il decreto n. 32 del 30/08/2011 recante "*Approvazione dello schema di contratto e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dalle strutture private provvisoriamente accreditate*";

CONSIDERATO che con il predetto decreto l'Organo Commissariale, nell'approvare, i tetti di spesa per singola struttura, all'allegato 1 e lo schema di contratto, allegato 2, per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) - annualità 2011 e 2012, di seguito per brevità SCHEMA DI CONTRATTO, ha disciplinato il procedimento della relativa negoziazione, prevedendo, nello specifico, che entro 10 giorni dalla notifica del richiamato decreto commissariale n. 32/2011 le Strutture private provvisoriamente accreditate che erogano tale tipologia di prestazioni ammesse alla negoziazione " (...) *potranno presentare eventuali controdeduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall'Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute. La valutazione delle controdeduzioni e dei rilievi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All'esito si procederà alla sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) — annualità 2011 e 2012*";

VISTE le osservazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO, presentate dai Rappresentanti Legali delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ammessi alla negoziazione e conservate agli atti del Servizio Programmazione Socio-Assistenziale, Progettualità di territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e dipendenze della Direzione Politiche della Salute;

VISTE le valutazioni espresse in relazione alle predette osservazioni dall'Organo Commissariale notificate alle Strutture R.S.A. proponenti e conservate, anch'esse, agli atti del Servizio Programmazione Socio-Assistenziale, Progettualità di territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e dipendenze della Direzione Politiche della Salute;

RITENUTO, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica delle disposizioni dello SCHEMA DI CONTRATTO indicate nella Tabella A di seguito riportata e secondo le modalità rappresentate a fianco di ciascuna di essa:

TABELLA A

DISPOSIZIONE	Schema contrattuale di cui al DCA n. 32/2011 del 30 agosto 2011	Schema contrattuale di cui al DCA n. ___/2011 del ___ ottobre 2011
PREMESSE Punto 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (omissis) ▪ Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133) ▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva ▪ (omissis) ▪ (omissis) ▪ (omissis) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (omissis) ▪ Dichiarazione del Rappresentante Legale della struttura attestante l'ottemperanza degli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133) ▪ Documento Unico di Regolarità Contributiva, qualora ne sussista l'obbligo ▪ omissis) ▪ (omissis) ▪ (omissis)
VISTI	<p>Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie della rete territoriale.</p> <p>Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.</p>	<p>Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie della rete territoriale.</p> <p>Il Decreto Commissariale n. 32/2011 del 30 agosto 2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.</p> <p>Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dello schema di contratto e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dalle strutture private provvisoriamente accreditate. Ulteriori disposizioni".</p>

ART.3.2	2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 95% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto accreditati.	2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto provvisoriamente accreditati
ART.6.2	2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Sanitarie Assistenziali è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008 – 2010) e successivamente modificato dall'art. 20 della L.R. n. 1 del 10/01/2011.	2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Sanitarie Assistenziali è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, che è tenuta a fornire la risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di attivazione delle prestazioni.
ART.6.4	4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.	4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
ART. 7 bis	1. (OMISSIS) 2. (OMISSIS) 3. (OMISSIS) 4. (OMISSIS)	1. (OMISSIS) 2. (OMISSIS) 3. (OMISSIS) 4. (OMISSIS) 5. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'emanazione di provvedimento che regolamenti l'attuazione pratica delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad acta n.23/2011. Gli obblighi di cui ai punti 1., 2., 3 del presente articolo saranno immediatamente esecutivi dalla data di efficacia del predetto atto, salva l'eventuale previsione, nel contesto dello stesso, di termine ulteriore a garanzia dell'effettività dei medesimi obblighi.

ART 9.1	1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.	1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento. Restano salve le norme transitorie di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 361/2003.
ART. 12 bis. 1	1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 giorni dalla data di protocollazione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.	1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art. 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
ART 12 bis.2	La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 70% (settantapercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.	La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari al 85% (ottantacinquepercento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'articolo 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla ricezione della fattura
ART. 13	1. (OMISSIS). 2. (OMISSIS). 3. (OMISSIS).	1. (OMISSIS). 2. (OMISSIS). 3. (OMISSIS). 4. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale di anziani non autosufficienti e disabili, al fine di conservare il posto letto al paziente, l'Azienda Sanitaria Locale corrisponderà alla Struttura il 50% della tariffa giornaliera per i primi 15 (quindici) giorni di ricovero.

RITENUTO, all'esito della sopra riferita procedura di interlocuzione, doversi procedere alla modifica dell'allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. 32 del 30.08.2011, "Tetti di spesa annualità 2011 e 2012 Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)", sostituendo la denominazione della Struttura "FONDAZIONE S.MARIA DELLA PACE - FONTECCHIO (AQ)" con la corretta denominazione ASSOCIAZIONE "OPERA S. MARIA DELLA PACE" FONTECCHIO (AQ); sostituendo, altresì, la denominazione della Struttura "OPERA S. MARIA DELLA PACE - CELANO (AQ)" con la corretta denominazione ASSOCIAZIONE "OPERA S. MARIA DELLA PACE" - CELANO (AQ);

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 40 del 14 ottobre 2011 recante "Assistenza Farmaceutica nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) - Aggiornamento Prontuario Terapeutico Regionale per RSA di cui alla D.G.R. n. 732 del 7 agosto 2008";

VISTO, in particolare, il punto 7 del dispositivo del citato Decreto che dà mandato "ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di definire le modalità e la tempistica di consegna dei farmaci di cui all'Allegato A contrassegnati con codice 2 e di darne opportuna comunicazione alle strutture provvisoriamente accreditate per le prestazioni sanitarie in R.S.A., territorialmente competenti";

CONFERMATE tutte le ulteriori disposizioni contenute nello SCHEMA DI CONTRATTO non espressamente modificate/integrate/precisate dal presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, che il Commissario Ad Acta sia parte del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali - annualità 2011-2012;

VISTO il contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali - annualità 2011- 2012 di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni allo SCHEMA DI CONTRATTO analiticamente descritte nella Tabella A del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali ammesse alla negoziazione di seguito indicate:

- CISE srl - RSA "S. Maria Ausiliatrice" - Montesilvano (PE)
- Coop. Sociale "SAMIDAD" (Il Chiostro) - Lanciano (CH)
- Coop. Sociale "Il Quadrifoglio" - Giulianova (TE)
- Associazione "Opera S. Maria della Pace" - Fontecchio (AQ)
- Coop. Soc. AMBRA S.c.p.a. - RSA "De Cesaris" - Spoltore (PE)
- INI Canistro srl - Canistro (AQ)
- Istituto Don Orione - Avezzano (AQ)
- Monteferrante "Domus Pacis" Casalbordino (CH)
- Associazione "Opera S. Maria della Pace" - Celano (AQ)
- RSA Psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città S. Angelo (PE)
- Sangro Gestioni "S. Giovanni" - S. Giovanni Teatino (CH)
- Sangro Gestioni "S. Vitale" - San Salvo (CH)
- Soc. Coop Sociale 2000 a.r.l. "Pax Christi" - Castel di Sangro (AQ)
- Sangro Gestioni - Società S. Domenico - Villalago (AQ)
- Sangro Gestioni "Santa Rita" S. Maria Imbaro (CH)
- Società "Villa Gaia" - Lecce nei Marsi (AQ)
- Villa Letizia "Villa Dorotea" - Scoppito - (AQ)

STABILITA la natura definitiva e non più controvertibile del contratto di cui all'allegato 2;

STABILITA, altresì, la natura definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all'allegato 1;

CONSIDERATO che il Decreto Commissariale n. 32/2011 ha fissato, quale termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali - annualità 2011 - 2012, il giorno 20 ottobre 2011;

RITENUTO di posticipare il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali - annualità 2011-2012 - di cui all'allegato 2, differendolo al giorno 3 novembre 2011 stante la necessità di concludere le fasi di interlocuzione, giusta comunicazione prot. n. RA/215898/COMM. del 20 ottobre 2011 ;

VISTO l'art. 16.2 dei contratti di cui all'allegato 2, a tenore del quale "*le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definitive nel contratto relativo all'annualità 2010*";

RATIFICATA la nota prot. n. RA 21719/Comm/DG16/D18 del 27 gennaio 2011 con la quale il Sub Commissario Dr.ssa Baraldi, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali - annualità 2011-2012, al fine di contemperare l'esigenza di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni e alle strutture la possibilità di programmare ed organizzare le proprie attività, *rebus sic stantibus*, ha confermato i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relativi alla contrattazione 2010;

STABILITO di notificare il presente provvedimento alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali ammesse alla negoziazione a mezzo raccomandata a.r.; conseguentemente gli Erogatori potranno procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al

presente Decreto presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute, Via Conte di Ruvo n. 74 - Pescara nel giorno 3 novembre 2011;

PRECISATO che la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii.;

ATTESO il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, in ragione del quale la Direzione regionale ne curerà l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

STABILITO, da ultimo, di comunicare il presente decreto ai Direttori generali e di proceterne alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per finalità notiziali;


TUTTO CIÒ PREMESSO DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. È approvata la ripartizione definitiva e non più controvertibile dei tetti di spesa per singola struttura di cui all'allegato 1 che coincide con il tetto di spesa complessivo e la ripartizione dello stesso previsti dal Decreto Commissariale n. 32/2011 del 30/08/2011;
2. è approvata la spesa complessiva pari ad € 17.935.436,00 (diciassettemilioninovecentotrentacinquemilaquattrocentotrentasei/00) per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali rispettivamente per le annualità 2011- 2012;
3. è approvato il testo definitivo e non più controvertibile del contratto per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali annualità 2011 – 2012 di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione delle Strutture che erogano le suddette prestazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto commissariale n. 32/2011:
 - CISE srl - RSA "S. Maria Ausiliatrice" - Montesilvano (PE)
 - Coop. Sociale "SAMIDAD" (Il Chiostro) - Lanciano (CH)
 - Coop. Sociale "Il Quadrifoglio" - Giulianova (TE)
 - Associazione "Opera S. Maria della Pace" - Fontecchio (AQ)
 - Coop. Soc. AMBRA S.c.p.a. - RSA "De Cesaris" - Spoltore (PE)
 - INI Canistro srl - Canistro (AQ)
 - Istituto Don Orione - Avezzano (AQ)
 - Monteferrante "Domus Pacis" Casalbordino (CH)
 - Associazione "Opera S. Maria della Pace" - Celano (AQ)
 - RSA Psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città S. Angelo (PE)
 - Sangro Gestioni "S. Giovanni" - S. Giovanni Teatino (CH)
 - Sangro Gestioni "S. Vitale" - San Salvo (CH)
 - Soc. Coop Sociale 2000 a.r.l. "Pax Christi" - Castel di Sangro (AQ)
 - Sangro Gestioni - Società S. Domenico - Villalago (AQ)
 - Sangro Gestioni "Santa Rita" S. Maria Imbaro (CH)
 - Società "Villa Gaia" - Lecce nei Marsi (AQ)
 - Villa Letizia "Villa Dorotea" - Scoppito - (AQ)
4. è differito al giorno 3 novembre 2011 il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto di cui all'allegato 2;
5. è ratificata la nota a firma del Sub Commissario Dr.ssa Baraldi del 27 gennaio 2011 prot. n. RA21719/Comm/DG16/DG18 che conferma, nelle more della definizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali annualità 2011 - 2012, i tetti di spesa, le modalità di finanziamento e le condizioni di erogazione delle prestazioni relative alla contrattazione 2010;

6. il presente provvedimento è notificato alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali ammesse alla negoziazione a mezzo raccomandata a.r.; conseguentemente gli Erogatori potranno procedere alla sottoscrizione delle proposte contrattuali di cui al presente decreto presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute, Via Conte di Ruvo n. 74 - Pescara nel giorno 3 novembre 2011;
7. la mancata sottoscrizione del contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali annualità 2011 - 2012, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii;
8. il presente provvedimento è trasmesso, per la relativa validazione, ai Ministeri della Salute e dell'Economia, è comunicato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed è pubblicato per finalità notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Visto
Il Sub Commissario
D.ssa Giovanna Baldi




Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Chiodi



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pescara, il 28 OTT. 2011

Dott.ssa Barbara MORGANTI



Seuono allegati

Allegato a: *Da DECRETO* del Commissario
ad ACTA

LE del 28 OTT, 2011

ALLEGATO 1

al Decreto del Commissario ad Acta n. del

TETTI DI SPESA ANNUALITA' 2011 E 2012
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.)

STRUTTURA	BUDGET 2011	BUDGET 2012
CISE srl - RSA "S. Maria Ausiliatrice" - Montesilvano (PE)	€ 800.410,00	€ 800.410,00
Coop. Sociale "SAMIDAD" (Il Chiostro) - Lanciano (CH)	€ 444.672,00	€ 444.672,00
Coop. Sociale "Il Quadrifoglio" - Giulianova (TE)	€ 701.524,00	€ 701.524,00
Associazione "Opera S. Maria della Pace" - Fontecchio (AQ)	€ 1.852.651,00	€ 1.852.651,00
Cop. Soc. AMBRA S.c.p.a. - RSA "De Cesaris" - Spoltore (PE)	€ 2.381.326,00	€ 2.381.326,00
INI Canistro srl - Canistro (AQ)	€ 1.245.082,00	€ 1.245.082,00
Istituto Don Orione - Avezzano (AQ)	€ 978.279,00	€ 978.279,00
Monteferrante "Domus Pacis" Casalbordino (CH)	€ 740.970,00	€ 740.970,00
Associazione "Opera S. Maria della Pace" - Celano (AQ)	€ 889.344,00	€ 889.344,00
RSA psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città S. Angelo (PE)	€ 2.550.408,00	€ 2.550.408,00
Sangro Gestioni "S. Giovanni" - S. Giovanni Teatino (CH)	€ 1.111.681,00	€ 1.111.681,00
Sangro Gestioni "S. Vitale" - San Salvo (CH)	€ 711.476,00	€ 711.476,00
Soc. Coop Sociale 2000 a.r.l. "Pax Christi" - Castel di Sangro (AQ)	€ 681.711,00	€ 681.711,00
Sangro Gestioni - Società S. Domenico - Villalago (AQ)	€ 355.738,00	€ 355.738,00
Sangro Gestioni "Santa Rita" S. Maria Imbaro (CH)	€ 889.344,00	€ 889.344,00
Società "Villa Gaia" - Lecce nei Marsi (AQ)	€ 533.607,00	€ 533.607,00
Villa Letizia "Villa Dorotea" - Scoppito - AQ)	€ 1.067.213,00	€ 1.067.213,00
Totale	€ 17.935.436,00	€ 17.935.436,00

gB

Allegato n. Da CALEO del Commissario ad ACTA.

n. 47 del 28 OTT, 2011

ALLEGATO 2
AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. DEL

CONTRATTO PROPOSTO ALLE STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) PER IL BIENNIO 2011/2012

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in _____, alla via _____, n. _____, in persona del _____;
- il **Commissario Ad Acta** per la realizzazione del Piano di Rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009, dott. Giovanni Chiodi;
- le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, alla Via _____ n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3–Pescara con sede in Pescara, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4– Teramo con sede in Teramo, alla Via _____, n. _____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

E

- La (**Struttura**) _____, con sede in _____, alla via _____, in persona del _____ e legale rappresentante pro – tempore, sig. _____, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come “struttura”).

PREMESSO CHE

- 1) La Struttura è provvisoriamente autorizzata ed accreditata all'esercizio di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali.
- 2) La Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, qualora ne sussista l'obbligo, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data indicante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - Dichiarazione del Rappresentante Legale della Struttura attestante l'ottemperanza degli obblighi in materia di diritto del lavoro dei disabili (ex art. 40, punto 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva, qualora ne sussista l'obbligo;
 - Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - Certificato rilasciato ai sensi degli art.li 9, 11, 31 e 32 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;

VISTI

- Il Decreto Commissariale n. 26/2011 del 14/07/2011 con il quale sono stati approvati i tetti di spesa complessivi relativi al biennio 2011-2012 per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie della rete territoriale.
- Il Decreto Commissariale n. 32 del 30/08/2011 con il quale sono stati approvati lo schema di contratto per le prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali relativo alle annualità 2011 e 2012 ed il tetto di spesa previsto per singolo erogatore privato sempre relativo alle annualità 2011-2012.
- Il Decreto Commissariale n. _____ del _____ recante "Approvazione dello schema di contratto e dei tetti di spesa per singola struttura relativi al biennio 2011-2012 per l'acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dalle strutture private provvisoriamente accreditate. Ulteriori disposizioni".

SI CONVIENE E SI STIPULA**Art. 1****Documentazione**

1. La Struttura si impegna a presentare alla Regione le certificazioni elencate in premessa entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.
2. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti e/o alla ricorrenza delle condizioni attestate dalla certificazione di cui al punto 1.
3. La stipula del presente contratto avviene con la riserva di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98 e



ss.mm.ii. La Struttura, presenta, unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 2, copia della richiesta di informazioni al Prefetto di cui all'art 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le suddette informazioni dovranno essere recapitate all'ASL di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per le annualità 2011 e 2012 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l'erogazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione che, esercitando libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. La Struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali per le quali risulta autorizzata ed accreditata provvisoriamente con provvedimenti regionali nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro _____ ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro _____ per un totale complessivo di euro _____;
2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto provvisoriamente accreditati.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. 32/2007;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si

impegna a tenere a disposizione della ASL competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteria di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni in Residenze Sanitarie Assistenziali, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 30% del tetto mensile massimo. Detta oscillabilità quando in eccesso non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre di entrambe le annualità di riferimento del presente accordo (ottobre-novembre-dicembre 2011 ed ottobre-novembre-dicembre 2012).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 30% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza in Residenze Sanitarie Assistenziali è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente per territorio, che è tenuta a fornire la risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di attivazione delle prestazioni.
3. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
4. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.
5. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare sino all'adozione dei provvedimenti concernenti la ricollocazione nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e socio-sanitaria (DPCM 29.11.2001) delle attività svolte dalle strutture extra ospedaliere a carattere residenziale e semiresidenziale.



Art. 7**Ulteriori obblighi della Struttura**

1. La Struttura si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico" ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
2. La Struttura, per quanto attiene le prestazioni in Residenze Sanitarie Assistenziali, si obbliga a garantire, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm, l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, le informazioni di seguito dettagliate:
 - a) Comunicazione dell' ammissione in struttura del Paziente completa di impegnativa della richiesta di prestazione e della autorizzazione della UVM, entro 24 ore.
 - b) Comunicazione di dimissione e/o di dimissioni temporanee (ricovero in ospedale) del Paziente entro 24 ore.
 - c) Trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze a carico del S.S.N., distinto per tipologia di fascia e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura).

Art. 7 bis**Assistenza farmaceutica**

1. La Struttura è tenuta, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, a garantire agli ospiti della medesima la necessaria assistenza farmaceutica secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 732 del 07.08.2008 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 23/2011 del 08.07.2011;
2. Le parti prendono atto che con la D.G.R. n. 732/2008 è stato approvato il Prontuario Terapeutico per Residenze Sanitarie Assistenziali e sono state definite le modalità di erogazione dei farmaci all'interno della strutture stesse. Dette modalità sono state integralmente recepite con Decreto del Commissario ad acta n. 23/2011 del 08.07.2011 che ne ha richiamato la puntuale applicazione;
3. Le parti convengono sulla tipologia dei farmaci che dovranno obbligatoriamente costituire la dotazione minima dell'armadio farmaceutico della struttura (codice 1 allegato 1/B alla DGR 732/2008) ed i cui costi sono a carico della stessa nonché sulla tipologia dei farmaci che obbligatoriamente dovranno essere forniti alle strutture medesime da parte delle farmacie ospedaliere delle AA.SS.LL. (codice 2 allegato 1/B alla DGR 732/2008);
4. Entro 30 gg. dalla data di approvazione del seguente schema tipo di convenzione – con Decreto del Commissario ad acta – si provvederà ad aggiornare il Prontuario di cui alla citata DGR 732/2008, in coerenza con il Prontuario Terapeutico Regionale vigente siccome proposto dalla Commissione Regionale del Farmaco ed approvato con provvedimento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute;
5. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'emanazione di provvedimento che regolamenti l'attuazione pratica delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad acta n.23/2011. Gli obblighi di cui ai punti 1., 2., 3. del presente articolo saranno immediatamente esecutivi dalla data di efficacia del predetto atto, salva l'eventuale previsione, nel contesto dello stesso, di termine ulteriore a garanzia dell'effettività dei medesimi obblighi.

Art. 8**Documentazione relativa agli utenti**

1. La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 9**Personale della Struttura e requisiti di compatibilità**

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento. Restano salve le norme transitorie di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.361/2003.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti e che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. La struttura si impegna a comunicare trimestralmente, all'ASL di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Politiche della Salute, l'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10**Obblighi informativi della Struttura**

1. La Struttura fornisce alla ASL competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali, come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
2. Il file di produzione costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le giornate di presenza maturate e le prestazioni erogate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al file di produzione, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura

specifica per ogni prestazione :

- il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed in particolare il flusso informativo FAR (Flusso Assistenza Residenziale e semiresidenziale) - in attuazione del DM 17 dicembre 2008 - nonché il modello ministeriale STS24.
 6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.
 7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
 8. L'ASL al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione elettronica della prestazione e della tariffa corrispondente.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la ASL, potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30%.
3. L' ASL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 12 bis.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della ASL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 12 bis punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti

precisazioni:

- le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
- di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.

Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.

- entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura la ASL competente comunica alla Struttura stessa l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a 10 gg per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla ASL di competenza territoriale, la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3 e 4.
2. La fattura è trasmessa all'ASL territorialmente competente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni in Residenze Sanitarie Assistenziali rese a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per ASL di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la seguente documentazione:
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 12 bis

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'art 12, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La ASL deve effettuare acconti mensili pari all'85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 del presente contratto non comprensivo dell'oscillabilità del 30%, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura.
3. Alla scadenza di ogni trimestre, entro il termine di cui al comma 1, la ASL procede al saldo della

fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art.11 e all'art.13 del presente contratto. Ove necessario l'ASL richiede alla Struttura nota di credito.

4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art.17.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la ASL procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt.11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La ASL sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della ASL delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di cui all'art. 1284 c.c. e decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.
11. La ASL competente è tenuta ad adempiere gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. n. 5/2008 ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 13

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 1° agosto 2002, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2011/2012.
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.
3. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

4. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale di anziani non autosufficienti e disabili, al fine di conservare il posto letto al paziente, l'Azienda Sanitaria Locale corrisponderà alla Struttura il 50% della tariffa giornaliera per i primi 15 (quindici) giorni di ricovero.

Art. 14

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla ASL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica, dalla ASL di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 12 bis punto 7.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 15

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 17.

Art. 16

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:
 - dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;
 - dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012.
2. Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente contratto sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all'annualità 2010.
3. Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 12 bis;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 12bis;

- l'inosservanza dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11, punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'ASL di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c.
 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'ASL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per la Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta

Per la Struttura

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

2. Lanciano, Vasto, Chieti

3. Pescara

4. Teramo

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7, 7bis, 10,11,12, 12 bis,13,14,15, 16 – comma 2, 17,19.

Per la Struttura



Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 02.11.2011, n. 117/6bil:

Integrazione dei Cap. n. 11441 U.P.B. 02.01.007 denominato “Spese per fitto immobili”, Cap. n. 11472 U.P.B. 02.01.005 denominato “Spese per il funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e per il funzionamento del comitato dei garanti – art.27 L.R.77/99” e n. 11432 U.P.B. 02.01.007 denominato “Spese per l’esercizio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto” mediante utilizzo del Capitolo n. 321940 U.P.B. 15.01.002 denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

omissis

DECRETA

1. di introdurre, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
02.01.007	11441	“Spese per fitto immobili.” - in aumento	€ 80.000,00
02.01.005	11472	“Spese per il funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e per il funzionamento del comitato dei garanti – art.27 L.R.77/99.” - in aumento	€ 50.000,00
02.01.007	11432	“Spese per l’esercizio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto.” - in aumento	€ 80.000,00
15.01.002	321940	“Fondo di riserva per le spese obbligatorie.” - in diminuzione	€ 210.000,00

2. di pubblicare, per estratto, sul *B.U.R.A.* il presente decreto.

L’Aquila, lì 2/11/2011

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE RISORSE
UMANE E STRUMENTALI

DETERMINAZIONE 07.11.2011, n. DD/184:

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 57 DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II. COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 21, LETT. C) DELLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183 RECANTE: “MISURE ATTE A GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ, BENESSERE DI CHI LAVORA E ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI IL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”, IN RAPPRESENTANZA DELLA GIUNTA REGIONALE.

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto l’art. 57 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. così come modificato dall’art. 21, lettera c) della L. 4 novembre 2010, n.183, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i “comitati per le pari opportunità” e i “comitati paritetici sul fenomeno mobbing”, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

Vista la Direttiva del 4 marzo 2011, riguardante le “Linee guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (art. 21

legge 4 novembre 2010 n.183), emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la suddetta Direttiva del 4 marzo 2011 prevede che:

- il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali e rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs n.165/2001, e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i sessi;
- il Presidente del Comitato è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione in possesso dei requisiti specificati dalla stessa normativa oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
- i componenti di tale Comitato, in possesso di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine nell'ambito delle pari opportunità e/o mobbing, rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta;
- i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;

Ritenuto pertanto al fine di costituire il Comitato in parola in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 21, lett. c) della L. 4 novembre 2010, n. 183 e della citata Direttiva del 4 marzo 2011, avviare una procedura di selezione rivolta al personale in servizio presso la Giunta Regionale, volta ad individuare n. 6 componenti titolari e altrettanti supplenti in rappresentanza di questa amministrazione;

Ritenuto, altresì, necessario approvare e pubblicare l'allegato avviso di selezione (Allegato "A"), che costituisce parte integrante del presente atto;

Vista la L.R. n. 77/99;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di avviare una procedura di selezione volta ad individuare n. 6 componenti titolari e altrettanti supplenti in rappresentanza di questa amministrazione, per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21 legge 4 novembre 2010 n.183), scelti tra il personale in servizio presso la Giunta Regionale,
2. di approvare, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, l'avviso di selezione per l'individuazione dei componenti del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", in rappresentanza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 4 novembre 2010, n.183;
3. di dare atto che la presente procedura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto, altresì che l'allegato Avviso sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT)* e sul sito della Giunta Regionale d'Abruzzo – area intranet.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Claudio Di Giampietro

Segue allegato

Allegato come parte integrante alla determinazione n. DD/184 del 07/11/2011

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE “RISORSE UMANE E STRUMENTALI”
Ufficio Pari Opportunità

AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 6 COMPONENTI ED ALTRETTANTI SUPPLENTI DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”, IN RAPPRESENTANZA DELLA GIUNTA REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L. 183/2010

Art. 1
Avviso di selezione

Premesso che:

- l’art. 57 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. così come modificato dall’art. 21, lettera c) della L. 4 novembre 2010, n.183, prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, “il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i “comitati per le pari opportunità” e i “comitati paritetici sul fenomeno mobbing”, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
- la Direttiva del 4 marzo 2011, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, detta le “Linee guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (art. 21 legge 4 novembre 2010 n.183);
- il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs n.165/2001, e da un numero pari di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i sessi;
- i componenti di tale Comitato rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

E' INDETTA

una selezione per l'individuazione di n. 6 componenti ed altrettanti supplenti in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale per la costituzione del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", scelti tra il personale in servizio presso la Giunta Regionale, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG.

Art. 2

Finalità e compiti del Comitato Unico di Garanzia

Il Comitato, con sede in L'Aquila, presso la Direzione Risorse Umane e Strumentali della Giunta Regionale, seppure in una logica di continuità con i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing, persegue i seguenti obiettivi:

- a) assicurare, all'interno dell'Amministrazione pubblica, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
- b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche in un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza psichica nei confronti dei lavoratori/lavoratrici;
- c) razionalizzare e rendere efficace ed efficiente l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici;

Il Comitato Unico di Garanzia, all'interno dell'amministrazione, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la Consigliera Nazionale o il Consigliere Nazionale di Parità per un significativo scambio di informazioni circa le reciproche attività e funzioni, che si realizza anche attraverso il raccordo con l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata

Art. 3

Requisiti di ammissione

Possono presentare la richiesta di partecipazione al presente avviso i dipendenti in servizio presso la Giunta Regionale che siano in possesso di adeguate conoscenze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e/o del contrasto alle discriminazioni e comprovate da specifiche esperienze nel settore o dalla partecipazione ad organismi similari e supportati da adeguate attitudini personali, relazionali e motivazionali.

Art. 4

Modalità di partecipazione

La partecipazione alla selezione avviene con le seguenti modalità:

- a) invio della domanda, debitamente sottoscritta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano, presso l'Ufficio protocollo della **Direzione Risorse Umane e Strumentali - Ufficio Pari Opportunità - Via L. Da Vinci n. 6 – Palazzo Silone 67100 L'Aquila;**
- b) nella domanda, redatta secondo lo schema allegato (All. "B"), debitamente sottoscritta, gli aspiranti devono dichiarare:
 - il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
 - il possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 del presente avviso;
 - il domicilio presso il quale deve essere inviata, ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione inerente la selezione;
- c) nella domanda deve essere allegato il curriculum vitae e la copia del documento di riconoscimento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la domanda di partecipazione.

Art. 5

Termine di presentazione delle domande

Le comunicazioni di disponibilità verranno inviate, entro 20 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all'indirizzo:

*Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Risorse Umane e Strumentali
Ufficio Pari Opportunità
Via L. da Vinci, 6 – Palazzo Silone – 67100 L'Aquila
Telefono: 0862/363374-363285.*

Qualora il termine di scadenza sia festivo o non lavorativo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo lavorativo.

Non verranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine di scadenza sopra riportato.

Sulla busta deve essere specificato che trattasi di: "Istanza di partecipazione alla procedura selettiva componente CUG".

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione sono soggette alle sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Comportano l'esclusione dalla selezione:

- l'inoltro della domanda con modalità diverse ed oltre il termine di scadenza stabilito;
- la mancata indicazione delle generalità e della residenza o domicilio del concorrente;
- la mancata sottoscrizione della domanda;

- l'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione prescritti dal presente avviso.

L'esclusione o l'ammissione saranno comunicate ai candidati mediante avviso sull'area intranet della Regione Abruzzo.

Art. 6

Ammissione dei candidati, selezione e graduatoria

La valutazione delle istanze verrà effettuata sulla base dei curricula presentati, a cura della Direzione Risorse Umane e Strumentali – Ufficio Pari Opportunità –, in collaborazione con la Consigliera di parità regionale. Potrà seguire un colloquio motivazionale. Successivamente verrà formulata una graduatoria di merito, a cui è possibile accedere dall'area intranet della Regione Abruzzo.

Art.7

Gestione e indennità di carica

Il Comitato Unico di Garanzia opera in totale autonomia, tecnica, organizzativa e funzionale e si avvale, per l'espletamento delle sue attività, di un supporto tecnico messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale.

Poiché le riunioni del Comitato Unico di Garanzia avverranno durante l'orario di servizio, per i partecipanti non è previsto alcun compenso.

Per i componenti che risiedono fuori L'Aquila, spetta unicamente il rimborso spese di viaggio.

Art. 8

Trattamento dati personali

Ai fini del DLgs n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati dall'Ufficio Pari Opportunità della Giunta Regionale per le finalità di gestione della selezione di che trattasi.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (BURAT) e sulla area intranet della Regione Abruzzo .

Allegato "B"

(Schema di domanda da redigere in carta semplice con allegato il curriculum vitae e copia del documento di riconoscimento)

Al Direttore della Direzione Risorse
Umane e Strumentali

Il/La sottoscritt _____
Matricola n _____ dipendente della Regione Abruzzo ed in servizio presso la
Direzione _____
Servizio _____ Ufficio _____

CHIEDE

di essere ammess__ a partecipare alla selezione, indetta da questa Amministrazione con determinazione n _____ del _____ per la costituzione del "Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", ai sensi dell'art. 21 della L. 4.11.2010, n. 183.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000:

- 1) di essere nat__ a _____ (prov. di _____)
il _____ e di risiedere in _____ (prov. di _____),
c.a.p. (_____), Via _____ n. _____
- 2) di essere dipendente della Regione Abruzzo e di essere in servizio presso la
Direzione _____ Servizio _____
Ufficio _____
- 3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea in _____
conseguita presso _____
nell'anno _____
- 4) Diploma di _____
Conseguito presso _____

nell'anno _____

di essere in possesso, altresì, dei seguenti ulteriori requisiti prescritti dall'Avviso:

5) di essere in possesso dei seguenti titoli e/o esperienze valutabili :

6) di essere in possesso di quanto contenuto nel curriculum vitae allegato;

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo:

_____ tel. _____

Data _____

Firma _____

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
E LOGISTICA

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DE/62:

**LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO
2011, N. 1 – ART. 61 – INTERVENTI SUL
SISTEMA DELLA CONTRIBUZIONE –
APPROVAZIONE PIANO DI RISTRUT-
TURAZIONE AREA DI L'AQUILA – SO-
Cietà A.R.P.A. S.P.A. CON SEDE LEGA-
LE IN CHIETI.**

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 24.346.898,800 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «*Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale*» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto che detta società, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il capo VI «*Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale*», ha presentato in data 22.12.2010, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.248794, primo documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee regionali già assentite poi modificato con quello presentato in data 12.4.2011, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.82631;

Dato atto che con Determinazione Direttoriale n.39/DE del 26.4.2011 è stato approvato un primo piano di ristrutturazione dei servizi, che ha fissato comunque il monte chilometrico ammesso a contribuzione di Km. 21.567.428,100 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie - km. 24.346.898,800);

Dato atto che nella citata Determinazione, che approvava un primo recupero di km. 587.417,000 (con ulteriori servizi per km. 321.783,000 effettuati senza contribuzione a carico del bilancio regionale), si indicava che A.R.P.A. s.p.a. potesse presentare ulteriori proposte di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Dato atto che con note nn.1004 dell'8.6.2011 (acquisita al protocollo regionale in pari data con il n.122858) e 1103 del 22.6.2011 (acquisita al protocollo regionale con il n.132046) sono state prospettate ristrutturazioni dei servizi per km.132.055,700 nella provincia di Chieti approvate con Determinazione Direttoriale n.48 del 5.7.2011;

Dato atto che con la nota n.1245 del 8.7.2011, acquisita al protocollo regionale in data 11.7.2011 con il n. 144607 è stata prospettata una ulteriore ristrutturazione dei servizi in provincia di Pescara per km. 289.234,700 approvata con Determinazione Direttoriale n.50 del 13.7.2011;

Dato atto che ad integrazione della Determinazione Direttoriale n.50 del 13.7.2011 è stata emanata la Determinazione Direttoriale n.54 del 9.8.2011 che ha approvato una ulteriore ristrutturazione nella provincia di Pescara per km.11.000,000;

Dato atto che con la nota 1439 del 3.8.2011 acquisita al protocollo regionale in data 8.8.2011 con il n. 165946 è stata prospettata una ulteriore ristrutturazione dei servizi nell'area di Sulmona (AQ) per km. 122.242,400 approvata con Determinazione Direttoriale n.57 del 24.8.2011;

Dato atto che nella citata Determinazione si indicava la possibilità per A.R.P.A. s.p.a. di presentare una ulteriore proposta di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Vista la nota n.1539 del 1.9.2011, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 178884 con cui è stata prospettata una prima ristrutturazione dei servizi nell'area di L'Aquila;

Dato atto che nelle giornate del 29 e 30 settembre 2011, sono stati convocati presso la

Direzione Trasporti Infrastrutture, Mobilità e Logistica, i Sindaci dei Comuni interessati al fine di illustrare i contenuti della proposta di ristrutturazione dei servizi presentata da A.R.P.A. s.p.a.;

Dato atto che all'esito dell'incontro con i Sindaci (o loro delegati) sono state concordate con A.R.P.A. s.p.a. alcune modifiche alla proposta del 1.9.2011 che è stata quindi ripresentata il 19.10.2011 (protocollo regionale con il n.213937);

Dato atto che la ristrutturazione proposta prevede una riduzione per Km. 183.413,500 su base annua;

Dato atto che la ristrutturazione dei servizi nell'area di L'Aquila interessa le seguenti auto-linee:

- Bominaco – Caporciano – S.Demetrio – L'Aquila (AQ 1/1);
- Castel del Monte – Capestrano – L'Aquila (AQ 1/4);
- Avezzano - L'Aquila via SS. 5 bis (AQ 1/7);
- Castel del Monte – Calascio – S.Stefano – Barisciano – L'Aquila (AQ 1/9);
- Casamaina – L'Aquila (AQ 1/20);
- Villa Grande di Tornimparte – L'Aquila (AQ 1/21);
- Cave – L'Aquila (AQ 1/23);
- Amatrice –Monte reale – L'Aquila (AQ 1/24);
- Marruci – L'Aquila (AQ 1/26);
- Termine di Cagnano – L'Aquila (AQ 1/29);
- L'Aquila – Roma via A/24 (AQ 1/38);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato quindi che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una ulteriore riduzione di km. 183.413,500;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto che l'A.R.P.A. s.p.a. può presentare ulteriori proposte di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Dato atto che i nuovi programmi di esercizio di cui al presente provvedimento, inizieranno previa adeguata comunicazione all'utenza;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti il 19.10.2011 (protocollo regionale con il n. 213937);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competen-

te sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) i piani di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni regionali rilasciate alla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti così come presentati con la nota n.1890 del 19.10.2011, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 213937 (allegato n. 1);
2. DI DARE ATTO che l'A.R.P.A. s.p.a. può presentare ulteriori proposte di ristrutturazione al fine del raggiungimento della percentuale di riduzione del 10% prevista dalla legge;
3. DI DARE ATTO CHE la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
4. DI PRENDERE ATTO CHE il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una ulteriore riduzione di km. 183.413,500;
5. DATO ATTO CHE i nuovi programmi di esercizio di cui al presente provvedimento, inizieranno previa adeguata comunicazione all'utenza;
6. DI STABILIRE CHE l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
7. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO:
 - a) alla società Società A.R.P.A. s.p.a.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazio-

ne alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;

- c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. DI PUBBLICARE il presente atto sul *BU-RA*.
 9. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
E LOGISTICA

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DE/63:

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1 – ART. 61 – INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA CONTRIBUZIONE – APPROVAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE AREA DI TERAMO – SOCIETÀ A.R.P.A. S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CHIETI.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 24.346.898,800 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «*Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale*» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto che detta società, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il capo VI «*Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale*», ha presentato in data 22.12.2010, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n. 248794, primo documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee regionali già assentite poi modificato con quello presentato in data 12.4.2011, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.82631;

Dato atto che con Determinazione Direttoriale n.39/DE del 26.4.2011 è stato approvato un primo piano di ristrutturazione dei servizi, che ha fissato comunque il monte chilometrico ammesso a contribuzione di Km. 21.567.428,100 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie - km. 24.346.898,800);

Dato atto che nella citata Determinazione, che approvava un primo recupero di km. 587.417,000 (con ulteriori servizi per km. 321.783,000 effettuati senza contribuzione a carico del bilancio regionale), si indicava che A.R.P.A. s.p.a. potesse presentare ulteriori proposte di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Dato atto che con note nn.1004 dell'8.6.2011 (acquisita al protocollo regionale in pari data con il n.122858) e 1103 del 22.6.2011 (acquisita al protocollo regionale con il n.132046) sono state prospettate ristrutturazioni dei servizi per km.132.055,700 nella provincia di Chieti approvate con Determinazione Direttoriale n.48 del 5.7.2011;

Dato atto che con la nota n.1245 del 8.7.2011, acquisita al protocollo regionale in data 11.7.2011 con il n. 144607 è stata prospet-

tata una ulteriore ristrutturazione dei servizi in provincia di Pescara per km. 289.234,700 approvata con Determinazione Direttoriale n.50 del 13.7.2011;

Dato atto che ad integrazione della Determinazione Direttoriale n.50 del 13.7.2011 è stata emanata la Determinazione Direttoriale n.54 del 9.8.2011 che ha approvato una ulteriore ristrutturazione nella provincia di Pescara per km.11.000,000;

Dato atto che con la nota 1439 del 3.8.2011 acquisita al protocollo regionale in data 8.8.2011 con il n. 165946 è stata prospettata una ulteriore ristrutturazione dei servizi nell'area di Sulmona (AQ) per km. 122.242,400 approvata con Determinazione Direttoriale n.57 del 24.8.2011;

Dato atto che con la nota n.1890 del 19.10.2011, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 213937 è stata prospettata una ulteriore ristrutturazione dei servizi nell'area di L'Aquila per km. 183.413,500;

Dato atto che nella citata Determinazione si indicava la possibilità per A.R.P.A. s.p.a. di presentare una ulteriore proposta di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Vista la nota n.1650 del 19.9.2011, acquisita al protocollo regionale in data 20.9.2011 con il n. 191112 con cui è stata prospettata una ristrutturazione dei servizi nella provincia di Teramo per km. 396.867,200;

Dato atto che la ristrutturazione dei servizi nella provincia di Teramo interessa le seguenti autolinee:

- Teramo – Castiglione Messer Raimondo (TE 1/2);
- Teramo – Giulianova – Pescara - Chieti (TE 1/4);
- Teramo – Montorio – Isola del Gran Sasso - Castelli (TE 1/6);
- Atri – Pescara (TE 1/7);
- Ascoli - Giulianova (TE 1/8);
- Isola del Gran Sasso – Val Vomano - Teramo (TE 1/10);

- Flamignano – Montorio al Vomano - Teramo (TE 1/11);
- Montorio al Vomano – Rosero - Giulianova (TE 1/12);
- Notaresco – Canzano – Teramo (TE 1/14);
- Teramo - Guazzano (TE 1/15);
- Alba Adriatica – Nereto – S.Onofrio - Teramo (TE 1/16);
- Giulianova – Mosciano S.Angelo – Teramo (TE 1/17);
- Colonnella – Ancarano – S.Egidio V. – Villa Lempa (TE 1/19);
- Giulianova – S. Omero – Teramo (TE 1/20);
- S.Egidio - Bv. Garrufo – Nereto – Corropoli – Controguerra (TE 1/21);
- Teramo – Villa Pilotti – Bellante (TE 1/23);
- Cortino – S.Giovanni – Teramo (TE 1/24);
- Teramo – Torricella – Valle Castellana (TE 1/25);
- Cologna – Roseto (via Casal Thaulero) (TE 1/26);
- Teramo – Ascoli Piceno (TE 1/27);
- Poggio delle Rose – Cermignano – Atri (TE 1/29);
- Cermignano – Bv. Cellino – Roseto (TE 1/30);
- Civitella del Tronto – Bv. Garrufo (TE 1/31);
- Morro doro – Roseto (TE 1/32);
- Giulianova – Roseto – Pineto (ex Case Maise – Bv. Casoli);
- Controguerra – Martinsicuro – S.Benedetto del Tronto (TE 1/34);
- Castelnuovo – Castellalto – Teramo (TE 1/38);
- Prati di Tivo – Teramo (TE 1/39);
- Nerito – Aprati – Montorio al Vomano – Teramo (TE 1/41);
- Teramo – Montorio (TE 1/43);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
- 2) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;
- 3) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una ulteriore riduzione di km. 396.867,200;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto che l'A.R.P.A. s.p.a. può presentare ulteriori proposte di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Dato atto che i nuovi programmi di esercizio di cui al presente provvedimento, inizieranno previa adeguata comunicazione all'utenza;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 l'ulteriore piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) i piani di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni regionali rilasciate alla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti così come presentati con la nota n.1650 del 19.9.2011, acquisita al protocollo regionale in data 20.9.2011 con il n. 191112 (allegato n. 1);
2. DI DARE ATTO che l'A.R.P.A. s.p.a. può presentare ulteriori proposte di ristrutturazione al fine del raggiungimento della percentuale di riduzione del 10% prevista dalla legge;
3. DI DARE ATTO CHE la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;
4. DI PRENDERE ATTO CHE il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una ulteriore riduzione di km. 396.867,200;
5. DATO ATTO CHE i nuovi programmi di esercizio di cui al presente provvedimento, inizieranno previa adeguata comunicazione all'utenza;
6. DI STABILIRE CHE l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

7. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO:

- a) alla società Società A.R.P.A. s.p.a.;
 - b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;
 - c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;
 - d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.
8. DI PUBBLICARE il presente atto sul *BURRA*.
 9. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti

Dirigenziali

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO
E DELLA COSTA
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE 03.11.2011, n. DC19/222:

Decadenza contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 20/12/2000, n.115 per interventi di edilizia scolastica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 20.12.2000, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la concessione di contributi regionali in conto rata a Comuni e Province per interventi di

edilizia scolastica;

Visto l'Art. 10 di detta Legge Regionale 115 che dispone in materia di Termini temporali, prescrizioni e vincoli per l'utilizzo dei contributi concessi;

Vista la L.R. 30/4/2009, n. 6 (Finanziaria Regionale 2009), art. 30, comma a) che prevede la revoca dei finanziamenti o dei contributi regionali qualora siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione e i beneficiari non abbiano utilizzato, in tutto o in parte, i relativi fondi o qualora siano inutilmente scaduti i termini, indicati nell'atto di concessione, per l'inizio dei lavori o di avvio degli interventi per la realizzazione dei progetti di spesa;

Rilevato che:

- con Determina n. DC8/437 del 03/11/2006, ai sensi della L. R. 115/2000, sono stati concessi ai Comuni sotto riportati i contributi a fianco di ciascuno indicati;
- detti Enti, nonostante la copiosa corrispondenza in atti, non hanno provveduto a trasmettere nessuna documentazione inerente la consegna dei lavori entro il termine concesso del 31/12/2009;
- il Comune di Tortoreto, il cui contributo è stato concesso con Determina n. DC8/136 del 27/7/2004, pur avendo realizzato i lavori, non ha stipulato il mutuo entro il termine stabilito;
- non sussistono i requisiti di legge per l'erogazione dei contributi a suo tempo assegnati e che, pertanto, va dichiarata la deca-

denza degli stessi, così come prescritto dalla normativa vigente in materia;

- è stato comunicato ai Comuni interessati l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca dei finanziamenti;

Ritenuto di poter procedere alla formale revoca dei contributi accordati ai Comuni di cui all'elenco riportato nel dispositivo del presente provvedimento, anche al fine di ridurre il limite di impegno annuale da iscriversi nel Bilancio regionale sul capitolo 152373, in ossequio a quanto stabilito negli Indirizzi Finanziari relativi al Programma Operativo per il 2011;

Accertato che non occorre procedere a recuperi di somme in quanto non sono state disposte anticipazioni su detti contributi;

Vista la L.R. 14/9/1999, n. 77 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo ed in particolare l'art.5 comma 2, lettera a) della legge regionale 14.9.1999, n. 77 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente:

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. 115/2000, la decadenza dai contributi regionali, impegnati sul capitolo 152373 dello Stato di previsione della spesa, revocandoli formalmente agli Enti di seguito riportati:

COMUNE	INTERVENTO	Determina Impegno	BURA	Rata annua ventennale	Finanziamento complessivo
COLLECORVINO -PE	Lavori adeguamento scuola elementare e media	DC8/437 del 3/11/2006	64ord. del 15/11/06	6.526,32	83.666,02
BUSSI SUL TIRINO - PE	Lavori adeguamento scuola materna	DC8/437 del 3/11/2006	64ord. del 15/11/06	3.098,01	39.715,58
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - TE	Lavori adeguamento simico Palestra "Di Paolantonio"	DC8/437 del 3/11/2006	64ord. del 15/11/06	2.408,32	30.874,14
	Ristrutturazione scuola media "Benedetto Croce"	DC8/437 del 3/11/2006	64ord. del 15/11/06	4.212,24	54.000,00
CAMPO DI GIOVE	Adeguamento centrali termiche edificio scuola elementare e scuola materna	DC8/136 del 27-7-2004	Sp.n. 96/2004	978,36	12.542,35
TORTORETO -TE	Completamento edificio scuola materna in Via Giovanni XXIII	DC8/136 del 27-7-2004	Sp.n. 96/2004	9.769,95	125.248,68
Totale Rate				26.993,2	

- di stabilire che il limite di impegno annuale, relativo al pagamento delle rate di mutuo poste a carico della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 115/2000 sul cap. 152373 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, sia corrispondentemente ridotto;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti consequenziali;
- di dare atto che:
 - non occorre procedere a recupero di somme in quanto sui finanziamenti accordati non risultano erogazioni;
 - si dispone la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
 - gli effetti giuridici decorrono dalla data di detta pubblicazione;
 - contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

IL DIRIGENTE

Dott. Domenico Molinari

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 27.10.2011, n. DH35/181:
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i.. Domanda di pagamento in acconto n. 94750702931. DITTA: BIO FUCINO Società Cooperativa Agricola residente in Via ORTO PRESUTTI, 32 Comune di CELANO Prov. (AQ) part. IVA 01665610661. Liquidazione in acconto del contributo in conto capitale concesso con

D.D. n. DH24/41 del 26/07/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: BIO FUCINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA con sede nel Comune di CELANO (AQ) part. IVA01665610661 il contributo in conto capitale di €297.440,00 quale acconto del contributo di €594.880,00 concesso con D.D. n. DH24/41 del 21/07/2010;
 - di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €297.440,00 in favore della ditta BIO FUCINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, con sede in Comune di CELANO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
 - di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
 - di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.
- I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 11 facciate;
 - Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciate;
 - Certificato della Camera di Commercio formato da n. 4 facciate;
 - Certificazione antimafia formata da n. 1 facciata

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Luigi De Gregorio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA

E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 03.11.2011, n. DH35/183:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" - D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09 Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta PEDACE NINA con sede in Comune di SCONTRONE (AQ). Revoca per rinuncia del beneficiario del contributo concesso con DH24/65 del 23/08/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di prendere atto della richiesta di rinuncia presentata in data 26/10/2011 dalla ditta PEDACE NINA con sede in Scontrone;
- di revocare la concessione del finanziamento definita con DH24/65 del 23/08/2010;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Abruzzo*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

rinuncia del beneficiario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Luigi De Gregorio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER
L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/306:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750947508603333. DITTA: DOMENICONE BRUNO nato il 22/06/1960 in Comune di ARSITA Prov. TE residente in Via COLLEMESOLE Comune di ARSITA Prov. TE Codice fiscale DMNBRN60H22A445W part. IVA 00612340679. Opere: Realizzazione recinzione ed acquisto attrezzatura. Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/85 del 15/03/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: DOMENICONE BRUNO nato il 22/06/1960 in Comune di ARSITA Prov. TE residente in Via COLLEMESOLE Comune di ARSITA Prov. TE Codice fiscale DMNBRN60H22A445W part. IVA 00612340679 il contributo in conto capitale di € 29.521,00 quale anticipazione del contributo di € 59.042,00 concesso con D.D. n. DH25/85 del 15/03/2011 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 29.521,00 in favore della ditta DOMENICONE BRUNO, con sede in Comune di ARSITA, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01 facciata;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/307:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94750879861. DITTA: MAROZZI EDDA nata il 02/02/1960 in Comune di ASCOLI PICENO Prov. AP residente in Via ROMA, 284 Comune di MARTINSICURO Prov. TE Codice fiscale MRZDDE60B42A462M part. IVA 00632590675. Opere: RISTRUTTURAZIONE F.R. DA ADIBIRE A CANTINA ED ACQUISTO ATTREZZATURE ENOLOGICHE. Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH36/55 del 30/05/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: MAROZZI EDDA nata il 02/02/1960 in Comune di ASCOLI PICENO Prov. AP residente in Via

ROMA, 284 Comune di MARTINSICURO Prov. TE Codice fiscale MRZDDE60B42A462M part. IVA 00632590675 il contributo in conto capitale di €46.637,34 quale anticipazione del contributo di €93.274,69 concesso con D.D. n. DH36/55 del 30/05/2011 ;

- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €46.637,34 in favore della ditta MAROZZI EDDA, con sede in Comune di MARTINSICURO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 01 facciata;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/308:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750766316. DITTA: VIRGILII

MARILENA nata il 05/04/1961 in Comune di TOSSICIA Prov. TE residente in Via C.DA S.MAURO Comune di MONTORIO AL VOMANO Prov. TE Codice fiscale VRGMLN61D45L314J part. IVA 01425000674. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/254 del 15/11/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare, in favore della ditta: VIRGILII MARILENA nata il 05/04/1961 in Comune di TOSSICIA Prov. TE residente in Via C.DA S.MAURO Comune di MONTORIO AL VOMANO Prov. TE Codice fiscale VRGMLN61D45L314J part. IVA 01425000674 il contributo in conto capitale di €5.706,69 quale saldo del contributo di € 5.706,69 concesso con D.D. n. DH25/254 del 15/11/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 5.706,69 in favore della ditta VIRGILII MARILENA, con sede in Comune di MONTORIO AL VOMANO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio

formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/309:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750749874. DITTA: D'AMICO CARLO nato il 24/10/1941 in Comune di COLLEDARA Prov. TE residente in Via FRAZIONE ORNANO PICCOLO Comune di COLLEDARA Prov. TE Codice fiscale DMCCRL41R24C311G part. IVA 00190710673. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/178 del 24/09/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare, in favore della ditta: D'AMICO CARLO nato il 24/10/1941 in Comune di COLLEDARA Prov. TE residente in Via FRAZIONE ORNANO PICCOLO Comune di COLLEDARA Prov. TE Codice fiscale DMCCRL41R24C311G part. IVA 00190710673 il contributo in conto capitale di €10.658,99 quale saldo del contributo di €21.318,00 concesso con D.D. n. DH25/178 del 24/09/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €10.658,99 in favore della ditta D'AMICO CARLO, con sede in Comune di COLLEDARA, e nell'Elenco

provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/310:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 947507532215. DITTA: FERRETTI BERNARDO nato il 29/01/1955 in Comune di ATRI Prov. TE residente in Via CONTRADA REILLE Comune di ATRI Prov. TE Codice fiscale FRRBNR55A29A488Y part. IVA 00848430674. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/261 del 15/11/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare, in favore della ditta: FERRETTI BERNARDO nato il 29/01/1955 in Comune di ATRI Prov. TE residente in Via CONTRADA REILLE Comune di ATRI Prov. TE Codice fiscale FRRBNR55A29A488Y part. IVA 00848430674 il contributo in conto capitale di € 12.800,00 quale saldo del contributo di €12.800,00 concesso con D.D. n. DH25/261 del 15/11/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €12.800,00 in favore della ditta FERRETTI BERNARDO, con sede in Comune di ATRI, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 08 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/311:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole"

Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750867759. DITTA: D'ANTONIO PASQUALINA nata il 11/10/1968 in Comune di MOSCIANO S. A. Prov. TE residente in Via LENIN, 10 Comune di MOSCIANO S.A. Prov. TE Codice fiscale DNTSQL68R51F764J part. IVA 00897290672. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/329 del 29/12/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare, in favore della ditta: D'ANTONIO PASQUALINA nata il 11/10/1968 in Comune di MOSCIANO S. A. Prov. TE residente in Via LENIN, 10 Comune di MOSCIANO S.A. Prov. TE Codice fiscale DNTSQL68R51F764J part. IVA 00897290672 il contributo in conto capitale di €31.800,00 quale saldo del contributo di €31.800,00 concesso con D.D. n. DH25/329 del 29/12/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €31.800,00 in favore della ditta D'ANTONIO PASQUALINA, con sede in Comune di MOSCIANO S.A., e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/312:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Am-modernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750880075. DITTA: TITI GABRIELE nato il 12/05/1930 in Comune di BELLANTE Prov. TE residente in Via C.TROIA, 70 Comune di BELLANTE Prov. TE Codice fiscale TTIGRL30E12A746F part. IVA 00276540671. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/229 del 30/11/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare, in favore della ditta: TITI GABRIELE nato il 12/05/1930 in Comune di BELLANTE Prov. TE residente in Via C.TROIA, 70 Comune di BELLANTE Prov. TE Codice fiscale TTIGRL30E12A746F part. IVA 00276540671 il contributo in conto capitale di €42.400,00 quale saldo del contributo di €42.400,00 concesso con D.D. n. DH25/229 del 30/11/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €42.400,00 in favore della ditta TITI GABRIELE, con sede in

Comune di BELLANTE, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 fasciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 fasciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/313:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750883434. DITTA: DI ANTONIO MARIA nata il 14/08/1954 in Comune di ROCCA S. MARIA Prov. TE residente in Via VILLA FALCHINI Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale DNTMRA54M54H440U part. IVA 00871240677. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/286 del 30/11/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare, in favore della ditta: DI ANTONIO MARIA nata il 14/08/1954 in Comune di ROCCA S. MARIA Prov. TE residente in Via VILLA FALCHINI Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale DNTMRA54M54H440U part. IVA 00871240677 il contributo in conto capitale di €44.974,88 quale saldo del contributo di €47.802,00 concesso con D.D. n. DH25/286 del 30/11/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €44.974,88 in favore della ditta DI ANTONIO MARIA, con sede in Comune di TERAMO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 fasciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 fasciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH36/314:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750550579. DITTA: DIDU LUMINITA nata il 28.8.1987 in Comune di ROMANIA Prov. residente in Via F.NE ALVI Comune di CROGNALETO Prov. TE Codice fiscale DDILNT87M68Z1290 part. IVA 01732390677. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH12/137 del 06/05/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare, in favore della ditta: DIDU LUMINITA nata il 28.8.1987 in Comune di ROMANIA Prov. residente in Via F.NE ALVI Comune di CROGNALETO Prov. TE Codice fiscale DDILNT87M68Z1290 part. IVA 01732390677 il contributo in conto capitale di €30.816,95 quale saldo del contributo di €61.632,95 concesso con D.D. n. DH12/137 del 06/05/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €30.816,95 in favore della ditta DIDU LUMINITA, con sede in Comune di CROGNALETO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 11 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 facciate;

- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE PROTEZIONE
CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 27.10.2011, n. DR4/113:

Ditta CSA - Centro Servizi alle Aziende - Via San Giuseppe, 36 - L'Aquila (AQ). Autorizzazione per l'esercizio di n. 4 impianti mobili di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208, comma 15, aventi i seguenti identificativi: 1. Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89268; 2. Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89267; 3. Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 93182; 4. Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 89157.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

- 1) di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e della L.R. n. 45/07, la Ditta CSA - Centro Servizi alle Aziende, all'esercizio di n. 4 impianti mobili di recupero rifiuti non pericolosi di natura inerte, descritti in premessa avente i seguenti identificativi:
 1. Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89268;
 2. Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89267;
 3. Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 93182;
 4. Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 89157.

La tipologia, la quantità dei rifiuti e le operazioni autorizzate sono individuate nella tabella che segue:

1. Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89268;

Codici CER	Definizione
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.07
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01* 17 09 02* e 17 09 03*
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti: rifiuti provenienti da demolizioni e controlli.

- Potenzialità massima dell'impianto: **650 ton/h**;
- Attività di recupero di cui all'allegato "C" del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: **R5**

2. Frantoio ad urto Rockster R 1100, con box di vagliatura RS94, n. serie 89267;

Codici CER	Definizione
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.07
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti: rifiuti provenienti da demolizioni e controlli.

- Potenzialità massima dell'impianto: **650 ton/h**;
- Attività di recupero di cui all'allegato "C" del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: **R5**

3. Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 93182;

Codici CER	Definizione
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.07
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti: rifiuti provenienti da demolizioni e controlli.

- Potenzialità massima dell'impianto: **230 ton/h**;
- Attività di recupero di cui all'allegato "C" del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: **R5**

4. Frantoio ad urto Rockster R 900, con box di vagliatura RS83, n. serie 89157;

Codici CER	Definizione
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.07
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti: rifiuti provenienti da demolizioni e controlli.

- Potenzialità massima dell'impianto: **230 ton/h**;
- Attività di recupero di cui all'allegato "C" del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: **R5**

- 2) di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **anni dieci** dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa;
- 3) di stabilire l'autorizzazione di cui al suddetto punto 1) è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- per lo svolgimento delle singole campagne dei suddetti n. 4 impianti, la Ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e dalla DGR n.629 del 9.07.2008, riportando tutte le informazioni sito-specifiche necessarie alla valutazione della stessa;
 - il CER 200399 potrà essere utilizzato esclusivamente per campagne di attività inerenti il trattamento del materiale derivante dai crolli e demolizioni nei comuni rientranti nel cratere sismico e conseguenti al terremoto del 6.04.2009;
 - le materie prime secondarie ottenute dall'attività dell'impianto devono soddisfare la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15.07.2005;
 - le modalità di effettuazione della caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso e delle MPS in uscita dall'impianto, secondo quanto previsto dalla normativa specifica (D.M. 5.02.98, D.M. 186/06 e Circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15.07.2005) e la destinazione finale delle stesse, dovranno essere descritte dettagliatamente nell'ambito di ogni singola campagna di attività;
 - eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere formulate nell'ambito dell'istruttoria relativa ad ogni singola campagna di attività;
 - la potenzialità di recupero relativo al rifiuto identificato con CER 170802, materiale di costruzione a base di gesso, da indicare in occasione della comunicazione della singola campagna di attività dovrà tener conto delle caratteristiche finali della singola campagna di attività.
- 4) di prescrivere il rispetto di quanto stabilito dall'art. 181 bis, comma 2, del D.Lgs 142/2006 e s.m.i. inerente le "*Materie, sostanze e prodotti secondari*";
- 5) di stabilire inoltre, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, che:
- a) devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - b) almeno **60 giorni** prima dell'inizio di ogni campagna di attività, prima dell'installazione dell'impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in n. 4 copie, allegando alla stessa copia dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo, nonché, una volta entrati in vigore i previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (l'iscrizione all'Albo è requisito fondamentale come previsto dall'art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) il relativo certificato di iscrizione per la Categoria 7;
 - c) la comunicazione di cui al punto b) dovrà contenere:
 - il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - cronoprogramma della campagna oggetto della comunicazione;
 - i dati specifici inerenti all'attività;

- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;
 - le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - indicazione di un **Responsabile Tecnico** dell'impianto avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 - copia delle garanzie finanziarie;
 - qualora ricorrano i presupposti di cui alla DGR n. 119/2002 e s.m.i., copia del giudizio inerente lo studio di impatto ambientale;
- d) sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, del Comune e dell'ARTA nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- e) il Servizio Gestione Rifiuti, sulla scorta delle eventuali osservazioni presentate entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della suddetta documentazione dalla Provincia, dal Comune e dall'ARTA, Dipartimento Provinciale competente per territorio, comunica le eventuali prescrizioni integrative ovvero assume un provvedimento di divieto allo svolgimento dell'attività, qualora la stessa nello specifico sito risulti non compatibile con la primaria esigenza di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente.
- f) qualora l'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti per le quali la vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale. In tal caso il termine di cui al punto b) resta sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale;
- g) nell'esecuzione delle singole campagne, su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "*D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 – Autorizzazione Regione Abruzzo*", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;
- 6) di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
- a) il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell'impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell'impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo

- quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
- b) l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
- c) per l'esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 *"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"*;
- d) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
- e) per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997;
- f) per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
- g) per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al D.M. 16.02.1982);
- h) nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i) per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all'Autorità competente l'impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
- j) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
- k) in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'ARTA ed all'ASL, competenti territorialmente;
- l) tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
- m) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l'impianto;
- 7) di stabilire altresì, che:
- a) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed

- alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) è fatto salvo l'obbligo di ottemperare all'onere inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1° febbraio 2000;
- c) la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
- d) si dovrà ottemperare, per quanto applicabili, da parte della Ditta agli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e, per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con **cadenza semestrale**, al Servizio Ambiente della Provincia di Pescara ed all'A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di Pescara, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla **DGR n. 1399 del 29.11.2006**; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m);
- e) si richiama l'osservanza di quanto previsto D.M. 17 dicembre 2009 – "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*" e s.m.i.;
- f) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 della L.R.45/07 ;
- g) è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;
- h) in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
- i) la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
- 8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
- 11) di disporre l'invio del presente provvedimento alla Provincia di L'Aquila, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, all'ARTA – Direzione Centrale di Pescara, all'ASL di L'Aquila, al Comune di L'Aquila, all'Albo Nazionale Gestori Am-

bientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, nonché a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;

12) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla **Ditta CSA - Centro Servizi alle Aziende** - Via San Giuseppe, 36 - L'Aquila (AQ);

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed

al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'
SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 28.10.2011, n. DB8/85:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di

previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE
ABRUZZO



Regione Abruzzo

Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.

67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2011

Pagina 1 di 1

N° Atto	85	Data Atto	28/10/2011	Organo	DB8	Descrizione	Competenza		Esecutività Esecutiva		
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.			59.953,78		59.953,78		
S	10.02.008	62483	1	DF.12.00		COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGETTI COMUNITARI E NAZIONALI IN MATERIA DI CULTURA E SOCIALE					
S	04.02.001	152300	1	DC.00.00		CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'ANNO 2001- L.R. 04.10.2001, N.56	2.000,00		2.000,00		
S	05.02.002	152359	1	DC.25.00		ONERI PER I CONTRIBUTI PER I PROGRAMMI PROVINCIALI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E PER PRONTO INTERVENTO SU ALVEI FLUVIALI - L.R. 23.9.1997, N.107.	218.190,00		218.190,00		
S	04.02.001	152368	1	DC.19.00		CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE ED INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE PER L'ANNO 2001 - L.R. 4	50,00		50,00		
S	03.02.005	262500	1	DC.07.00		CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	23.447,80		23.447,80		
S	05.02.005	272421	1	DA.15.00		LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA, PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ED EQUILIBRATO DEL TERRITORIO - L.R. 21.06.2006, N. 38 -.	21.600,00		21.600,00		
S	15.02.003	323500	1	DB.08.00		FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3 -.		325.241,58		325.241,58	
TOTALI SPESA							325.241,58		325.241,58		325.241,58
TOTALI ENTRATA							0,00		0,00		0,00



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'
SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 31.10.2011, n. DB8/86:
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
vincolati eliminati dal conto dei residui.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato




Regione Abruzzo
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
 67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 ESERCIZIO 2011

Pagina 1 di 1

N° Atto	86	Data Atto	31/10/2011	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.02.009	12356	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - L.208/1998 - DELIB. CIPE 142/1999, 84/2000, 138/2000	211.859,26		211.859,26	
S	02.02.009	12357	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	155.132,48		155.132,48	
S	05.02.010	152187	1	DR.00.00	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART.138, COMMA 16, L.388/2000	4.000,00		4.000,00	
S	15.02.003	323700	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI		370.991,74		370.991,74
TOTALI SPESA						370.991,74	370.991,74	370.991,74	370.991,74
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'
SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 03.11.2011, n. DB8/89:
Reiscrizione in bilancio di economie vin-
colate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato




Regione Abruzzo
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
 67100 L'Aquila

**PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 ESERCIZIO 2011**

Pagina 1 di 1

N° Atto	89	Data Atto	03/11/2011	Organo	DB8	Descrizione	Esecutività Esecutiva				
							COMPETENZA	CASSA			
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
S	05.02.002	12346	1	DR.01.00		INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DI CUI ALL'ORDINANZA M.I. N. 2816 DEL 24.07.1998 - ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA COLLINA DI CHIETI - OPCM N. 2816/98 E 3121/01 - MEZZI STATALI	7.049,79		7.049,79		
S	05.02.002	12346	2	DR.01.00			15.801,74		15.801,74		
S	02.02.010	152114	1	DA.20.00		INTERVENTI RELATIVI AL PRUSST "CITTA' LINEARE DELLA COSTA" - D.M. LL.PP. 08.10.1998	82.388,09		82.388,09		
S	03.02.005	262002	1	DC.07.00		INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 1, LETT. F) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA - DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16.07.09, G.U. 19.08.09, N. 191	233.195,46		233.195,46		
S	08.01.017	281420	1	DA.13.00		FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN TEMA DI ENERGIA DELEGATE ALLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 112/98 - L.R. 16.9.1998, N. 80.	50.259,50		50.259,50		
S	08.02.017	282010	1	DA.00.00		INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ELETTROMAGNETICO E RIDUZIONE DI CO2 IN ATMOSFERA	2.679.177,72		2.679.177,72		
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00		FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	3.067.872,30		3.067.872,30		
TOTALI SPESA							3.067.872,30		3.067.872,30		3.067.872,30
TOTALI ENTRATA							0,00		0,00		0,00



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 21.10.2011, n. DG21/145:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento per l'impianto riconosciuto con n. IT 2033 CE per variazione della ragione sociale dalla ditta "Lattanzi Tommaso", alla ditta "Lattanzi Tommaso S.r.l." sede legale e stabilimento in via Chieti – località Marina, comune di Mosciano Sant'Angelo (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni
e le finalità di cui in narrativa –

1. che la ragione sociale dello stabilimento riconosciuto con n. IT 2033 CE della ditta "Lattanzi Tommaso", già iscritto negli speciali elenchi della normativa di settore, è variata a favore della ditta subentrante "**Lattanzi Tommaso S.r.l.**" sede legale ed impianto in via Chieti – località Marina, comune di Mosciano Sant'Angelo (TE);
2. di annullare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento DG11/79 del 27.04.2009;
3. di confermare all'impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

**IT
2033
CE**

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot.

DGVA/25842/P del 12/07/06 e cioè:

- **Impianto: centro di riconfezionamento, Categoria 0, attività generali (prodotti della pesca freschi e trasformati);**
- **Impianto: locale di cernita e sezionamento, Categoria 8, prodotti della pesca (prodotti della pesca freschi e trasformati);**

Il Sig. Lattanzi Tommaso C.F. LTTTMS40E25E058Y, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

- 1) di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
- 2) di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A.S.L. Teramo che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
- 3) di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
- 5) di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO GESTIONE DELLE ACQUE
Ufficio Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e P.R.G.A.

Decreto Presidente G.R.A. del 13.08.2007 n. 3/Reg. – Allegato tecnico ET7 – Piano finanziario delle opere progettate. Nota circolare.

**DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO GESTIONE DELLE ACQUE
Ufficio Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e P.R.G.A.
Via Salaria Antica Est (Palazzo del TAR) – 67100 L'Aquila**

Prot. RA / 219190

L'Aquila, 26.10.2011

Ai Servizi Regionali del Genio Civile
LORO SEDI

Ai Servizi Provinciali del Genio Civile
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Presidente G.R.A. del 13.08.2007 n.3/Reg. – Allegato tecnico ET7 – Piano finanziario delle opere progettate. **Nota circolare.**

Visto il Regolamento Regionale n. 3 del 13 agosto 2007, art. 9 co. 3 lett. b 3.

Considerato che il citato Regolamento Regionale n. 3/2007 prevede, tra gli allegati tecnici a corredo delle istanze di concessione di acque pubbliche, il Piano finanziario delle opere progettate.

Visto che nell'Allegato B parte IX del Regolamento Regionale si precisa in riferimento all'allegato ET7 che *“il proponente deve dimostrare la capacità finanziaria a sostenere il progetto, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituti equivalenti, ovvero a dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione”*.

Considerato che pervengono ai servizi procedenti attestazioni di diversa tipologia spesso generiche senza alcun riferimento alla solvibilità finanziaria del richiedente la concessione rispetto alla capacità di sostenere finanziariamente il progetto per il quale ha chiesto la concessione a derivare acqua pubblica.

Considerato che è necessario assicurare omogeneità nella documentazione finanziaria allegata alle istanze di concessione e di conseguenza normalizzare la documentazione finanziaria da presentare a corredo delle istanze di concessione di derivazione di acqua pubblica.

Ritenuto opportuno fornire precisazioni sulla tipologia e sui contenuti minimi delle attestazioni di credito per la dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente la concessione di derivazione di acqua pubblica in ordine alla capacità di sostenere finanziariamente il progetto presentato.

Tutto ciò premesso si precisa che le attestazioni di credito devono:

- essere rilasciate da istituti bancari riconosciuti, su carta intestata;
- essere intestate a favore dell'Autorità concedente;
- contenere nell'oggetto i riferimenti della concessione di derivazione di acqua pubblica;
- contenere la dichiarazione che:
 - o i rapporti bancari intrattenuti con il soggetto richiedente la concessione di derivazione sono caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto lo stesso ha sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità

- il richiedente la concessione di derivazione è un cliente favorevolmente conosciuto dall'istituto bancario in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità,
 - che in base alle informazioni disponibili il richiedente la concessione di derivazione ha la capacità finanziaria ed economica per sostenere il progetto inerente l'istanza di concessione a derivare acqua pubblica in oggetto.
- contenere l'indicazione dell'importo del progetto.
 - essere allegate in originale.

Rimane salva la facoltà per il richiedente la concessione di derivazione di acqua pubblica di allegare alla documentazione tecnica a corredo della propria richiesta, invece delle attestazioni di credito con i contenuti su descritti, il Piano Economico Finanziario dell'progetto asseverato da istituto di credito.

Si invitano i Servizi Procedenti in indirizzo ad uniformarsi a quanto disposto con la presente nota circolare.

Il Responsabile dell'Ufficio
(dott. ing. Silverio SALVI)

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Sebastiana PARLAVECCHIO)

Si allega fac-simile di referenze bancarie.

FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE

Nome della Banca e/o Istituto di Credito

Via.....

Cap. Città

Spett.

Via

Cap. Città

Oggetto: lettera di referenze bancarie per (indicare il nome dell'impresa/società/persona fisica) per (indicare il progetto presentato per il quale si chiede istanza di concessione a derivare acqua pubblica).

Su richiesta di (indicare il nome dell'impresa/società/persona fisica), con sede legale nel Comune di alla via..... n., P.I. n., vi comunichiamo che si tratta di (impresa/società/persona fisica) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità.

Si tratta inoltre di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità, e pertanto, per quanto di nostra conoscenza, ha la capacità finanziaria ed economica per sostenere (indicare il progetto presentato per il quale si chiede istanza di concessione a derivare acqua pubblica) dell'importo di €.

Vi preghiamo di fare un uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Cordiali saluti

Luogo e data

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CHIETI

SETTORE 5

EDILIZIA - DIFESA DEL SUOLO E

PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUL

LAVORO E SERVIZI TECNICI TERRITORIALI

DETERMINAZIONE N. DT - 333 del 03/03/2011. Oggetto: Provvedimento di concessione di derivazione a sanatoria di l/s. 0,75 medi e l/s. 1,5 max d'acqua, pari a mc/annui medi 23.500, dal subalveo del fiume sangro in c.da Saletti del Comune di Atessa, per uso industriale tramite pozzo, con scarico delle acque derivante direttamente in fogna, alla Società Maio Guglielmo srl (P.IVA n. 01240140697) con sede legale a Atessa in Zona Industriale Val di Sangro, con istanza del 28.09.2007 (Cod. Univoco: CH/D/11269).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, in particolare del R.D. 11.12.1933 n. 1775 art. 17 e s.m.i., ricorrono, per le motivazioni di seguito riportate, i presupposti per adottare il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua a sanatoria in Loc. Saletti del Comune di Atessa, alla Società MAIO GUGLIELMO s.r.l. con sede legale in Atessa;

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 13.08.2007 recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";

VISTA la legge 15.03.1997 n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTE le LL.RR. 72/1998, 11/1999, 7/2003, 15/2004 e 6/2005;

VISTO il Capo IV della L.R. 17.04.2003 n. 7, contenente le "Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;

VISTA la documentazione agli atti, ed in particolare:

- Istanza del 28.09.2007 della Società MAIO GUGLIELMO s.r.l. di Atessa, corredata del

progetto a firma dell'Ing. Salvatore Bianco, finalizzata al rilascio della concessione di derivazione in sanatoria di l/s. 0,75 medi e l/s. 1,5 max d'acqua, pari a mc/annui medi 23.500, dal subalveo del fiume sangro in c.da saletti del comune di atessa, per uso industriale tramite pozzo, con scarico delle acque derivate direttamente in fogna, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i.;

- Relazione esperita a norma del Regolamento Regionale n. 3/2007, del Servizio istruttore Acque Pubbliche ed Impianti Elettrici di Chieti, con la quale, valutati tutti gli aspetti, è stato espresso subordinato parere favorevole alla concessione di che trattasi;
- Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto il 14.02.2010 e repertoriato al n. 38 presso il citato Servizio, dal Legale Rappresentante della Società richiedente e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Chieti il 14.02.2010 al n. 482;

CONSIDERATO che la derivazione in esame, in relazione alle disponibilità idriche (v. silenzio assenso dell'Autorità di Bacino regionale del Fiume Pescara), non risulta in contrasto con il bilancio idrico del pertinente corpo idrico;

CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere favorevole espresso dall'Amministrazione Provinciale nella persona del Dirigente del Settore;

AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di cui all'art. 25 del Regolamento Regionale n. 3/2007;

RITENUTO, per quanto sopra considerato, che l'istanza del 28.09.2007 possa essere accolta, stabilendo la portata di prelievo in l/s. 15,00 di cui il 20% da concedere in via precaria;

RITENUTO, altresì, che la nuova concessione avrà la durata di anni 30, decorrenti dal 01.01.2009 (data della presentazione della denuncia di esistenza del pozzo e presumibile data di effettivo prelievo), ai sensi dell'art. 25 del suddetto Regolamento regionale;

SENTITA la Regione Abruzzo – Direzione

Territorio, Urbanistica, ecc. – Servizio Acque e Demanio Idrico, che con nota n. RA/105635/09 del 28.09.2009 ha espresso parere favorevole ai soli fini fiscali;

CONSIDERATO che il Dirigente del Settore ha autorizzato il Servizio procedente alla sottoscrizione del Disciplinare;

VISTO l'art.107 D.Lgs. 18-08-2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

CONSIDERATE infine, in ordine alla specificità del provvedimento da adottarsi, le soggettive competenze regionali e provinciali;

DETERMINA

1. Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 152/2006, è concesso alla Società MAIO GUGLIELMO s.r.l., con sede legale in Atessa in Zona Industriale Val di Sangro, di derivare acqua in sanatoria di l/s. 0,75 medi e l/s. 1,5 max d'acqua, pari a mc/annui medi 23.500, dal subalveo del fiume Sangro in c.da Saletti del Comune di Atessa, per uso industriale tramite pozzo, con scarico delle acque derivate direttamente in fogna;
2. La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data dal 01.01.2009 (data della presentazione della denuncia di esistenza del pozzo e presumibile data di effettivo inizio del prelievo), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare n. 38 del 14.02.2011, salvo provvedimenti regionali che potranno essere adottati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 citato in premessa;
3. La Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il 28 febbraio, l'annuo canone di € 2.100,00 (euro duemilacento/00) per l'uso industriale ed € 165,00 (euro centosessantacinque/00) per l'uso igienico, pari al minimo stabilito dall'art. 73 della L.R. n. 06/2005, anche se non possa o non voglia far

uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18 ottobre 1942 n. 1434. Il pagamento predetto dovrà essere effettuato mediante versamento su c/c postale n. 40205379 intestato a: "Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico – l'Aquila" e con la seguente causale: "Canone annualità ___ - Cap. 12103 – CH/D/985" e gli estremi della presente Determina. Con le medesime modalità di versamento del canone, il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di cui all'art. 93, comma 5 quinquies, della L. R. 7/2003 e s.m.i., stabilita nella misura del 10% del canone dovuto.

4. La Società concessionaria ha corrisposto i canoni arretrati alla Regione Abruzzo dall'anno 2009 ad oggi;
5. La presente Concessione può essere soggetta a revisione successivamente alla completa definizione ed aggiornamento del bilancio idrico ed all'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. I Dirigenti, del Settore 5 della Provincia di Chieti e del Servizio Regionale Acque e Demanio Idrico della Direzione Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata Bacini Idrografici, ecc., sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.
7. Il presente Atto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Società MAIO GUGLIELMOs.r.l. di Atessa nei modi previsti dalla legge.
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ing. Nicola Pasquini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
SETTORE PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE OO PP E ATTIVITÀ PER
LA RICOSTRUZIONE, APPALTI E GARE

Lavori di realizzazione del raccordo anulare della S.P. n. 22 "Circonfucense" di collegamento Avezzano – San Benedetto dei Marsi e delle direttrici centrali S.P. n. 19 "Ultrafucense" tratto Celano – Trasacco e S.P. n. 20 "Marruviana" tratto Avezzano – San Benedetto dei Marsi. Approvati con deliberazione e/o determina, in atti. Occupazione di urgenza preordinata all'esproprio dei beni occorrenti. Determinazione in via provvisoria dell'indennità espropriativa. n. 64869 /2011.

IL DIRIGENTE

DECRETA

Art. 1' determinata, in via provvisoria, l'indennità da corrispondere, ai legittimi aventi diritto, per l'espropriazione dei beni immobili di cui al prospetto allegato A),

-Omissis-

Comune di Avezzano

N.	Ditta catastale	Fg.	Part.	Sup.d a occup.	Ind./ mq	Ind.base
1	Babbo Roberto n. Massa d'Albe 1.1.41	62	197	125	3,00	375,00
2	Bianchi Rita n. Avezzano 19.6.1961	62	1300	176	3,00	528,00
3	Bianchi Roberto n. Avezzano 10.12.1963	62	1301	201	3,00	603,00
4	Borelli Loredana n. 18.8.52, Maria Lidia n. 4.11.46 ad Avezzano	62	1495	150	3,00	450,00
5	Cs	62	1494	195	3,00	585,00
6	Calvisi Giovanni n. Avezzano 15.9.1989	62	90	436	3,00	1.308,00
7	Caroselli Erminio n. Celano 15.5.60	62	87	174	3,00	522,00
8	Carusi Augusto n. 19.12.1972, Filomena Anna 24.6.1977, Toni no n. 28.4.1974 tutti ad Avezzano, Carusi Maria n. Celano 18.9.1946.	62	47	408	3,00	1.224,00
10	Comune di Avezzano	62	1298	179	3,00	537,00
11	Consorzio per il Nucleo di industriale	62	1074	20	3,00	60,00
12	Cs.	62	1075	410	3,00	1.230,00
13	Cs,	62	1076	629	3,00	1.887,00
14	Cozzolino Onofria n. Avezzano 11.5.1956	62	1262	14	3,00	42,00
15	D'Angelo Giovanna n, 9.3.47, Nicolina n. 23.6.50 a Massa d'Albe	62	136	10	3,00	30,00
16	D'Angelo Giuseppina 2.11.49, Mario n. 3.2.53, Satiro n. 31.1.46 a Massa d'Albe	62	58	15	3,00	45,00
17	D'Innocenzo Fabio n. Avezzano 24.4.79	62	89	66	3,00	198,00
18	Di Stefano Florinda n. Massa d'Albe 19.9.37	62	154	296	3,00	888,00
19	Ente Regionale di Sviluppo Agricolo	62	733	75	3,00	225,00
20	Cs.	62	1478	37	3,00	111,00
21	Cs.	62	755	95	3,00	285,00
22	Ferreri Andrea n. 4.2.34, Maria 12.4.53, Maceroni Maddalena n. 11.11.33 a Borgorose	62	174	100	3,00	300,00
23	Cs.	62	74	768	3,00	2.304,00

24	<i>Fiasca Giovanni n. Avezzano 9.10.53</i>	62	54	10	3,00	30,00
25	<i>Fidanza Antonio n. Avezzano 8.10.1904</i>	62	171	298	3,00	894,00
26	<i>Cs.</i>	62	70	248	3,00	744,00
27	<i>Franchi Luigina n.,Borghose 21.6.41</i>	62	195	137	3,00	411,00
28	<i>Cs.</i>	62	91	169	3,00	507,00
29	<i>Galdi Osvaldo n. Avezzano 28.10.31</i>	62	85	358	3,00	1.074,00
30	<i>Gatti Onofrio n.Massa d'Albe 13.10.31</i>	62	88	220	3,00	660,00
31	<i>Cs.</i>	62	192	50	3,00	150,00
32	<i>Iacoboni Giuliano n.12.4.77,Italo n. 19.11.31</i>	62	1487	169	3,00	507,00
33	<i>Cs.</i>	62	49	649	3,00	1.947,00
34	<i>Iacobucci Egidio n. Massa d'Albe 11.5.1908</i>	62	176	168	3,00	504,00
35	<i>Impresa Edile Dell'Olio Vincenzo & figli snc con sede in Avezzano</i>	62	1420	97	3,00	291,00
36	<i>Mancinelli Giovanni 30.9.59,Guido 5.1.57,Paolino n. 9.9.48, Pasqualino n. 1.1 .51 Pulsioni Felicetta n.1.10.27 tutti ad Avezzano</i>	62	152	129	3,00	387,00
37	<i>Cs.</i>	62	203	637	3,00	1.911,00
38	<i>Orlandi Adriano n. Avezzano 18.5.40</i>	62	95	129	3,00	387,00
39	<i>Parrocchia s.Isidoro.</i>	62	1261	156	3,00	468,00
40	<i>Pietrantoni Viviana n. Avezzano 13.11.61,Tiburii Adriana n.18.9.44,Attilio n. 25.12.40 a Massa d'Albe</i>	62	862	92	3,00	276,00
41	<i>Ranieri Aldo n. Avezzano 2.6.31</i>	62	73	408	3,00	1.224,00
42	<i>Ridolfi Massimo n. Avezzano 17.8.1960</i>	62	36	75	3,00	225,00
43	<i>Seritti Franco n. Avezzano 21.9.52</i>	62	155	617	3,00	1.851,00
44	<i>Spera Walter n. Avezzano 19.11.47</i>	62	686	100	3,00	300,00
45	<i>Tucceri Carmine n. Avezzano 18.1.40</i>	62	56	105	3,00	315,00
46	<i>Torge Antonina n. 20.10.60,Elvira 2.3.55,Felice n. 11.7.52, Gabriele n. 12.4.63, Maria Teresa n.1.5.59,Mario n. 18.6.64, Maurizio n. 10.3.69,Natalino n 21.12.67 ,Rita Franceschina 4.10.56,Roberto n. 15.11.65 ad Avezzano</i>	62	69	775	3,00	2.325,00
47	<i>Torti Carmine n. Avezzano 19.1.41</i>	62	204	1614	3,00	4.842,00
48	<i>Angelucci Pietro n. Roma 13.11.1919</i>	63	317	27	3,00	81,00
49	<i>Angelucci Tonino n. 9.8.71,Palma Zelinda 14.5.75 ad Avezzano</i>	63	161	30	3,00	90,00
50	<i>Alviani Colomba 26.9.34,Rinaldi Anto nella 10.6.66,Luigi n, 8.6.61,Patrizia 13.5.60 ad Avezzano</i>	63	159	30	3,00	90,00
51	<i>Bianchi Antonello n. Avezzano 12.3.1967</i>	63	58	378	3,00	1.134,00
52	<i>Cs.</i>	63	54	1077	3,00	3.231,00
53	<i>Bianchi Duilio n. Luco dei Marsi 19.4.26</i>	63	502	38	3,00	114,00
54	<i>Bianchi Giulia n. 5.5.1994,Maria n. 10.2. 78 ad Avezzano, Di Gianfilippo Isabella n. Roma 15.6.1955</i>	63	262	10	3,00	30,00
55	<i>Cs.</i>	63	281	10	3,00	30,00
56	<i>Cs.</i>	63	264	10	3,00	30,00
57	<i>Bianchi Luca n. Avezzano 29.7.1975</i>	63	77	28	3,00	84,00
58	<i>Ca.</i>	63	518	10	3,00	30,00

59	Cs.	63	66	329	3,00	987,00
60	Bianchi Maria n. Luco dei Marsi 21.8.31, Giommo Massimo n. Avezzano 16.6.72	63	470	2731	3,00	8.193,00
61	Boccabella Domenico fu....	63	144	194	3,00	582,00
62	Buttari Giovanni n. Avezzano 13.12.1954	63	466	456	3,00	1.368,00
63	Calvacchi Paolo n. Avezzano 8.7.63	63	115	36	3,00	108,00
74	Cs.	63	116	2569	3,00	7.707,00
75	Cardarelli Enzo n. Celano 21.9.45	63	160	20	3,00	60,00
76	Celeste Lorenzo n. Avezzano 27.4.1997	63	457	96	3,00	288,00
77	Cestola Vincenzino n. Avezzano 14.1.47	63	461	2737	3,00	8.211,00
78	Cherubini Roberto n. Avezzano 18.4.1926	63	75	46	3,00	138,00
79	Chiuchiarelli Linda n. Avezzano 26.5.70	63	499	447	1.000	48.419,04
			NCEU			*
80	Cs.	63	945	268	3,00	804,00
81	Corradini Biagio n. Avezzano 26.8.1977	63	117	1018	3,00	3.054,00
82	Ciocchi Maria Teresa Avezzano 26.12.63	63	285	128	3,00	384,00
83	De Santis Ezio n. 4.12.1965, Pasquale 24.5.1967 ad Avezzano	63	82	266	3,00	798,00
84	Di Cosimo Antonietta n. 2.3.24, Ruscitti Vit- torio n. 8.8.50, Francesco 21.11.1953 a Massa d'Albe, Ruscitti Concettina 22.2.62, Giuseppe n. 22.2.1960 ad Avezzano	63	79	38	3,00	114,00
85	Cs.	63	67	402	3,00	1.206,00
86	Di Cosimo Iole n. 26.2.51, Tonino Pierpaolo n. 14.2.54, Gallese Maria n. 27.11.1919 ad Avezzano	63	72	56	3,00	168,00
87	Di Cosimo Lucantonio n. Avezzano 15.4.1964	63	149	788	3,00	2.364,00
88	Cs.	63	163	848	3,00	2.544,00
89	Di Giammatteo Giuseppe n. Luco dei Marsi 10.7.1929	63	172	172	3,00	516,00
90	Di Gianfilippo Tullio n. Luco dei Marsi 9.12.31	63	343	6	3,00	18,00
91	Di Giovambattista Alessandro n. Avezzano 17.6.74	63	962	414	3,00	1.242,00
92	Di Pasquale Alviano n. Avezzano 2.7.1939	63	467	697	3,00	2.091,00
93	Cs.	63	944	1282	3,00	3.846,00
94	Di Pasquale Sante n. Luco dei Marsi 1.11.1938	63	314	63	3,00	189,00
95	Cs.	63	315	64	3,00	192,00
96	Si Renzo Caterina n. 14.11.42, Faenza Fa- brizio n. 21.11.67, Simona n. 20.11.70 ad Avezzano	63	571	324	3,00	972,00
97	Cs.	63	19 sub 3	36	50	360,00**
98	Ente Regionale di Sviluppo Agricolo	63	449	155	3,00	465,00
99	Cs.	63	321	12	3,00	36,00
100	Cs.	63	448	101	3,00	303,00
101	Cs.	63	12	10	3,00	30,00
102	Cs.	63	300	10	3,00	30,00
103	Cs.	63	469	1032	3,00	3.096,00
104	Cs.	63	902	200	3,00	600,00

105	Cs.	63	901	28	3,00	84,00
106	Cs.	63	23	114	3,00	342,00
107	Cs.	63	452	910	3,00	2.730,00
108	Ente Fucino , Iacoboni Bruno n. 8.12.62, Franco n. 4.5.58,Liberato n. 11.7.61, Santo- maggio Domenica n. 1.11.33	63	517	10	3,00	30,00
109	Faenza Aldo n. Avezzano 20.5.1942	63	19 sub 2	Vedi nota **		360,00
110	Cs.	63	19 sub 5	Vedi nota **		360,00
111	Faenza Alessandra n. Avezzano 27.3.1975	63	319	170	3,00	510,00
112	Faenza Carmela n. 2.7.44 ad Avezzano	63	19 sub 4	Vedi nota **		360,00
113	Cs.	63	19 sub 1	Vedi nota **		360,00
114	Faenza Cesidio n. Avezzano 20.6.40	63	922	164	3,00	492,00
115	Cs.	63	923	2	3,00	6,00
116	Ca.	63	919 sub 2	93	50	1,500,00 ***
117	Cs.	63	919 sub 3	Vedi nota ***		1.500,00
118	Cs.	63	919 sub 4	Vedi nota ***		1.500,00
119	Faenza Gabriele n. Avezzano 22.6.1949	63	308	179	3,00	537,00
120	Cs.	63	921 sub 3	85	50,00	4.250,00
121	Faenza Mario n. Avezzano 7.3.46	63	920 sub 4	50	50,00	833,33 ****
122	Cs.	63	920 sub 3	Vedi nota ****		833.33
123	Cs.	63	920 sub 2	Vedi nota ****		833,34
124	Fiasca Giovanni n. Avezzano 9.10.53	63	156	249	3,00	747,00
125	Cs.	63	158	348	3,00	1.044,00
126	Cs.	63	157	279	3,00	837,00
127	Fina Davide n. Avezzano 22.8.1968	63	534	10	3,00	30,00
128	Cs.	63	290	10	3,00	30,00
129	Cs.	63	292	10	3,00	30,00
130	Fina Franco n. Avezzano 29.2.1964	63	287	10	3,00	30,00
131	Fusarelli Carmelina n.Avezzano 27.11.1950	63	324	564	3,00	1.692,00
132	Gallese Francesco 3.10.54,Gianni n. 23.7. 59,Paride n. 5.3.65 ad Avezzano,Gigli Rita n.	63	175	10	3,00	30,00

<i>Ortucchio 20.11.1933</i>						
133	<i>Iacoboni Bruno 8.12.62,Franco n. 4.5. 58 Liberato 11.7.61, Santomaglio Domenica n. 1.11.33 ad Avezzano</i>	63	261	10	3,00	30,00
134	<i>Iampieri Carmine n. Luco dei Marsi 4.10.15</i>	63	465	319	3,00	957,00
135	<i>Cs.</i>	63	464	324	3,00	972,00
136	<i>Iampieri Luigi n. Luco dei Marsi il 9.4.52</i>	63	306	170	3,00	510,00
137	<i>Luccitti Enrico n. Massa D'Albe 15.8.28</i>	63	152	451	3,00	1.353,00
138	<i>Maceroni Maria Carolina n. Avezzano 24.8.24</i>	63	69	260	3,00	780,00
139	<i>Massaro Maddalena n. Celano 9.1.47, Sidoni Anatolia n. 5.9.64, Roberto n. 2.9.77 ad Avez- zano</i>	63	963	547	3,00	1.641,00
140	<i>Cs.</i>	63	491	894	3,00	2.682,00
141	<i>Cs.</i>	63	462	3056	3,00	9.168,00
142	<i>Mancini Pasqualina n. Borgorose 5.11.29</i>	63	278	10	3,00	30,00
143	<i>Paciotti Carlo n. 7.3.58,Giuseppe n. 7.7.51</i>	63	316	10	3,00	30,00
144	<i>Paciotti Liberato n. Avezzano 31.10.29</i>	63	154	136	3,00	408,00
145	<i>Cs.</i>	63	573	237	3,00	711,00
146	<i>Pantoli Vincenzo n. Avezzano 3.1.1970</i>	63	1019	10	3,00	30,00
147	<i>Cs.</i>	63	1018	100	3,00	300,00
148	<i>Pietrantonio Filippo fu Francesco</i>	63	458	10	3,00	30,00
149	<i>Piperni Claudio 13.4.35</i>	63	313	10	3,00	30,00
150	<i>Pomponio Giovanni n. Sora 3.11.1940</i>	63	143	110	3,00	330,00
151	<i>Cs.</i>	63	1014	110	3,00	330,00
152	<i>Cs.</i>	63	1015	83	3,00	249,00
153	<i>Pulsioni Felicetta 1.10.27,Nina n.5.11.36 ,Sestino n. 8.5.40, Vincenza n, 19.12.30 ad Avezzano</i>	63	471	790	3,00	2.370,00
154	<i>Pulsioni Francesca n. 13.6.78 Avezzano</i>	63	153	265	3,00	795,00
155	<i>Raschiatore Cesare n. Tra sacco 27.01.912</i>	63	528	123	3,00	369,00
156	<i>Raschiatore Romolo n. Trasacco 5.8.1920</i>	63	527	168	3,00	504,00
157	<i>Raschiatore Tommaso n. Trasacco 7.12.22</i>	63	526	156	3,00	468,00
158	<i>Ruscitti Adriana 21.10.48,Liberato n. 5.5.55, Michele n. 28.10.51, Tommasa n. 8.11.57 a Massa d'Albe</i>	63	155	12	3,00	36,00
159	<i>Ruscitti Antonio 19.12.58 ad Avezzano</i>	63	296	10	3,00	30,00
160	<i>Cs.</i>	63	298	10	3,00	30,00
161	<i>Santellocco Fernando n.,Avezzano 26.8.68</i>	63	312	10	3,00	30,00
162	<i>Santomaggio Annunziata n. 14.7.20,Torti Carmine 19.1.41, Tecla n. 11.7.46 ad Avezzano</i>	63	268	10	3,00	30,00
163	<i>Santomaggio Domenica n. Avezzano 1.11.33</i>	63	299	10	3,00	30,00
164	<i>Savina Antonello n. Avezzano 16.01.62</i>	63	151	734	3,00	2.202,00
165	<i>Seritti Mario n. Avezzano 27.9.63</i>	63	280	10	3,00	30,00
166	<i>Cs.</i>	63	274	10	3,00	30,00
167	<i>Cs.</i>	63	272	10	3,00	30,00
168	<i>Cs.</i>	63	270	10	3,00	30,00
169	<i>Venti Vittorio n.Luco dei Marsi 22.1.37</i>	63	484	762	3,00	2.286,00
170	<i>Sorgi Renato 19.4.33 Avezzano</i>	63	460	204	3,00	612,00
171	<i>Carusi Maria Grazia 5.8.45 Celano</i>	63	988	103	3,00	309,00

172	<i>Faenza Maurizio 28.10.81 Avezzano</i>	63	989	103	3,00	309,00
173	<i>Notarantonio Manuela 29.11.65, Patricia n. 29.11.62 Avezzano</i>	63	990	101	3,00	303,00

Comune di Celano

<i>N.</i>	<i>Ditta catastale</i>	<i>Fg.</i>	<i>Part.</i>	<i>Sup.d a oc- cup.</i>	<i>Ind./ mq</i>	<i>Ind.base</i>
1	<i>Angelosante Carlo n.26.4.54,Simplicio n. 15.2.52 a Celano</i>	39	127	917	3,00	2.751,00
2	<i>Barbieri Anna 17.11.54,Luigi n. 17.11.54, Sandro 15.5.52 ad Aielli, Barbieri Gilberto 20.10.28,Pompili Nino n. 14.2.52, Simplicio n. 2.1.21 a Celano</i>	39	126	503	3,00	1.509,00
3	<i>Bonaldi Mauro n. Canada 4.6.1972</i>	39	3	364	3,00	1.092,00
4	<i>Cs.</i>	39	118	657	3,00	1.971,00
5	<i>Cs.</i>	39	119	778	3,00	2.334,00
6	<i>Cs.</i>	39	120	1671	3,00	5.013,00
7	<i>Cs.</i>	39	546	880	3,00	2.640,00
8	<i>Biocca Atonia n. Celano 13.11.42</i>	40	426	1043	3,00	3.129,00
9	<i>Carasani Livio n. 3.7.53,Cerasani Lino Toni no n. 13.6.58 a San Benedetto dei Marsi</i>	40	446	3907	3,00	11.721,00
10	<i>Cerasoli Mario n. 15.12.56,Osvaldo n. 21.7. 65 Pietro n. 16.7.54,Di Renzo Lucia n. 3.8.25 a Celano</i>	39	128	511	3,00	1.533,00
11	<i>Ciccarelli Amintore n. L'Aquila 10.3.72</i>	40	287	265	3,00	795,00
12	<i>Cipriani Quintino n. San Benedetto dei Marsi 3.12.49</i>	40	457	94	3,00	282,00
13	<i>Cs.</i>	40	16	1237	3,00	3.711,00
14	<i>Crisante Ottavio n. Celano 2.12.59</i>	39	131	519	3,00	1.557,00
15	<i>Cs.</i>	39	132	310	3,00	930,00
16	<i>D'Apice Domenico n. Castellammare di Stabia 11.11.14</i>	40	290	1915	3,00	5.835,00
17	<i>Cs.</i>	40	289	1655	3,00	4.965,00
18	<i>D'Apice Domenico n. 11.11.44,Rosa n. 22.2.54 a Castellammare di Stabbia</i>	40	288	325	3,00	975,00
19	<i>Cs.</i>	40	7	122	3,00	366,00
20	<i>Cs.</i>	39	133	118	3,00	354,00
21	<i>Del Grosso Maria Antonoetta n.San Benedetto dei Marsi 16.2.60, Rossella n. Avezzano 21.7.65, Iampieri Vanda n. Luco dei Marsi 14.4.40</i>	40	437	249	3,00	747,00
22	<i>Di Paolo Alida n. Celano 26.9.57, Sergio n. Luco dei Marsi 16.7.50</i>	40	296	10	3,00	30,00
23	<i>Asci Virgilia n. SBM 16.4.34, Ente Fucino</i>	40	512	502	3,00	1.506,00
24	<i>Ersa</i>	40	1118	475	3,00	1.425,00
25	<i>Angeloni Lisiena n. 11.3.37,Fellini Berardo 25.7.69, Maria Anna 21.10.1960,Tamantina n.</i>	40	413	55	3,00	165,00

	<i>dei Marsi 16.2.60, Rossella n. Avezzano</i>					
	<i>21.7.65, Iampieri Vanda n. Luco dei Marsi</i>					
	<i>14.4.40</i>					
22	<i>Di Paolo Alida n. Celano 26.9.57, Sergio n. Luco dei Marsi 16.7.50</i>	40	296	10	3,00	30,00
23	<i>Asci Virgilia n. SBM 16.4.34, Ente Fucino</i>	40	512	502	3,00	1.506,00
24	<i>Ersa</i>	40	1118	475	3,00	1.425,00
25	<i>Angeloni Lisiena n. 11.3.37, Fellini Berardo 25.7.69, Maria Anna 21.10.1960, Tamantina n. 21.10.63 a Celano</i>	40	413	55	3,00	165,00
26	<i>Di Stefano Maria Antonietta n. Celano 21.4.60</i>	40	510	646	3,00	1.938,00
27	<i>Di Paolo Pierino n. Luco dei Marsi 15.1.24, Rossi Dante n. Rimini 6.6.35</i>	40	294	29	50,0	1.450,00
28	<i>Di Pizio Antonio n, Celano 28.11.53</i>	40	435	387	3,00	1.161,00
29	<i>Cs.</i>	40	431	403	3,00	1.209,00
30	<i>Di Pizio Antonio n. Celano 28.11.61, Felli Maria Gabriella n. Avezzano 12.7.61</i>	40	433	375	3,00	1.125,00
31	<i>Di Stefano Maria Antonietta n. Celano 21.4.60</i>	40	292	3297	3,00	9.891,00
32	<i>Cs.</i>	40	439	7	3,00	21,00
33	<i>Cs.</i>	40	698	125	3,00	375,00
34	<i>Ente Regionale di sviluppo agricolo</i>	39	521	1353	3,00	4.059,00
35	<i>Cs.</i>	39	522	1269	3,00	3.807,00
36	<i>Cs.</i>	39	520	214	3,00	642,00
37	<i>Cs.</i>	39	545	320	3,00	960,00

Comune di San Benedetto dei Marsi

<i>N.</i>	<i>Ditta catastale</i>	<i>Fg.</i>	<i>Part.</i>	<i>Sup.d a oc- cup.</i>	<i>Ind. /mq</i>	<i>Ind.base</i>
1	<i>Berardini Elisabetta n. Ortona dei Marsi 7.12.36</i>	30	319	100	3,00	300,00
2	<i>Biancolino Giuseppe n. San Benedetto dei Marsi 1.3.53</i>	30	322	100	3,00	300,00
3	<i>Buccilli Elia n. 1.1.44, Trinchino Vincenzo n. 12.12.37 a San Benedetto dei Marsi 65</i>	30	121	87	3,00	261,00
4	<i>Cs.</i>	31	120	65	3,00	195,00
5	<i>Carducci Angela 18.12.80, Filomena 8.1. 77, Roberta 30.1.89, Venanzio 29.11.52, Profeta Dinatina 15.6.49, Raglione Armando 30.11.61, Giuseppe n.17.4.63, Maria Pia Margherita 22.0.60, Nemesio n. 3.12.37, a San Benedetto dei Marsi, Raglione Stefano n. Avezzano 27.4.69</i>	31	124	122	3,00	366,00
6	<i>Cavallari Enrichetta n. Pratola Peligna 30.9.1907, Di Nino Clara n. San Benedetto dei Marsi 12.8.31</i>	30	397	248	3,00	744,00
7	<i>Cerasani Beniamino n, SBM 15.12.65</i>	30	255	646	3,00	1.938,00
8	<i>Cerasani Francesco n. SBM 16.10.32</i>	30	323	5	3,00	15,00
9	<i>Cerasani Lorenzo n. S.B. dei Marsi 24.3.40</i>	30	266	358	3,00	1.074,00

10	<i>Ciaglia Alessandro n. Collarmele 10.11.34</i>	30	341	78	3,00	234,00
11	<i>Del Signore Emanuele n. Avezzano 26.3.76</i>	31	122	79	3,00	237,00
12	<i>Di Donato Michele n. Roma 1.9.23</i>	30	1026	219	3,00	657,00
13	<i>Di Febo Cristina n. 23.3.36, Febo Annina n. 17.3.45, Antonio n. 13.7.26, Fioravante n. 23.11.42 a S.BM Magni Vincenza Cerchio 14.7.1907</i>	30	316	196	3,00	588,00
14	<i>Cs.</i>	30	249	60	3,00	180,00
15	<i>Di Genova Giovanni n. SBM 19.12.45</i>	31	229	25	3,00	75,00
16	<i>Cs.</i>	31	228	229	3,00	687,00
17	<i>Di Genova Giovanni n. 19.12.45, Giuliana n. 2.9.49, Rosanna n. 10.3.58, Tommaso n. 23.6.52 a SB M, Di Genova Roberta Santina n. Piscina 1.11.63</i>	31	523	169	3,00	507,00
18	<i>Di Genova Laura n. SBM 16.11.21, Mariani Costantino n. Tocco da C. 2.1.22</i>	31	175	147	3,00	441,00
19	<i>Di Gianfilippo Maria Adele n. Avezzano 6.9.70</i>	30	819	341	3,00	1.023,00
20	<i>Di Iulio Domenico n. 15.9.26, Tarquini Vincenzo n. 15.11.27 a S.B.dei Marsi</i>	31	81 NCEU	108	—	13.500,00 *
21	<i>Di Nardo Roberta n. SBM 23.2.68, Pietrantonio Vittoriano n. Avezzano 21.3.1997</i>	30	320	99	3,00	297,00
22	<i>Di Luca Angelina n. 4.1.1942, Lucia Elvira n. 3.3.47 a Piscina</i>	30	1016	838	3,00	2.514,00
23	<i>Ippoliti Antonietta n. 1.8.29, Scurci Tarcisio n. 1.2.30 a SBM</i>	30	399	165	3,00	495,00
24	<i>Capuzza Loreta n. SBM. 6.2.25</i>	30	214	75	3,00	225,00
25	<i>Di Cioccio Antonietta n, SB M. 25.1.52, Di Loreto Francesca n 12.5.1980, Sara n. 22.1.83 a Piscina</i>	30	240	2	3,00	6,00
26	<i>Cerasani Antonion. SBM.2.8.1909</i>	30	247	291	3,00	873,00
27	<i>Profeta Domenico n. SBM 13.7.58</i>	30	148	1718	3,00	5.154,00
28	<i>Migliori Anita n. SBM 1.4.1933</i>	30	130	606	3,00	1.818,00
29	<i>Cs.</i>	30	140	865	3,00	2.595,00
30	<i>Palumbo Lucia n. SBM 22.1.1920</i>	30	156	85	3,00	255,00
31	<i>Tarquini Cesidio n. SBM 19.2.28</i>	30	317	128	3,00	384,00
32	<i>Di Nardo Maria Pia n. 16.9.48, Maurizi Violanda n. 19.11.22 a SBM, Di Nardo Maurizio Miraldo n. Pescina 13.3.58</i>	30	277	643	3,00	1.929,00
33	<i>Cs.</i>	30	395	910	3,00	2.730,00
34	<i>Di Nicola Concetta n. Piscina 10.12.48</i>	30	330	20	3,00	60,00
35	<i>Ente Fucino con sede Avezzano, Raglione Nemesio n. S.B. dei Marsi 3.12.93</i>	31	517	10	50,0	500,00
36	<i>Ersa con sede Avezzano</i>	30	11	567	3,00	1.701,00
37	<i>Falcone Quintilio n. Piscina 5.8.1974</i>	30	1006	88	3,00	264,00
38	<i>Cs.</i>	30	1001	449	3,00	1.347,00
39	<i>Falcone Quintilio n. Piscina 5.8.74</i>	30	1005	984	3,00	2.952,00
40	<i>Fieramosca Concezio Narciso n. Pescina 9.3.67</i>	30	1004	2	3,00	6,00
41	<i>Cs.</i>	30	1014	510	3,00	1.530,00
42	<i>Ippoliti Antonietta n. 1.8.29, Scurci Tarcisio n. 1.2.30 S.B.dei Marsi</i>	30	399	155	3,00	465,00

43	<i>Lacasasanta Liberato n. Avezzano 6.3.59</i>	31	85	507	3,00	1.521,00
44	<i>Ottavi Lara n. Avezzano 3.2.74, Luigia n. 1.7.1976, Tarolla Marchione Valeria n. 24.1.1954 a Piscina</i>	31	536	115	3,00	345,00
45	<i>Cs.</i>	31	568	75	3,00	225,00
46	<i>Pera Fabio n. Piscina 20.3.76</i>	31	187	163	3,00	489,00
47	<i>Piccone Domenico fu Vincenzo</i>	30	10	45	3,00	135,00
48	<i>Raglione Gianni n. 5.6.63 a S.B. dei Marsi</i>	30	1002	400	3,00	1.200,00
49	<i>Cs.</i>	30	1007	40	3,00	120,00
50	<i>Sabatini Pietro n. Piscina 29.6.1893</i>	30	391	230	3,00	690,00
51	<i>Spa Zuccherificio di Avezzano con sede in Roma</i>	30	396	838	3,00	2.514,00
52	<i>Cs.</i>	30	400	7310	3,00	21.930,00
53	<i>Cs.</i>	30	9	2526	3,00	7.578,00
54	<i>Di Genova Giovanni n. 19.12.45, Giuliana 2.9.49, Lucia n. 11 .3.44, Luciano 12.11.48 Rosanna 10.3.58, Titina Antonietta n. 17.1 .53, Tommaso 23.6.52, Di Marco Antonio 6.12.47, Pace Maria n. 16.7.28 a SBM , Di Genova Toberta Santina n Piscina 1.11.63</i>	30	351	1630	3,00	4.890,00
55	<i>Cosmi Luigina n. 29.8.61, Tarquini Barbara 30.4.1983 a Piscina, Tarquini Gina 31.1.50 , Tonino 15.1.62, Umberto 7.5.52 a SBM</i>	30	321	100	3,00	300,00
56	<i>Sabatini Pietro n. Piscina 29.6.1893</i>	30	391	70	3,00	210,00
57	<i>Spa Zuccherificio di Avezzano con sede in Roma</i>	31	195	120	3,00	360,00
58	<i>Cs.</i>	31	174	189	3,00	567,00
59	<i>Cs.</i>	31	173	28	3,00	84,00
60	<i>Cs.</i>	31	172	142	3,00	426,00
61	<i>Cs.</i>	31	3	2220	3,00	6.660,00
62	<i>Tarquini Cesidio n. S.B. dei Marsi 19.02.28</i>	30	317	120	3,00	360,00
63	<i>Trinchini Terenzo n. SBM 14.12.31</i>	30	318	190	3,00	570,00
64	<i>Elle & Elle srl con sede Avezzano</i>	31	1065	100	3,00	300,00
65	<i>Ente Fucino e Raglione Nemesio n. SBM 3.12.93</i>	31	517	72	3,00	216,00
66	<i>Gentile Ugo n. SBM 12.2.32</i>	31	186	34	3,00	102,00
67	<i>Raglione Nemesio n. SBM 3.12.33</i>	31	163	51	3,00	153,00
68	<i>Di Genova Giovanni n. SBM.</i>	31	229	25	3,00	75,00
69	<i>Cs.</i>	31	228	229	3,00	687,00

* valore determinato come segue: reddito catastale moltiplicato per 125

** indennità da dividere tra gli altri sub (€ 1.800,00: 5 quota parte di € 360,00)

*** indennità da dividere tra gli altri sub (€ 4.680,00: 3 quota parte di € 1.550,00)

**** indennità da dividere tra gli altri sub (€ 2.500,00 : 3 quota parte 833,33)

-Omissis-

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Giovanni Cesario

IL DIRIGENTE
Dr. Ing. Valter Specchio

COMUNE DI COLLELONGO (AQ)
UFFICIO TECNICO

Espropriazione per causa di pubblica utilità lavori di miglioramento e la messa in sicurezza incrocio stardale S.P. n. 19 e Via Roma.

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

In favore del comune di Collelongo (Aq) l'espropriazione dei seguenti immobili, fg. 25 particelle numero 1236-1234-1232-1246-1243-1244-1240-1242-1229-1238-1227

Collelongo, lì 25/10/2011

Geom. Antonio Ferrari

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (CH)
AVVISO DI DEPOSITO "PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA".

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25.07.2007 di adozione del Piano comunale di Classificazione Acustica;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data del presente avviso sono depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi il progetto di "Piano comunale di Classificazione Acustica" con tutti gli allegati adottato con deliberazione di C.C. n. 54 del 25.07.2007.

Che non oltre i trenta giorni consecutivi al periodo di deposito qualunque interessato può presentare osservazioni al "Piano comunale di Classificazione Acustica" di cui sopra.

Le osservazioni presentate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

San Vito Chietino, lì 18/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Corrado Verì

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (CH)
REALIZZAZIONE DI OPERE URGENTI DI RIPASCIMENTO PROTETTO.

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

**PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ**

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di opere urgenti di ripascimento protetto

PROPONENTE

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO, Largo Altobelli, 1, 66038 San Vito Chietino (CH)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Allegato IV D.Lgs 16-01-2008 n.4 "Progetti sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, punto 7), comma n)"

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Litorale del Comune di San Vito Chietino, località Punta Turchino.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Realizzazione di n. 3 pennelli imbonitori perpendicolari alla linea di costa della lunghezza di ml. 50 parzialmente soffolti

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, E-

nergia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Corrado Veri

CONSORZIO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DI AVEZZANO (AQ)
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Realizzazione nel Nucleo Industriale di Avezzano di un Fabbricato artigianale da adibire ad "Officina Meccanica" da parte della ditta Guagnozzi Maurizio di Avezzano e strada di accesso.

SI RENDE NOTO

Con Decreto D.C. n. 4/11 del 25/10/2011, è stata disposta l'espropriazione definitiva delle particelle di terreno nn. 1380, 1369, 1262, 1382, 1384, 1388, 1386, 1392, 1390, 1394, 1398, 1400, di complessivi mq. 1.159 occorrenti per i lavori in oggetto, riportate in Catasto del Comune di Avezzano al Foglio 60.

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
IL DIRIGENTE
Dott. Gabriele Pizzi Scatena

IL DIRETTORE
DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ESPROPRIAZIONI
Ing. Tommaso Fazi

FEDELE DI DONATO S.r.l.
TERAMO

Campagna di attività recupero rifiuti inerti non pericolosi (R5) mediante l'utilizzo

di un impianto mobile di trattamento rifiuti.

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALORIZZAZIONI AMBIENTALI Ufficio Valutazione Impatto Ambientale via Leonardo Da Vinci, Palazzo Silone – 67100 L'Aquila il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Campagna di attività recupero rifiuti inerti non pericolosi (R5) mediante l'utilizzo di un impianto mobile di trattamento rifiuti

PROPONENTE

FEDELE DI DONATO S.r.l. con sede in via G. della Monica, 7 64100 – TERAMO tel/fax 0861.41.05.06

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. art. 20, Allegato IV alla Parte Seconda, punto 7, lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Sito industriale dismesso EX S.A.I.G. S.p.A. ubicato nella Zona Industriale di Colleranese nel Comune di Giulianova

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Recupero rifiuti inerti non pericolosi (R5) mediante impianto mobile di trattamento autorizzato con Determinazione del Dirigente della Provincia Autonoma di Trento n. 364 del 24/11/2020

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE PER LA PROCEDURA V.A.

Direzione Protezione Civile Ambiente Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e

Valorizzazioni Ambientali Ufficio Valutazione
Impatto Ambientale via Leonardo Da Vinci,
Palazzo Silone – 67100 L'Aquila

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul
B.U.R.A. decorrono i 45 (quarantacinque) giorni
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati
cittadini e portatori di interesse), in conformità
alle leggi vigenti, può presentare, in forma
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni
o pareri sull'opera.

FEDELE DI DONATO SRL (TE)
Via G. Della Monica, 7
64100 TERAMO

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**